



SOCIETÀ DI CAPITALI

MODELLO REDDITI 2026

Periodo d'imposta 2025

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1.	Le novità del modello	2	15. Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	120
2.	Compilazione del frontespizio	4	16. Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	122
3.	Quadro RF - Determinazione del reddito di impresa	12	17. Quadro RS - Prospetti vari	123
4.	Quadro RJ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	47	18. Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	186
5.	Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)	52	19. Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	191
■ DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE			20. Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolate dalle controllate estere	193
6.	Quadro RN - Determinazione dell'IRES	59	21. Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	210
7.	Quadro RM - Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR) - Rivalutazione del valore dei terreni	66	22. Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso	211
8.	Quadro RQ - Altre imposte	68	23. Quadro OP - Comunicazioni per i regimi opzionali	214
9.	Quadro RI - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione	86	24. Quadro DI - Dichiarazione integrativa	219
10.	Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust	91	25. Quadro RU - Crediti d'imposta	220
11.	Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	95	26. Quadro CP - Concordato preventivo biennale	252
12.	Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	105	27. Altri quadri - Soggetti non residenti	256
13.	Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	114	28. Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria	256
■ PROSPETTI VARI			■ VERSAMENTI	
14.	Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie e art. 84, commi 3 e seguenti, TUIR	115	29. Quadro RX - Risultato della dichiarazione	258

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI - REDDITI SC

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO

Le principali novità contenute nel modello SC 2026 sono le seguenti:

- **Concordato preventivo biennale.** Nella sezione I del quadro CP, nel rigo CP1, dedicato al reddito d'impresa, è stata inserita la nuova casella "Comma 1-bis" per gestire la novità prevista dall'art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardante il regime d'imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei rigi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l'eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all'aliquota d'imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
- **Agevolazione IRES premiale.** Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l'agevolazione c.d. "IRES premiale", la quale prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- **Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria.** Nel frontespizio e nei quadri RF e RQ è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall'art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d'impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Iper-ammortamento.** Nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Rateizzazione delle plusvalenze.** Nel quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività.** Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di crypto-attività di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l'aliquota dell'imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

- **Rivalutazione delle partecipazioni.** Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all'art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Ecobonus e Sismabonus.** Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di «Ecobonus» e «Sisma bonus» (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Disallineamenti da ibridi.** In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
- **Affrancamento straordinario delle riserve.** È stata aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.** È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l'imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
- **Tabelle.** Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle "Istruzioni generali dei modelli REDDITI", ai fini di una più agevole consultazione.
- **Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità.** È stato evidenziato nel quadro RS, rigo RS544, e nel quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l'importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- **Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese.** Nei quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerga in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192).
- **Assegnazione agevolata di beni.** Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Crisi d'impresa.** Sono state integrate le istruzioni nel quadro RF, rigo RF31, con l'individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d'impresa cui si applica la disciplina dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell'art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186).
- **Contributo straordinario.** Nel quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all'art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L'aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- **Monitoraggio per determinate operazioni.** Nel quadro RS è stato previsto un prospetto per l'indicazione di informazioni relative al regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello REDDITI SC si compone di due facciate:

- la prima facciata contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o ente e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l'apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l'impegno dell'incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2025 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sulla base del comportamento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2026.

La casella relativa al **"Quadro AC"** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Comunicazione CPB

Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale ("CPB") per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

- a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;
- b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella **"Comunicazione CPB"**, indicando il **codice "1 – Adesione"**.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata con due distinte modalità:

- a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella **"Comunicazione CPB"** con **codice "3 – Revoca con flusso dichiarativo"**. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate. Contestualmente alla comunicazione della revoca, può anche essere inviata una nuova comunicazione di adesione al CPB allegando alla dichiarazione anche la Comunicazione CPB;
- b) in via autonoma, utilizzando la casella **"Comunicazione CPB"** con **codice "2 – Revoca"**. In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

Modalità di trasmissione

La comunicazione di adesione al CPB o di revoca dello stesso va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il termine previsto per l'adesione al CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto.

IRES premiale

La casella **«IRES premiale»** va compilata dai soggetti che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, applicano la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES di cui all'art. 77

del TUIR (cd. IRES premiale), prevista dall'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, va indicato:

- il **codice 1**, nel caso in cui l'aliquota agevolata si applica sull'intero reddito d'impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il **codice 2**, nel caso in cui l'aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d'impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.

La presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l'agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

Consolidato e trasparenza

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente.

Trust

Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 - per il Trust opaco (Trust senza beneficiari individuati);
- 2 - per il Trust trasparente (Trust con beneficiari individuati);
- 3 - per il Trust misto (Trust in parte opaco ed in parte trasparente), qualora l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati.

Addizionale IRES

La casella va barrata dagli intermediari finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dalla Banca d'Italia, assoggettati all'addizionale prevista dall'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

– il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella "Dichiarazione integrativa".

3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

La casella va compilata anche nel caso in cui dette agevolazioni siano fruiti successivamente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. (ad esempio, sospensione del saldo IRES relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione).

Tali soggetti devono indicare nella casella il codice desunto dalla tabella "Eventi eccezionali" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.2 SOCIETÀ O ENTE

Denominazione e codice fiscale

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

ATTENZIONE: è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione

Il presente campo va utilizzato per indicare la data:

- di approvazione del bilancio o del rendiconto;
- di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B** comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Le **tabelle A, B e C** sono consultabili nelle istruzioni generali dei modelli redditi.

Fusione - Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

2.3. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla "Tabella generale dei codici di carica" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società o ente dichiarante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.4 ALTRI DATI

Soggetti grandi contribuenti

La casella deve essere barrata dall'impresa con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27, decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185).

Canone RAI

La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il **codice 1**) o radio televisive (indicando il **codice 2**) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il **codice 3** qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

ONLUS

Nella casella "Tipo soggetto" deve essere indicato il codice:

1. dalle società cooperative ONLUS;
2. dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella "**Settore di attività**" in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**, consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

Impresa sociale

La casella deve essere barrata dall'impresa sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 legge n. 724 del 1994) e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).

Situazioni particolari

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Immobili sequestrati

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella "**Immobili sequestrati**" e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.

I campi "**Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24**" e "**Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)**" possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all'art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024). In particolare:

- la casella "**Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24**" va barrata nel caso in cui il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
- il campo "**Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)**" va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 182, comma 3, del TUIR al fine di rideterminare il reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L'art. 2-bis del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria in-

vita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella **"Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario"**. A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"** inserita nel riquadro **"Impegno alla presentazione telematica"**.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 60 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario;

3. della richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 2014);

Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella **"Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario"**. A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"**, inserita nel riquadro **"Impegno alla presentazione telematica"**.

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel "Cassetto fiscale", presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

4. dell'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus", sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data.

La casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione "VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. o al professionista".

Firma del dichiarante

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella **"Soggetto"**, il **codice 1**);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella **"Soggetto"**, il **codice 2**). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella **"Soggetto"** il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella **"Soggetto"** per ciascun membro, il **codice 4**). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Firma attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999

I contribuenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio

1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna **“Firma per attestazione”** in corrispondenza del proprio codice fiscale.

Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

2.6 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

ATTENZIONE Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

- 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
- 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
- 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

- 1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

- 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- 4) le associazioni di cui all'art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

- 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

L'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella "**Soggetto che ha predisposto la dichiarazione**", il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio;

- barrare la casella **“Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”**, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella **“Ricezione altre comunicazioni telematiche”** qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.

Le caselle **“Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”** e **“Ricezione altre comunicazioni telematiche”** possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

2.9 ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB, RL, RT, RH E AI PROSPETTI DEL MODELLO REDDITI ENC

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel presente modello REDDITI SC.

Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2026 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP”).

I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR).

Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT (a eccezione della sezione VI-A), RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel presente modello REDDITI SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello REDDITI ENC.

3. QUADRO RF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

3.1 GENERALITÀ

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
- compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.

Per la compilazione del predetto rigo RF1 si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1.2 “Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”. Nel **rigo RF2** va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”).

3.1.1 Indici Sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.

Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA.

È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
3. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del "comparto" delle imposte dirette e per l'IVA;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Si ricorda, altresì, che l'art. 2 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ha previsto, per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, l'esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

L'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, cui sono riconosciuti i benefici premiali in argomento avviene con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le annualità in cui i crediti IVA, per i quali è possibile beneficiare delle suddette premialità, sono maturati.

3.1.2 Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) Nel predetto rigo RF1, **colonna 2**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici) devono compilare l'apposita casella indicando uno dei seguenti codici:

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'articolo 54 del TUIR, superiore a euro 5.164.569.

Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale individuate al punto 3, si evidenzia che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA";

- 4 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 6 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata; al riguardo, si precisa che i contribuenti che esercitano in forma di impresa una delle attività di cui agli ISA:
 - EK02U – Attività degli studi di ingegneria,
 - EK04U – Attività degli studi legali,
 - EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro,
 - EK18U – Attività degli studi di architettura,
 - EK22U – Servizi veterinari

devono, comunque, compilare il relativo Modello ISA.

- 7 esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)**;
- 11 società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 12 imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto su taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto su veicoli a noleggio con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
- 13 corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA EG77U;
- 14 soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)**.

3.1.3 Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli "ISA".

Si precisa, altresì, che i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).

Nel **rigo RF2** va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA").

3.1.4 Adozione dei principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell'art 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le società che hanno cambiato il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'abrogato comma 5 dell'art. 93 del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, hanno potuto continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi. Le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al predetto art. 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta (art. 13, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). A seguito dell'abrogazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2009 n. 48, di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), relativo alle opzioni dei criteri di neutralità sopra richiamati, quindi, non trova più applicazione.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 non trova più applicazione.

Ai sensi dell'art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese ivi richiamate, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno "meno".

L'art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, Titolo II, del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis dell'art. 83 del TUIR, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza (art. 4 del d.lgs. n. 192 del 2025). Le predette disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

In caso di opzione per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR, per ogni singola stabile organizzazione ("branch") vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La perdita della branch va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso.

Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei **righe RF31** (codice 45) e **RF55** (codice 41) del primo modulo.

Componenti positivi extracontabili

Nel **riga RF6** sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in applicazione delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza pregressa l'affrancamento della stessa mediante applicazione del regime di riallineamento. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

Nel **riga RF6**, vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in **colonna 1**, agli altri beni in **colonna 2** e agli accantonamenti in **colonna 3**.

Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **riga RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, con periodo di possesso minimo di due anni secondo il primo periodo dell'art. 86, comma 4, del TUIR; le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel **riga RF7, colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34, colonna 1 e/o 2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (indicate nel rigo RS126, colonna 1 e colonna 2) e delle sopravvenienze attive (indicate nel rigo RS126, colonna 3) da rateizzare del predetto prospetto e una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS127 del prospetto stesso. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

ATTENZIONE *A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il comma 4 dell'art. 86 del TUIR, come modificato dall'art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dispone che le plusvalenze, diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.*

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIIINQ) l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, e nel rigo RF34, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Per effetto dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, non costituisce realizzo di plusvalenze la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i predetti proventi incassati nel periodo d'imposta se imputati a conto economico in periodi precedenti, mentre nel rigo RF55, con il codice 99, vanno indicati tali proventi imputati a conto economico ma non ancora incassati; nel rigo RF8 vanno indicate, inoltre, le quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta (art. 13, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Il **rigo RF9** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

- dalle società in regime di Tonnage tax per indicare l'eventuale importo positivo risultante dalla seguente somma algebrica: $RJ9, \text{col. 3} + RJ10 + RJ11 - RJ12$;
- dalle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**;
- dalle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006. A tal fine nel presente rigo dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**;
- dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 42**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50 per cento (art. 90 del TUIR).

Pertanto, nei **righe RF11 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55 con il codice 29. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47). Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014, la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025 (art. 48, comma 16, del citato decreto-legge n. 189 del 2016).

Nel **rigo RF12, colonna 2** va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1.

Il contribuente può avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "**Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale**" rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del DL n. 50 del 24 aprile 2017. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**.

L'importo degli ulteriori componenti positivi "ai fini IVA" deve essere, invece, indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata "Ulteriori componenti positivi ai fini IVA".

Nel **rigo RF13**, va indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai sensi dell'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF14**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, sono deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF15**, in **colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR; al fine di determinare l'importo dell'eccedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF; in **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del decreto-legge n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato l'ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 96 del TUIR, primo periodo, nonché l'ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nel primo periodo del citato comma 13, nella misura prevista dall'art. 1, comma 133, della legge n. 199 del 2025. In particolare, il comma 133 dispone che gli interessi passivi sono deducibili nei limiti:

- del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'IRAP, dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) e dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relative agli immobili diversi da quelli strumentali, risultante a conto economico.

Nel **rigo RF55** va indicata la quota dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo sia di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013).

Nel **rigo RF17**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. h), se di importo non superiore a euro 30.000, lett. m), m-bis), n), o) e o-ter). In questa colonna deve essere indicato anche l'ammontare delle erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d'imposta "Art - bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d'imposta "Art - bonus" non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili. In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, va indicato l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF19, colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti), nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR, o non ancora deducibili, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per le esenzioni di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3 dell'art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR).

La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR.

Ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

Nel **rigo RF20**, va indicato l'ammontare:

- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Nel **rigo RF21, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR).

In **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF22**, vanno evidenziate le variazioni in aumento, di cui agli artt. 118 e 123 del TUIR, connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:

- per i beni trasferiti nei precedenti periodi d'imposta in regime di neutralità di cui all'abrogato art. 123 del TUIR alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti (**colonna 1**); nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55, e alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti nell'abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);

- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55.

In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all'art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell'art. 13 del D.M. 1° marzo 2018, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del TUIR.

In tale ipotesi, nel rigo RF22, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55. Negli stessi righe vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel **rigo RF23**, va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS101;
- in **colonna 3**, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3.

Nel **rigo RF24**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il **codice 6** nell'apposito campo.

Nel **rigo RF25**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR; in **colonna 2**, l'ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al comma 3 dell'art. 106 del TUIR; in **colonna 3**, l'importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF26**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR;
- in **colonna 2**, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. La variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento;
- in **colonna 3**, oltre all'ammontare delle colonne 1 e 2, l'importo delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo d'imposta deducibili in quote costanti (art. 111, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF27**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'am-

montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF30** va indicato:

- in **colonna 1**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili;
- in **colonna 2**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali a seguito del decreto legislativo n. 139 del 2015 (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 e compresi quelli di colonna 1 e di colonna 2.

Nel **rigo RF31**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione; gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 5 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;
- **codice 3**, l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell'art. 95, comma 3, del TUIR;
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad es. beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per quelli relativi ad altri Stati (si veda l'art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- **codice 6**, l'ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 8**, l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006. Con il presente codice vanno indicati anche i costi sostenuti per le attività di cui all'art. 56-bis del TUIR, in caso di determinazione del reddito secondo le modalità ivi previste;
- **codice 10**, l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;

- **codice 11**, l'ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione prevista nel medesimo comma 2-ter. Per le opzioni esercitate ai sensi del citato comma 2-ter, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 12 del d.lgs. n. 192 del 2024, il presente codice 11 va utilizzato in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione;
- **codice 12**, l'ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ di cui al prospetto del presente quadro RF, rigo RF105;
- **codice 13**, l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14**, l'ammontare della remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
- **codice 15**, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 16** l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto dell'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17**, l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16);
- **codice 18**, l'ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 99, comma 3 del Tuir;
- **codice 24**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 25**, l'importo derivante dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. n. 192 del 2024 che non assume rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 192 del 2024);
- **codice 29**, l'ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- **codice 30**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- **codice 31**, l'ammontare delle riserve iscritte in bilancio, nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i soggetti di cui all'art. 83, comma 1-bis, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 e del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017;
- **codice 32**, l'intero importo della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo (si veda l'art. 5 della legge n. 448 del 2001);
- **codice 33**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;

- **codice 34**, i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2012, n. 24/E);
- **codice 35**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR (per l'ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione");
- **codice 39**, i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR determinati a seguito del trasferimento all'estero;
- **codice 40**, i minori valori che derivano, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli simili, con le caratteristiche indicate al comma 2 del predetto art. 9;
- **codice 41**, l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR;
- **codice 42**, l'ammontare dei costi dell'attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 43**, l'ammontare degli utili provenienti da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR;
- **codice 44**, la quota pari al 5 per cento degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, sempre che gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR);
- **codice 45**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, in assenza dell'esimente richiamata nel comma 5 del citato art. 167;
- **codice 46**, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
- **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'art. 152 del medesimo testo unico;
- **codice 48**, l'ammontare degli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla società o ente commerciale non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indeducibile dal reddito della stessa in caso di non congruità del fondo di dotazione;
- **codice 49**, i minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'art. 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015 (art. 1, comma 170, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- **codice 50**, i minori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 180 del 2015, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (art. 1, comma 171, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- **codice 52**, la somma dei costi specificamente inerenti all'attività di cui all'art. 155 del TUIR ("tonnage tax");
- **codice 56**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);

- **codice 57**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 58**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 59**, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 60**, l'ammontare delle somme versate tra le società di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti (art. 1, comma 79, della legge n. 232 del 2016);
 - **codice 62**, l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, se i beni agevolati non siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato (art. 7, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87);
 - **codice 63**, l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box", qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
 - **codice 65**, nel caso di decadenza prevista all'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, l'ammontare corrispondente al maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti a quello del presente modello Redditi, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente (come previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 11 del decreto-legge n.34 del 2019);
 - **codice 66**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, da assoggettare a tassazione nell'ipotesi di cui all'art. 166, comma 5, del TUIR (si vedano le istruzioni al quadro TR);
 - **codice 67**, per i soggetti che non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico non deducibile nel presente periodo d'imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
 - **codice 68**, la variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
 - **codice 69**, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo art. 110;
 - **codice 70**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR. L'ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo);
 - **codice 71**, i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
 - **codice 72**, le riduzioni di debiti dell'impresa per la parte che non eccede le perdite pregresse o di periodo, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE (art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (art. 96, comma 5, del TUIR) in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione ovvero piano attestato di cui all'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR;
 - **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
- Nella **colonna 55** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF32** va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF7 a RF31.

Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti, nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato.

Nel **rigo RF37**, va indicata l'eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 1A.

Nel **rigo RF38**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Nel **rigo RF40**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF41** va indicata l'eccedenza deducibile delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dagli intermediari finanziari nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (pari al 25 per cento dell'ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del TUIR, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 83 del 2015).

ATTENZIONE *La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).*

La predetta deduzione è differita al 31 dicembre 2026 per il 47 per cento del suo ammontare (art. 42, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la restante parte, pari al 53 per cento, era deducibile al 31 dicembre 2022).

Inoltre, è differita:

- in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022);
- in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo, la deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo, la deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, (art. 1, commi 49 e 50, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
- in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi, la deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 14, legge 30 dicembre 2024, n. 207);
- in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, la deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art.1, comma 15, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

In deroga a quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del TUIR per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura

delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi (art. 1, comma 56, della legge n. 199 del 2025). A tal fine, nel rigo RF41, va indicata la quota annuale deducibile mentre in colonna 2 del rigo RF25 è riportato l'intero ammontare della svalutazione

Nel **rigo RF42**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della quota costante (un quinto) della variazione della riserva sinistri, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (pari al 75 per cento della medesima riserva sinistri) iscritta nel bilancio dell'esercizio (art. 111, comma 3, del TUIR);
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle quote costanti della variazione della riserva sinistri, iscritta nel bilancio degli esercizi precedenti, imputabile al reddito dell'esercizio (art. 111, comma 3, del TUIR). Si precisa che vanno indicate:
 - la quota costante (pari a un quinto) della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75 per cento della medesima riserva sinistri);
 - le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate negli esercizi precedenti a quello in corso al 25 giugno 2008, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (50 per cento della medesima riserva sinistri) il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, che sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (art. 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112);
 - le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate a decorrere dall'esercizio in corso al 25 giugno 2008 e fino all'esercizio precedente quello in corso al 31 dicembre 2013, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75 per cento della medesima riserva sinistri) il 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio, che sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (art. 111, comma 3, del TUIR, nel testo previgente le modifiche di cui all'art. 1, comma 160, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in **colonna 3**, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR);
- in **colonna 4**, oltre all'ammontare delle colonne 1, 2 e 3, l'importo della quota costante dell'ammontare delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale imputabile al periodo d'imposta (art. 111, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF43**, va indicato:

- in **colonna 1**, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2**, le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101 del modello Redditi SC relativo al precedente periodo d'imposta), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2, del TUIR;
- nella **colonna 3**, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF44** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF46, colonna 2**, va indicata la quota esente pari al 95 per cento:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini della determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plusvalenza;
- delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole); tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la quota esente è pari al 41,86 per cento per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

Nel **rigo RF47, colonna 3**, va indicato il 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta (art. 89 del TUIR):

- degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b), c) del TUIR, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR;
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- delle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'art. 109, comma 9, lettere a) e b), del TUIR limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi del medesimo art. 109 (comma 3-bis, lett. a), dell'art. 89 del TUIR);
- delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter dell'art. 89 del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (art. 89, comma 3-bis, del TUIR, lett. b)); tale disposizione si applica limitatamente alle condizioni di cui al comma 3-ter dell'art. 89, del TUIR;
- al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, degli utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato anche a seguito di istanza di interpello probatorio di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000), che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione (comma 3 dell'art. 89 del TUIR);
- degli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b) dell'art. 47-bis (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato istanza di interpello probatorio, di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole); tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- il 50 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta degli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, stipulati con tali soggetti, che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'interpello probatorio di cui all'art. 47-bis, comma 3, del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 3 dell'art. 89 del TUIR); tale importo va indicato anche in **colonna 2**. In caso di opzione

per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 50,28 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta relativamente a quelli formati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. La medesima esclusione è pari al 41,86 per cento per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

Nel **rigo RF48**, va indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM) ai sensi dell'art. 167, comma 10, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzate in regimi fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle richiamate disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

Nel **rigo RF50, colonna 10**, vanno indicati:

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'art. 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall'utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi degli articoli 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997; tale importo va indicato anche in **colonna 6**. Si ricorda che l'agevolazione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è fruibile: dai soggetti che non hanno optato per il regime della tonnage tax (articoli 155 e ss. del TUIR), dalle società che sono decadute dall'opzione per il predetto regime di tonnage tax, dai noleggiatori, limitatamente al reddito relativo alle navi prese a noleggio (c.d. noleggio in) il cui tonnellaggio netto eccede il 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, nonché dai soggetti che esercitano le attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d'imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in **colonna 7**. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l'80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 6. In caso di plusvalenze realizzate nel presente periodo d'imposta mediante la cessione di navi iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457 del 1997, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, per le quali ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, il risparmio d'imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione;
- l'80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- il 64 per cento, pari all'80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Tali ultimi importi vanno indicati anche in **colonna 8**;

- l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione);

- la quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio dagli operatori bancari di finanza etica e sostenibile che non concorre a formare il reddito imponibile (art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); tale importo va indicato anche in colonna 9. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- il 50 per cento del reddito derivante da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209). Tale importo va indicato anche in **colonna 9A**. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
- la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Patent box"), pari al 50 per cento. Tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del D.M. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà. Tale importo va indicato anche in **colonna 2**;
- la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va indicato anche in **colonna 3**;
- le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo decreto (art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017). Tale importo va indicato anche in **colonna 4**;
- l'importo delle imposte sui redditi delle imprese sociali riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR (art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 2017). Tale importo va indicato anche in **colonna 5**. Le disposizioni di cui alle colonne 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nel **rigo RF53, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali a seguito del decreto legislativo n. 139 del 2015 (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011.

In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3.

In **colonna 2**, va indicata, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR, la quota deducibile del 10 per cento nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela, nonché la quota costante del 90 per cento deducibile in nove periodi d'imposta successivi (art. 1, comma 1067, della legge n. 145 del 2018); la predetta quota va ricompresa in colonna 3.

La deduzione della quota per il periodo d'imposta in corso al:

- 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 (art. 1, comma 713, della legge n. 160 del 2019);
- 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi (art. 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nel **rigo RF54**, se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, deve essere indicata la differenza. Nel presente rigo va indicato anche l'ammontare della quota delle divergenze negative derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). Nel **rigo RF55**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- **codice 2**, l'importo delle minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5**, l'importo delle somme distribuite da trust;
- **codice 6**, l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
- **codice 7**, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **codice 8**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata e l'ammontare dei ricavi delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006. Con il presente codice vanno indicati anche i ricavi derivanti dalle attività di cui all'art. 56-bis del TUIR, in caso di determinazione del reddito secondo le modalità ivi previste;
- **codice 11**, la quota dell'ammontare deducibile del saldo negativo per i soggetti che, redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali hanno applicato le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e di cui ai decreti ministeriali del 30 luglio 2009 e dell'8 giugno 2011 per il riallineamento, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle divergenze esistenti, nonché l'ammontare della quota deducibile del saldo negativo, per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192;
- **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
- **codice 13**, l'importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR;
- **codice 14**, l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR contabilizzato per competenza, non ancora percepito;
- **codice 15**, l'importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e fiscalmente irrilevanti per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV, sezione I;
- **codice 16**, l'importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio, ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la va-

lutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. L'art. 1, comma 130, lett. b), n. 2 della legge n. 199 del 2025 ha modificato il citato comma 2-bis escludendone l'applicazione ai beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR;

- **codice 17**, l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento e altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
- **codice 18**, l'importo degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- **codice 19**, per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico;
- **codice 20**, le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca;
- **codice 21**, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 22**, l'importo derivante dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. n. 192 del 2024 che non assume rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 192 del 2024);
- **codice 24**, l'ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico;
- **codice 25**, il credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi, se imputati a conto economico. Per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011 spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225); per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;
- **codice 27**, l'ammontare del reddito esente di cui al rigo RF105 ai sensi dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come determinato nel prospetto del presente quadro RF;
- **codice 28**, l'importo della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- **codice 29**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47);
- **codice 30**, l'importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, di cui all'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
- **codice 31**, l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 32**, l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
- **codice 33**, l'importo dell'IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-

octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;

- **codice 34**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
 - per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
 - per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **codice 37**, i maggiori valori che derivano, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 del predetto art. 9;
- **codice 40**, l'ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "patent box" (di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (di cui al citato comma 39);
- **codice 41**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, in assenza dell'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
- **codice 42**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 46**, l'ammontare dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte di cui all'art. 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, se imputati a conto economico; tali versamenti non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'art. 152 del medesimo testo unico;
- **codice 48**, i maggiori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015 (comma 170, art. 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- **codice 49**, i maggiori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 180 del 2015, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015;
- **codice 50**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 di-

cembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

- **codice 51**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025);
- **codice 52**, l'ammontare dei ricavi specificamente inerenti all'attività di cui all'art. 155 del TUIR ("tonnage tax");
- **codice 53**, l'ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell'art. 88 del TUIR ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure;
- **codice 55**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **codice 56**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, in applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- **codice 57**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 58**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 59**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 60**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 61**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 62**, l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 63**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda par. 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 64**, l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale (art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011);
- **codice 65**, l'ammontare delle somme percepite tra le società di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti (art. 1, comma 79, della legge n. 232 del 2016);
- **codice 66**, l'ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto le-

- gislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- **codice 67**, l'ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
 - **codice 70**, l'agevolazione prevista per le imprese sociali dall'art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;
 - **codice 71**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti "de minimis" applicabili (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
 - **codice 73**, le riduzioni di debiti dell'impresa in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione ovvero piano attestato di cui all'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR. Non si considerano sopravvenienze attive, altresì, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo n. 14 del 2019, di un piano attestato ai sensi dell'art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis del medesimo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186);
 - **codice 74**, le riduzioni di debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure equivalenti di cui all'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del TUIR. Non si considerano sopravvenienze attive, altresì, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186);
 - **codice 75**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - **codice 76**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
 - **codice 77**, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
 - **codice 78**, la quota di utili di esercizio destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dalle società cooperative di consumo e loro consorzi che non concorre a formare il reddito ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (l'agevolazione è fruibile entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023);
 - **codice 79**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
 - **codice 80**, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019;
 - **codice 82**, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000 che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);

- **codice 83**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000, che non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);
- **codice 85**, la variazione in diminuzione in applicazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
- **codice 86**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento. Qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
- **codice 88**, gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale, che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico; tali utili non sono imponibili per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
- **codice 89**, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo la quota costante della minusvalenza che è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31, codice 69;
- **codice 91**, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **codice 92**, l'ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
- **codice 93**, l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qualora venga fornita la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
- **codice 94**, i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
- **codice 95**, gli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR utilizzati in diminuzione della sopravvenienza attiva in sede di riduzioni di debiti in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero piano attestato di cui all'art. 88, comma 4-ter, del TUIR;
- **codice 96**, l'ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata in sede di determinazione della base imponibile del consolidato, sottratta dalla sopravvenienza attiva in sede di riduzioni di debiti in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero piano attestato di cui all'art. 88, comma 4-ter, del TUIR nei limiti del reddito di periodo;
- **codice 97**, il reddito dei beni immobili (già indicato nel rigo RF10) oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell'art. 70 e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- **codice 98**, il reddito relativo alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36;
- **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

Nella **colonna 55** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF56** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF34 a RF55.

Nel **rigo RF57**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF4 \text{ (o } - RF5) + RF6, \text{ colonna 4} + RF32 - RF56$$

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF58, colonna 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF59, colonna 1**). Nella colonna 1 del rigo RF58, vanno altresì riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS100 colonna 2, aumentato dell'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF58, nonché i redditi imputati da Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulti beneficiario. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022).

Nel rigo RF59, colonna 1, vanno, altresì, riportate le perdite imputate da Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulti beneficiario.

L'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel **rigo RF36** (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF31**, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nel rigo **RF58, colonna 2** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF59, colonna 2**) va indicato l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata.

Nel **rigo RF58, colonna 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate "di comodo" (comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice) ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Qualora vi siano uno o più soggetti partecipati, i cui redditi sono indicati nelle colonne 1 e/o 2, che hanno aderito al CPB (di seguito "soggetti partecipati CPB") oppure che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad uno o più soggetti partecipati CPB, nelle **colonne 3A e/o 3B** del rigo RF58 vanno indicate le quote di reddito imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito); in tal caso, si tiene conto, per i soggetti partecipati CPB, del reddito concordato in luogo di quello effettivo (per le società in nome collettivo e in accomandita semplice tali redditi sono evidenziati nel rigo RS100, colonna 4). Nell'ipotesi di cui sopra, nella **colonna 2A** del **rigo RF59** vanno indicate le quote di perdite imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito) tenendo conto, per i soggetti partecipati CPB, della eventuale perdita non compensata in luogo di quella effettiva ovvero di un importo pari a zero in assenza di perdita non compensata (le perdite imputate da società di persone commerciali vanno, invece, riportate nell'apposito prospetto del quadro RS). Resta ferma la compilazione delle colonne 1 e 2 dei rigi RF58 e RF59 secondo le regole ordinarie.

Nel caso in cui nessuna società partecipata tra quelle di colonna 1 del rigo RF58 sia un soggetto partecipato CPB, la colonna 3A non va compilata. Analogamente, nel caso in cui nessuna società partecipata tra quelle di colonna 2 del rigo RF58 sia un soggetto partecipato CPB, la colonna 3B non va compilata.

Nel **rigo RF58, colonna 3C**, va indicata la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato di cui alle colonne da 3A e 3D (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

In presenza di soggetti partecipati CPB, qualora il reddito da riportare nelle colonne 3A e/o 3B sia complessivamente pari a zero (è il caso, ad esempio, di soggetti partecipati CPB che hanno determinato il reddito concordato al netto dell'imponibile assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del d.lgs. n. 13 del 2024 pari a zero e che non devono dichiarare altri redditi da partecipazione), va compilata la casella di **colonna 3D** riportando:

- il **codice 1**, se tali soggetti partecipati CPB sono quelli di cui alla colonna 3A;
- il **codice 2**, se tali soggetti partecipati CPB sono quelli di cui alla colonna 3B;
- il **codice 3**, se si tratta di entrambi i soggetti di cui ai codici 1 e 2.

ATTENZIONE Se è compilata la sezione II del quadro CP, le colonne 3A e 3B del rigo RF58, nonché la colonna 2A del rigo RF59, non vanno compilate. Non va compilata neppure la colonna 1 del rigo RF60.

Nel **rigo RF58, colonna 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF58, colonna 3E**, vanno indicate le quote di reddito del medesimo rigo imputate da soggetti IRES trasparenti, di cui il dichiarante risulti socio/beneficiario, soggette ad aliquota IRES premiale, già comprese nelle colonne precedenti. Qualora uno o più Trust trasparenti o misti in regime di IRES premiale abbia aderito al CPB, per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni di cui alla colonna 3B.

Nel **rigo RF59, colonna 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RF57 + RF58 \text{ colonna 4} - RF59 \text{ colonna 3}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 e/o la colonna 3C del rigo RF58, l'importo da indicare nel rigo RF60, colonna 2, non può essere inferiore alla somma tra il "reddito minimo" e la soglia CPB. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della **colonna 1**, del **rigo RF60** che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società "di comodo" e/o della disciplina del CPB. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$RF59 \text{ colonna 3} - (RF57 + RF58 \text{ colonna 4} - RF60 \text{ colonna 2})$$

ATTENZIONE Qualora siano state compilate le colonne 3A e/o 3B, del rigo RF58, oppure se non compilate sia stata compilata la colonna 3D, e/o 2A del rigo RF59, nel calcolare le formule di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RF60 occorre considerare gli importi indicati nelle predette colonne in luogo di quelli indicati nelle corrispondenti colonne 1 e/o 2 del rigo RF58 e/o nelle colonne 1 e 2 del rigo RF59.

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa va riportata nel prospetto delle "Perdite d'impresa non compensate" quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto va indicata nel quadro PN.

Per meglio chiarire, si ipotizzi che il soggetto dichiarante partecipi, per il 50 per cento, a due società di capitali trasparenti denominate «A» e «B», di cui una, la società «A», ha aderito al CPB. La società «A» dichiara, per il 2025, nel rigo TN4, col. 6, un reddito imponibile, tenendo conto del reddito d'impresa concordato, pari a euro 10.000, mentre il reddito imponibile "effettivo" (determinato non tenendo conto del reddito d'impresa concordato) è pari a euro 9.000. La società «B» dichiara, per il 2025, un reddito imponibile pari a euro 4.000. In questa ipotesi, il dichiarante compila i righi RF58 e RF60 nel seguente modo:

- nel rigo RF58, col. 2 va indicato euro 6.500
- nel rigo RF58, col. 3B va indicato euro 7.000
- nel rigo RF58, col. 3C va indicato euro 1.000 (50 per cento della soglia CPB)
- nel rigo RF58, col. 4 va indicato euro 6.500
- nel rigo RF60, col. 2 va indicato euro 7.000

Si ipotizzi, invece, che il soggetto dichiarante partecipi, per il 50 per cento, a due società di capitali trasparenti denominate «A» e «B», di cui una, la società «A», ha aderito al CPB. La società «A» dichiara per il 2025 un reddito imponibile, tenendo conto del reddito d'impresa concordato, pari a euro 10.000 (indicato nel rigo TN4, col. 6), mentre il reddito imponibile "effettivo" (determinato non tenendo conto del reddito d'impresa concordato) è pari a euro 9.000. La società «B» dichiara per il 2025 una perdita d'impresa pari a euro 4.000. In questa ipotesi, il dichiarante deve compilare i righi RF58, RF59 e RF60 nel seguente modo:

- nel rigo RF58, col. 2 va indicato euro 4.500
- nel rigo RF58, col. 3B va indicato euro 5.000
- nel rigo RF58, col. 3C va indicato euro 1.000 (50% della soglia CPB)
- nel rigo RF58, col. 4 va indicato euro 4.500
- nel rigo RF59, col. 2 va indicato euro 2.000
- nel rigo RF59, col. 2A va indicato euro 2.000
- nel rigo RF59, col. 3 va indicato euro 2.000
- nel rigo RF60, col. 2 va indicato euro 3.000

Nel **rigo RF61** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF60**, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, se effettuate per un importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo. Qualora nel rigo RF60 emerga una perdita, questa va esposta nel rigo

RF63 preceduta dal segno “meno”. L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g.) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art-bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.

Nel caso in cui la società o ente dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RF63 va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP.

Inoltre, nel quadro RN (o GN o TN), le perdite d’impresa pregresse non possono ridurre il reddito al di sotto del maggiore tra i seguenti importi (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024):

$$\frac{2.000 - \text{CP1, col. 3 (se positivo)}}{\text{CP7, col. 4}}$$

Nel caso in cui, invece, sia stata compilata la colonna 3C del rigo RF58, le perdite d’impresa pregresse non possono ridurre il reddito al di sotto dell’importo ivi indicato.

Nel **rigo RF65**, va indicato, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la “branch exemption”, l’ammontare dell’agevolazione esposta nel rigo RS113, colonna 12, del prospetto “ACE” della singola branch fino a concorrenza dell’importo di rigo RF63 se positivo (calcolato al netto dell’importo del presente rigo).

3.3 REDDITO DEL TRUST MISTO

Nel **rigo RF66, colonna 3**, va indicato il reddito o la perdita di cui al rigo RF63. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

Nel **rigo RF67, colonna 3**, va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

3.4 IMPORTI RICEVUTI

Nel **rigo RF68** vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui all’art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, uno dei seguenti codici:
 - 1 qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
 - 2 qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
 - 3 qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
- in **colonna 2**, l’ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 3**, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
- in **colonna 4**, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 5**, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
- in **colonna 6**, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
- in **colonna 7**, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
- in **colonna 8**, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio della trasparenza, l’ammontare delle imposte assolate dai soggetti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 9**, l’ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462);

- in **colonna 10**, l'ammontare del reddito trasferito ai beneficiari dal Trust trasparente o misto;
- in **colonna 11**, l'ammontare della perdita trasferita ai beneficiari dal Trust trasparente o misto.

Qualora vi siano uno o più Trust che hanno aderito al CPB, nella colonna 10 vanno indicate le quote di reddito imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai Trust che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito); in tal caso, si tiene conto per i Trust in CPB del reddito concordato in luogo di quello effettivo. Nell'ipotesi di cui sopra, nella colonna 11 vanno indicate le quote di perdite imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai Trust che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito) tenendo conto per i Trust in CPB della eventuale perdita non compensata in luogo di quella effettiva ovvero di un importo pari a zero in assenza di perdita non compensata.

3.5 DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI SENZA FINE DI LUCRO

La sezione va compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative senza fine di lucro che, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'art.2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 400 mila euro. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Qualora nel corso del periodo d'imposta sia superato il limite di 400 mila euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato, il reddito va determinato analiticamente. Pertanto, nel quadro RF vanno operate le opportune variazioni in aumento e in diminuzione per sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antecedente al mese di superamento del suddetto limite.

Nel **rigo RF70** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR;
- **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel **rigo RF71**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Nel **rigo RF72**, va indicata l'importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai rigi RF70 e RF71.

Nel **rigo RF73, colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nei rigi RF70, colonna 2, e RF71, meno l'importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. In **colonna 1**, la quota residua delle perdite non compensate pari alla differenza tra l'importo di rigo RF60, colonna 1, se compilato e quello di rigo RF72.

3.6 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA GESTIONE ESENTE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

Il prospetto deve essere compilato:

- dalle società che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dall'art. 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per le quali si siano verificati i requisiti partecipativi di cui al comma 119 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- dalle società di cui al comma 1 dell'art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, promosse per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei di-

ritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, che applicano le disposizioni di cui al citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 131, 134, 137, 138 e 139.

La predetta disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare (comma 141-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007). Il regime delle SIIQ e SIINQ comporta l'esenzione dall'IRES:

- del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e assimilate (c.d. gestione esente) è determinato in questo prospetto mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ (c.d. gestione imponibile) è determinato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d'impresa ordinarie.

Le società che hanno optato per il regime speciale sono tenute a distribuire ai soci, in ciascun esercizio, almeno il 70 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Nel caso in cui tale obbligo non venga osservato, l'opzione per il regime speciale cessa di avere effetto a partire dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

La società ha l'obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel quadro RS, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell'attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

In merito all'imputazione dei costi generali, il comma 121 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce del regime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. Un criterio idoneo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 del TUIR per la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui i componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costi comuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultare adeguatamente documentato e motivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8 del 31 gennaio 2008).

Si precisa che ai sensi del comma 132 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.

Le quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'art. 86 e del comma 3, lettera b), dell'art. 88 del TUIR costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Per effetto dell'art. 3 comma 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è esente dall'IRES il reddito d'impresa derivante dalla valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, delle società di cui al comma 1 del citato art. 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011.

A tal fine in questo prospetto è determinato il reddito derivante dalle attività sopra indicate (c.d. gestione esente) mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalle società (c.d. gestione imponibile) è determinato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d'impresa ordinarie.

Determinazione del reddito

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportando all'utile o alla perdita della gestione esente (**rigo RF96 o RF97**) risultante dalla contabilità separata le variazioni in au-

mento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del reddito della gestione imponibile come da istruzioni del presente quadro RF. È inoltre necessario effettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedenze pregresse come previsto al rigo RF6, da indicare nel **rigo RF98**.

Variazioni in aumento

Nel **rigo RF99** vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF7 a RF30 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF7"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell'art. 86 e del comma 3, lettera b), dell'art. 88 del TUIR (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9 del d.lgs. n. 192 del 2024), continuano ad essere imputate alla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES, si applicano le regole ordinarie. Inoltre, ai sensi del comma 126 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche in costanza di regime speciale, il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.

Nel **rigo RF100** vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF31; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF101** va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla somma dei rigi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9.

Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF102** vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei rigi da RF34 a RF54 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF34"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch'essi prima dell'entrata nel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenute nel TUIR, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio di imputazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non siano specificamente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorrono al 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per cento al risultato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito, specificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile o esente) cui le attività o i beni medesimi si riferiscono.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l'imputazione delle quote residue dei componenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.

Nel **rigo RF103** vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF55; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF104** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla somma dei rigi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9.

Nel **rigo RF105** va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF96 \text{ o } RF97 + RF98, \text{ colonna 4} + RF101 - RF104.$$

L'eventuale reddito è la quota esente dall'imposta e come tale costituisce una variazione in diminuzione nella determinazione del reddito della gestione imponibile, che va indicato nel rigo RF55, codice 27. Qualora, invece, il risultato sia negativo lo stesso costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF31 e la perdita deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti previsti dall'articolo 84 del TUIR.

3.7 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che fruiscono della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR; il prospetto non deve essere compilato dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle precedenti lettere a) e b) è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (di seguito ROL) del periodo d'imposta e il 30 per cento del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del ROL del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (comma 2 dell'art. 96 del TUIR).

L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta, ai sensi del comma 5 dell'art. 96 del Tuir, è deducibile nel presente periodo d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

- a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del ROL;
- b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

Tale disposizione si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'art. 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2018).

Qualora l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del ROL sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 dell'art. 96 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 96, la quota eccedente può essere portata ad incremento del ROL dei successivi cinque periodi d'imposta.

Le predette disposizioni non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano le caratteristiche di cui ai commi da 8 a 11 dell'art. 96 del TUIR.

A tal fine nel **rigo RF118** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nel rigo RV62, colonna 2;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta; si precisa che il predetto importo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, va considerato nei limiti di cui al comma 3-ter del medesimo art. 84 del TUIR (si veda il comma 3-quater dell'art. 84 del TUIR), come indicato nel rigo RF121, colonna 3A, del modello Redditi SC del periodo d'imposta precedente oggetto della presente dichiarazione. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le ec-

cedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV33, colonna 2, e RV64, colonna 2;

- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d'imposta;
- in **colonna 4**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

- in **colonna 5**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4 può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo RF55, utilizzando il codice 13;
- in **colonna 6**, l'eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.

Nel **rigo RF119** vanno indicati nelle **colonne da 1 a 5** gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi d'imposta; in **colonna 6** va indicato l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta.

Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Per la determinazione del ROL si tiene conto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 142 del 2018.

Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.

In **colonna 7** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5) che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo RF118, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma degli importi delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF55 col codice 13.

Nel **rigo RF120, colonna 3** va indicato l'ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l'importo utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo indicato in colonna 6 del rigo RF119 e l'importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nelle **colonne da 4 a 7** va indicato il ROL dei periodi d'imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 2 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1) e 0;
- in **colonna 5**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 3 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2) e 0;
- in **colonna 6**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 4 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3) e 0;
- in **colonna 7**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 5 – il maggiore tra (RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3 – RF119, col. 4) e 0.

Nel **rigo RF121, colonna 3**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo RF118 e in colonna 7 del rigo RF119. A tale differenza va sottratto l'importo indicato nel rigo RF55 con il codice 95. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente colonna 3, aumentato dell'importo indicato nel rigo RF55 con il codice 95, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).

Si precisa che il predetto importo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, va riportato nei limiti di cui ai commi da 3 a 3-ter dell'art. 84 del TUIR (si veda il comma 3-quater dell'art. 84 del TUIR); in tal caso, si rinvia alla sezione II del quadro RV.

Nel **rigo RF121, colonna 6**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo RF118, non preceduto dal segno "meno".

Il comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

- a) il 30 per cento del ROL prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 96 del TUIR nella formulazione previgente (c.d. ROL "contabile");
- b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'art. 96 del TUIR come modificato dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 142 del 2018.

A tal fine, il successivo comma 5 prevede che il contribuente possa scegliere se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lett. a) o l'importo di cui alla lett. b).

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del TUIR, in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

- a) una quota eccedente di ROL, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
- b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di periodo e dei precedenti periodi d'imposta, purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

L'importo di ROL eccedente che è trasferito al consolidato va indicato nel **rigo RF120 colonna 2** e le colonne da 3 a 7 del medesimo rigo sono compilate al netto dell'importo di colonna 2. L'importo di interessi passivi riportabili che sono trasferiti al consolidato va indicato nel **rigo RF121**: in particolare, in **colonna 2A**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 trasferita al consolidato, e in **colonna 2B**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati a decorrere dal 17 giugno 2016 trasferita al consolidato. In tale colonna vanno indicati anche gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 non riportati nella colonna 2A per incapienza del ROL "contabile" in capo al consolidato. Gli interessi passivi riportabili dalla consolidata dichiarante vanno indicati in colonna 3 del rigo RF121 al netto degli importi indicati nelle colonne 2A e 2B. In tal caso, l'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili da riportare nel rigo RF15 va aumentato degli importi indicati nelle citate colonne 2A e 2B.

Si precisa che l'eccedenza di ROL e di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato (ad esempio, in quanto generati in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19) devono essere indicate in **colonna 1**, rispettivamente, dei predetti rigi RF120 e RF121.

L'importo delle eccedenze di interessi attivi che è trasferito al consolidato, va indicato anche nella **colonna 5** del predetto rigo. In tal caso, nella colonna 6 va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi al netto dell'importo indicato in colonna 5.

L'eccedenza di interessi attivi riportabili non trasferibili al consolidato (ad esempio, in quanto generati in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo) deve essere indicata in **colonna 4** del rigo RF121.

Nel **rigo RF122** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del ROL "contabile";
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;

- in **colonna 3**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo RF118;
- in **colonna 3A**, l'eccedenza di ROL "contabile" non trasferibile al consolidato (ad esempio, in quanto generata in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo);
- in **colonna 3B**, l'eccedenza di ROL "contabile" trasferita al consolidato;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 e di colonna 3B da riportare nel periodo d'imposta successivo.

Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).

3.8 INTERMEDIARI FINANZIARI

Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'art. 87 del TUIR alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (art. 113 del TUIR).

Nei **righe RF123 e RF124**, l'intermediario che non intende applicare il regime di cui al citato art. 87, deve compilare la casella "**Art. 113, c. 5, TUIR**" indicando il **codice 1**, per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, o per i soggetti di cui al citato comma 2 in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 5 dell'art. 113 del TUIR ovvero, indicando il **codice 2**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta positiva.

L'opzione comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. A tal fine, dal primo periodo di accesso al regime fino a quello di fuoriuscita, vanno indicati i seguenti elementi conoscitivi:

- in **colonna 2**, l'ammontare dei componenti negativi dedotti nell'esercizio e negli esercizi precedenti, per effetto dell'applicazione del regime dell'art. 113 del TUIR;
- l'ammontare dei crediti convertiti, corrispondente al valore di prima iscrizione delle azioni o degli strumenti partecipativi, specificando se trattasi di azioni, in **colonna 3**, e/o strumenti partecipativi, in **colonna 4**.

3.9 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. "branch exemption") nel presente quadro RF riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all'art. 152 del TUIR.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147). Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa ("recapture", art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell'impresa residente riportabili da quest'ultima (nell'apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per cia-

scuno Stato estero.

Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, e ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la casella "**Art. 167, comma 5**" indicando uno dei seguenti codici:

- "1" – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina CFC ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR;
- "2" – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nel **rigo RF130**, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI);
- nelle **colonne da 3 a 7**, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella **colonna 8**, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione; in tal caso, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9** l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa, e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l'opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 10**, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- nella **colonna 11**, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica se positiva:

$$\text{colonna 8} + \text{colonna 9} - \text{colonna 10};$$

- nella **colonna 12**, l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa avente causa a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF63.

Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.

3.10 STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP).

Il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che le disposizioni si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari richiamati dal predetto comma 2 nella di-

chiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS e diversi da azioni e titoli simili (di cui al comma 22 dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2019, gli obblighi di indicazione di cui al citato comma 3 dell'art. 9 si considerano assolti nella presente dichiarazione dei redditi avendo cura di compilare il presente prospetto, pertanto, nelle predette ipotesi, nel **riga RF140** va indicato:

- nelle **colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15**, l'anno di emissione degli strumenti finanziari;
- nelle **colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16**, il maggiore o minore valore degli strumenti finanziari relativi al singolo anno di riferimento; in caso di minor valore indicare l'importo preceduto dal segno "meno".

4. QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

4.1 TONNAGE TAX

La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall'utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e dagli stessi armatori, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, devono essere destinate, come previsto dall'art. 155, comma 2, del TUIR, all'attività di:

- trasporto merci;
- trasporto passeggeri;
- soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
- rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell'attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività.

Sono inclusi nell'imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. Trattasi delle attività tassativamente indicate dal comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti del 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall'imponibile.

In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.

In base al D.M. 21 novembre 2023, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'art. 155, comma 1, del TUIR, si applica anche nei confronti dei soggetti che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dell'art. 317 del codice della navigazione e dell'art. 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

L'opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Nel **rigo RJ1** deve essere indicato il codice fiscale della società controllante che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005 ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui tale adempimento sia stato perfezionato dal soggetto dichiarante, va indicato il codice fiscale di quest'ultimo. Nel caso di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2005, va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare del 21 dicembre 2007, n. 72 e alla circolare del 30 marzo 2017, n. 4 dell'Agenzia delle entrate.

4.2 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.

Nei **righe da RJ2 a RJ7** devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR.

In **colonna 1**, va indicato il nome della nave.

In **colonna 2**, va indicato il numero di registrazione del registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

In **colonna 3**, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave.

In **colonna 4**, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization).

In **colonna 5**, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

In caso di nave adibita esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritta nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotata nell'elenco previsto dall'art. 6-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, va barrata la **colonna 5A** e va compilata la colonna 5 anche se trattasi di nave non noleggiata.

In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13.

L'articolo 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con effetto dal periodo d'imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al D.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che, in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all'obbligo di formazione e/o versamento al Fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore.

L'art. 157, comma 3, del TUIR non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo sia inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 24, commi da 6 a 8, della legge 7 luglio 2016, n. 122).

A tal fine va indicato:

- in **colonna 8**, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
- in **colonna 9**, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un solo cadetto;
- in **colonna 10**, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero istituzione avente analoghe finalità;

In **colonna 11**, va indicato l'importo annuo determinato secondo le disposizioni contenute nel citato decreto.

In **colonna 12**, uno dei seguenti codici:

- 1** - nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
- 2** - nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.

Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d'imposta.

In **colonna 13**, deve essere indicato il codice fiscale:

- del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
- del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate. Qualora il noleggiatore italiano utilizzi una nave con bandiera estera, l'obbligo di formazione e/o versamento deve essere adempiuto dal predetto noleggiatore.

Nelle **colonne 14 e 15**, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta.

In **colonna 16**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:

- 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

In **colonna 17**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.

I giorni di operatività devono essere computati tenendo conto anche dei giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo; i giorni in cui la nave è locata a scafo nudo vanno indicati anche in **colonna 17A**.

Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 18**.

In **colonna 18A**, va riportato il reddito riferibile alla nave costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni in cui la stessa è locata a scafo nudo, indicati in colonna 17A.

In **colonna 19**, va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione e, in particolare:

- 1** in caso di fusione;
- 2** in caso di scissione;
- 3** in caso di conferimento d'azienda.

Con riferimento a queste ultime ipotesi, in **colonna 20**, va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel **rigo RJ8**, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righe da RJ2 a RJ7.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.

Il **rigo RJ9, colonna 3**, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime. Con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 23 luglio 2016 (non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data), nella presente colonna 3 va indicato un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente regime in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 155 del TUIR (art. 24, comma 1, lett. b), della legge 7 luglio 2016, n. 122). Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 23 luglio 2016, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del presente regime, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'art. 156 del TUIR deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 158, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo uni-

co (art. 24, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Nel caso in cui, nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo sopra determinato deve essere riportato nella **colonna 2** del presente rigo, oltre che nella colonna 3, limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

Nel rigo **RJ9, colonna 1**, vanno indicati i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, ricompresi in colonna 3, determinati a seguito del trasferimento all'estero dei beni di cui all'art. 158 del TUIR, qualora già in proprietà della società in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo **RJ9** devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR va aggiunto un importo determinato, con riferimento alle predette navi, secondo le regole esposte nelle istruzioni di colonna 3 del rigo **RJ9**, ferma restando l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).

In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta deve essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte.

Nel **rigo RJ10**, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateazione di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. La somma dei predetti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ11** vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete.

Nel **rigo RJ12**, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti componenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ15, colonna 1**, va riportato l'importo indicato nel rigo **RJ8**.

L'importo di rigo **RJ15, colonna 1**, al netto della somma degli importi di colonna 18A dei rigi da **RJ2** a **RJ7** di tutti i moduli compilati, va riportato nel rigo **RN1, colonna 2A**, del quadro **RN** ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'art. 115 o all'art. 116 del TUIR, nel rigo **TN1, colonna 2A**, del quadro **TN**.

Nel **rigo RJ15, colonna 1A**, va indicato il risultato della seguente somma algebrica, se negativo, senza essere preceduto dal segno "-":

$$RJ9, \text{ col. 3} + RJ10 + RJ11 - RJ12$$

Se tale somma algebrica risulta positiva, il relativo importo va riportato nel rigo **RF9**.

Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro **RF**. In tal caso, l'importo di rigo **RJ15, colonna 1A**, va riportato nel rigo **RF37**. In mancanza di dette attività, tale importo va riportato nel rigo **RN2** ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'art. 115 o all'art. 116 del TUIR, nel rigo **TN2**.

4.3 SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DI DEDUCIBILITÀ

I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della Tonnage tax devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro **RF**.

A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RJ16** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.

Nel rigo **RJ17**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.

Nel rigo **RJ18**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al rigo **RJ16** e quello di cui al rigo **RJ17**; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF31.

4.4 SEZIONE III - VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell'opzione ai fini dell'applicazione della Tonnage tax, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. L'obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione.

Ai fini della compilazione dei rigi da **RJ19** a **RJ21**, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Elementi del passivo") nei suddetti rigi.

In **colonna 1**, va indicato il valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione e, in **colonna 5**, il corrispondente valore fiscale iniziale.

Le **colonne 2** e **3**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.

In **colonna 4**, va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).

Le **colonne 6** e **7**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della Tonnage tax.

In **colonna 8**, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo o del passivo, derivante dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).

4.5 SEZIONE IV – DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La sezione va compilata per determinare il credito d'imposta spettante nel caso di locazione a scafo nudo di una o più navi, in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'art. 156 del TUIR, con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo (art. 157-bis, comma 1, del TUIR).

A tal fine, nel **rigo RJ22**, va indicato:

- in **colonna 1**, il totale degli importi esposti nella colonna 18A dei rigi da RJ2 a RJ7 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, il credito d'imposta spettante, pari al 24 per cento dell'importo di colonna 1;

Si precisa che qualora il soggetto dichiarante abbia optato per uno dei regimi di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l'importo di colonna 1 sarà attribuito ai soci pro quota. A tal fine, il reddito indicato nel predetto rigo RJ22, colonna 1, va riportato nel rigo TN4, colonna 6, mentre la colonna 2 non va compilata.

5. QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

5.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR (art. 167 del TUIR).

Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni previste dal comma 2 dell'art. 167 del TUIR:

- a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:

- a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui alle lett. a) e b) del capoverso precedente (comma 3, lett. a), dell'art. 167 del TUIR);
- b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR (comma 3, lett. b), dell'art. 167 del TUIR).

La disciplina dell'art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni (c.d. CFC):

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento;
- b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del comma 4 del citato art. 167.

La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Se tale condizione non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024.

Ai fini del calcolo della tassazione effettiva, rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. L'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'art. 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

La tassazione effettiva si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 167 del TUIR, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio (art. 167, comma 4-ter, del TUIR, "opzione per la modalità semplificata di calcolo").

Le disposizioni dell'art. 167 non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 possono interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. e). I predetti soggetti possono ritenere non applicabile tale disciplina anche nel caso in cui non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 1, lett. e), del medesimo art. 11 ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta positiva. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 3 del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 128, l'istanza di interpello può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell'art. 167 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018.

Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel predetto D.M. n. 429 del 2001 che, in particolare, all'art. 2, comma 2, stabilisce che i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del citato regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

Le imprese che, per effetto dell'art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, devono applicare le disposizioni dell'art. 167 del TUIR per le stabili organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro ove non ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167.

Qualora l'impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell'art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, è considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell'art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un'unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui al comma 5 dell'art. 167 del TUIR è data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell'ipotesi di cui al menzionato punto 2.4 in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

5.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC) per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.

Il presente quadro si compone di sei sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC;
- la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione II-B**, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- la **sezione III**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
- la **sezione IV**, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

5.3 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CONTROLLATO NON RESIDENTE

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j), di seguito "Provvedimento", ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L'opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata **"Monitoraggio"**, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento). Il "monitoraggio" può decorrere dall'acquisizione del controllo dell'entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l'applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d'imposta successivi.

Nei periodi in cui la tassazione di cui all'art. 167, comma 6, del TUIR, non trova applicazione, il "monitoraggio" dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) predetta tassazione (si vedano la Circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2022, n. 29, e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2024).

Conseguentemente, il reddito o la perdita che emergono dall'applicazione dell'art. 167, comma 7, del TUIR, vanno indicati nel presente quadro FC relativo alla singola CFC compilando:

- la sezione I;
- i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
- la sezione II-B, in caso di perdite residue;
- la sezione IV, in caso di interessi passivi.

Il reddito o la perdita virtuale che emergono applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedimento, vanno indicati in un altro modulo del presente quadro FC relativo alla medesima CFC compilando (anche nei periodi in cui trova applicazione la tassazione di cui all'art. 167, comma 6, del TUIR):

- la casella "Mod. CFC" della sezione I, dove va riportato il numero del modulo nel quale è dichiarato per tale CFC -il reddito/perdita calcolato applicando il comma 7 del citato art. 167;
- i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
- il rigo FC41 della sezione II-B, in caso di perdite residue;
- la sezione IV, in caso di interessi passivi.

La casella denominata **"art. 168-ter, comma 4"** deve essere barrata per le stabili organizzazioni all'estero che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5, del citato art. 167 (nei casi in cui l'impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il soggetto residente deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'art. 167. A tal fine, deve essere compilata la casella denominata **"Art. 167, comma 11"**, indicando uno dei seguenti codici:

- "1"** – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina CFC ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR;
- "2"** – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR.

In tal caso, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l'utile o la perdita dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma 4.

La casella denominata **"OICR"** deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell'ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall'OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno compilati i precedenti righe della sezione II-A del presente quadro.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile e va esercitata indicando il **codice 1** nella casella denominata "**Art. 167, comma 4-ter**"; il **codice 1** va indicato nella stessa casella anche nei moduli di tutti i periodi d'imposta di efficacia dell'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, indicando il **codice 2** nella predetta casella.

L'opzione è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), e comma 4-quater dell'art. 167 del TUIR; pertanto, in caso di più soggetti controllati, la casella va compilata su tutti i moduli. In tal caso, per tutti i soggetti controllati, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC2 (o FC3) per indicare l'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi (tale utile va riportato nella sezione III e non va assoggettato a tassazione separata). Se, in vigore dell'opzione, il soggetto controllante residente non abbia tracciato i valori fiscali, lo stesso potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti alla revoca o cessazione dell'opzione. In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero. Qualora intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il soggetto controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.

Nel **rigo FC1**, con riferimento al menzionato soggetto controllato non residente devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente (via, piazza, numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell'ipotesi di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5, dell'art. 167 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI);
- nel **campo 6**, nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizzazione per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 167 del TUIR, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione e nel campo 4 l'indirizzo completo del soggetto controllato non residente;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
- "4" – se il dichiarante detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili della CFC, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona (questo codice va utilizzato quando non è possibile utilizzare uno dei precedenti).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- "3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia, la quale possiede partecipazioni nella CFC;

- "5"** – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- "7"** – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa. Nel **campo 11**, nell'ipotesi di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.

In caso di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione del regime di cui all'art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017) nel **campo 12** va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nelle ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.

5.4 SEZIONE II A - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC

Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'IRES, fatta eccezione per le disposizioni di cui: all'art. 30 della legge n. 724 del 1994; all'art. 9 bis del decreto-legge n. 50 del 2017; all'art. 86, comma 4, del TUIR.

È, altresì, esclusa l'applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell'art. 84 del TUIR.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

5.5 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali della CFC dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Nel caso in cui il "monitoraggio" non venga attivato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 assumendo quali valori di partenza fiscali quelli emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR e senza tener conto di eventuali perdite o altre eccedenze relative ad esercizi precedenti. Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 2 il riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione V** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei rigi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti rigi del

quadro RF, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto, nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC20** le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF;
- nel **rigo FC31** le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF;
- nel **rigo FC33** il reddito o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC34**, va riportato nel **rigo FC35**.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno;

- nel **rigo FC36** va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
 - in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
 - in **colonna 3**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2.
- nel **rigo FC37** la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3.
- nel **rigo FC39** le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l'eventuale credito d'imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 24 novembre 2016).

5.6 SEZIONE II-B - PERDITE NON COMPENSATE

Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**. Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

In caso di opzione per il monitoraggio, le perdite memorizzate nella presente sezione nei periodi d'imposta in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 del citato art. 167 del TUIR, determinate secondo le disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 167, sono utilizzate a scomputo dei redditi dei periodi d'imposta successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d'imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 4.

Le perdite virtuali memorizzate nella presente sezione, determinate applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedimento, sono utilizzate a scomputo dei redditi virtuali dei periodi d'imposta successivi ai fini della verifica della condizione di cui alla lett. a) del predetto comma 4.

5.7 SEZIONE III - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE AI SOGGETTI PARTECIPANTI RESIDENTI

I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale;
- in **colonna 2** la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;

- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3** la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37. In caso di opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 4-ter dell'art. 167 del TUIR, va riportato l'utile indicato nel rigo FC2 sempre applicando il coefficiente di cui a colonna 2;
- in **colonna 4** la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del modello REDDITI SC o del modello REDDITI SP o del modello REDDITI ENC o del modello REDDITI PF.

5.8 SEZIONE IV - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del TUIR.

Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della compilazione dei rigi, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti rigi del quadro RF del modello REDDITI SC.

A tal fine nel **rigo FC71** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d'imposta;
- in **colonna 4**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta.
- in **colonna 5**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, utilizzando il codice 13;
- in **colonna 6**, l'eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.

Nel **rigo FC72**, vanno indicati, nelle colonne **da 1 a 5** gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi d'imposta; in **colonna 6**, va indicato l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.

In **colonna 7**, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo FC71, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma dell'importo delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, con il codice 13.

Nel **rigo FC73, colonna 1**, va indicato l'ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l'importo utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l'importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nelle **colonne da 2 a 5** va indicato il ROL dei periodi d'imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 2 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 – FC72, col. 1) e 0;
- in **colonna 3**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 3 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 – FC72, col. 1 – FC72, col. 2) e 0;

- in colonna 4, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{ col. } 4 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{ col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{ col. } 6 - FC72, \text{ col. } 1 - FC72, \text{ col. } 2 - FC72, \text{ col. } 3) \text{ e } 0$;
- in colonna 5, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{ col. } 5 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{ col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{ col. } 6 - FC72, \text{ col. } 1 - FC72, \text{ col. } 2 - FC72, \text{ col. } 3 - FC72, \text{ col. } 4) \text{ e } 0$.

Nel **rigo FC74**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71 e in colonna 7 del rigo FC72. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (non preceduto dal segno "meno");

Nel **rigo FC75** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del ROL di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo FC71;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo d'imposta successivo.

5.9 SEZIONE V - ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO

La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (**casella 2**).

6. QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

6.1 IRES

ATTENZIONE I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

L'art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un'agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti "rilevanti", la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste (di seguito "IRES premiale").

Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

Nei casi di decadenza dall'agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Il versamento dell'IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).

Nel **rigo RN1**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'art. 99, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1**;
- in **colonna 2A**, il risultato della seguente somma algebrica: (RJ15, col. 1 – RJ22, col. 1) + RS543, col. 2; si precisa che le perdite, di periodo e pregresse, non possono ridurre il predetto importo, che va riportato nel rigo RN6, colonna 2;
- in **colonna 3**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, col. 2), al netto dell'importo indicato in colonna 2.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita di rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se il valore assoluto del rigo RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 3, non preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN3**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM.
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RN4, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1, o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche) nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche nella **colonna 1** e nella **colonna 2**, e l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, da indicare anche in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite, computabili in diminuzione del reddito in misura piena, che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell'ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR) da indicare anche nella **colonna 3A**.

In particolare, va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all'ottanta per cento del suddetto reddito (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR).

In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato come richiamati dall'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento. In tal caso, le perdite vanno comunque espresse nelle rispettive colonne 1 e 2 a seconda della loro origine.

Si precisa che l'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la somma algebrica dei rigi da RN1, colonna 3, a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta di cui al rigo RN3. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, il computo delle perdite, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'art. 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell'aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d'imposta precedenti (art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025).

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

rigo RN1, col. 3 + rigo RN3, col. 3 – rigo RN6, col. 1

- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 3 a RN4, colonna 4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 2** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5 del TUIR. In colonna 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Si precisa che ai sensi del comma 56-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, la perdita del presente periodo d'imposta è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla suddetta perdita ridotto dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del citato comma 56-bis.

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito minimo di cui al rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 3, a RN4, colonna 4 a cui va sommato l'importo indicato nel rigo RN1, colonna 2A; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo della predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 3, a RN4, colonna 4 a cui va sommato l'importo indicato nel rigo RN1, colonna 2A;
- in **colonna 5**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165 fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 6**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo indicato nella colonna 2 e nella colonna 5 (ad eccezione del caso in cui sia barrata la casella "Art. 84, c. 1, TUIR - RS113"); ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024 il computo dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'ACE di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
- in **colonna 10**, l'ammontare di cui al rigo RS290, deducibile dal reddito complessivo netto;
- in **colonna 11**, il reddito imponibile pari alla seguente somma algebrica:

colonna 2 – colonna 5 – colonna 6 – colonna 10 + (RJ22, col. 1 + RS543, col. 3)

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up).

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta (da indicare in **colonna 2**) per effetto di provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN8A**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in **colonna 2**, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di **colonna 3** (per i soggetti che oltre all'IRES premiale usufruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in **colonna 4**, l'agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in **colonna 5**, l'imposta relativa all'imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell'importo di colonna 4.

Nel **rigo RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai rigi **RN7, RN8 e RN8A**. Nel **rigo RN9A**, va indicato il credito d'imposta indicato nel rigo RJ22, colonna 2 e nel rigo RS543, colonna 4.

Nel **rigo RN10, colonna 6**, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo pari alla differenza tra rigo RN9 e rigo RN9A, al netto degli utilizzi nel quadro RQ, tra le quali:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, comma 1, lett. e), del T.U. di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) effettuate mediante le modalità di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-novies), del TUIR;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS520 relativamente alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS152, relativamente alle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS523 relativamente alle spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- l'ammontare della detrazione spettante per investimenti in start-up di cui al rigo RS171, colonna 2 e RS172; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**;
- l'ammontare della detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 2**;
- l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 4**;
- l'ammontare della detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica indicata nel quadro RS, rigo RS422; tale importo va evidenziato anche in **colonna 5**.

Nel **rigo RN11, colonna 2**, va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra il rigo RN9 e la somma dei rigi RN9A e RN10, colonna 6.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'importo di rigo RN3, colonna 1.

Nel **rigo RN13** va indicata la somma dei crediti per imposte estere esposti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 8 e 9 dei rigi RS75 e RS76 (art. 167, comma 9 e comma 10 del TUIR), nonché nel rigo RF68, colonna 3.

Nel **rigo RN14** nei limiti dell'imposta netta (per i crediti di cui alle colonne 1 e 6), vanno indicati:

- in **colonna 1** i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, indicati nel rigo RS102;
- in **colonna 6**, il credito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo RS470;
- in **colonna 9**, gli altri crediti d'imposta, tra i quali:
- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR;

- il credito d'imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, pari all'imposta sostitutiva assoluta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati;
- il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. In tale colonna vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell'abrogato art. 107 del TUIR;
- in **colonna 10**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 6 e 9.

Nel **rigo RN15, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. La **colonna 1** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRES. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN23 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. L'importo di colonna 1 va riportato anche in colonna 2.

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11, colonna 2 e RN16.

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF68, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM relativo al precedente periodo d'imposta nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN21**, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell'eccedenza di cui al rigo RN19, al netto dell'importo indicato al rigo RN20 attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN12.

Nel **rigo RN22** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES;
- in **colonna 1A**, la quota degli acconti di colonna 2, versata a titolo di IRES premiale;
- in **colonna 1B**, la quota degli acconti di colonna 2, versata a titolo di maggior acconto (art. 1, comma 20, legge n. 207 del 2024);
- in **colonna 2**, l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, rigi da RK17 a RK19);
- in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11 per i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato;
- in **colonna 4**, l'importo relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive; che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (rigo RS462). Nella stessa colonna va indicato l'importo della maggiorazione dovuta per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13;
- in **colonna 5**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

- in **colonna 6** il risultato della seguente somma algebrica:

$$(RN22, \text{col. 1} + RN22, \text{col. 2} - RN22, \text{col. 3} + RN22, \text{col. 4} + RN22, \text{col. 5}).$$

Nel **rigo RN23** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'imposta la cui tassazione è rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR, riportato nel rigo TR2, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN25**;

- in **colonna 2A**, l'ammontare dell'imposta di colonna 3, dovuta a titolo di IRES premiale.

Nel **rigo RN23, colonna 3** o nel **rigo RN24** va indicato, rispettivamente, l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: $RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22, \text{col. 6}$.

L'importo di rigo RN23, colonna 3, va riportato nella colonna 1 del rigo RX1, mentre quello della colonna 2A va riportato in colonna 1A del rigo RX1.

Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l'importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. Nel caso in cui detto credito risulti maggiore dell'imposta a debito la differenza, in valore assoluto, va riportata nella colonna 2 del rigo RX1.

L'importo di rigo RN24, al netto dell'importo indicato nel rigo RN25, va riportato nel rigo RX1, colonna 2, del quadro RX. Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RX1 deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI.

6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 152 del TUIR (si veda il paragrafo 2.4.3. delle "Istruzioni generali dei modelli Redditi 2025").

A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro RN avendo cura di seguire le istruzioni qui riportate qualora prevedano diverse indicazioni rispetto a quelle già in precedenza fornite nella compilazione dei rigi.

Nel **rigo RN1, colonna 3**, va indicato il maggiore tra il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, col. 2) e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184; tale reddito va considerato al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria determinate nel quadro RH (tali perdite non possono comunque ridurre il reddito al di sotto del reddito esente e/o del reddito minimo). Il rigo RN1, colonna 2, non va compilato. Se è compilata la colonna 1 del rigo RS184 (reddito esente da ZFU) il **rigo RN2** non va compilato.

La colonna 3 del rigo RN3 non va compilata.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{rigo RN1, col. 3} - (\text{maggiore importo tra rigo RS125 e rigo RF58, col. 3})$$

- in **colonna 4**, il reddito d'impresa al netto delle perdite scomputabili a cui va sommato l'importo di colonna 2A del rigo RN1, comunque non inferiore al reddito minimo di cui al rigo RS125;
- in **colonna 5**, il maggior importo tra il reddito (o la perdita) di partecipazione di cui al rigo RH16 e il reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184;
- in **colonna 6**, la somma degli altri redditi derivanti dai quadri RA, RB, RT e RL;
- in **colonna 7**, l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito com-

piessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nel quadro RF. In tale rigo vanno, altresì, indicati i canoni di locazione non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti successivamente nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 26, comma 1, del TUIR).

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del reddito minimo derivante dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) come risulta dal quadro RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nel quadro RS, rigo RS125 o quadro RF, rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 4**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'art. 99, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, legge n. 112 del 2016);
- in **colonna 5**, l'ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative di cui ai righe RS164 e RS165;
- in **colonna 6**, fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RF e RH, al netto dell'importo indicato in colonna 5, l'ammontare della deduzione "ACE", di cui al rigo RS113, colonna 12 (ad eccezione del caso in cui sia barrata la casella "Art. 84, c. 1, TUIR - RS113");
- in **colonna 7**, l'ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 diminuito degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6;
- in **colonna 8**, i crediti d'imposta pari alla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN3;
- in **colonna 9**, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma delle colonne 7 e 8, l'importo degli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo d'imposta (art. 10, comma 1, lettere a) e g), del TUIR). Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza Start-up");
- in **colonna 11**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

colonna 7 + colonna 8 – colonna 9 – colonna 10 + rigo RS174, colonna 4 + (RJ22, col. 1 + RS543, col. 3).

Nel **rigo RN10**, colonna 6, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo pari alla differenza tra rigo RN9 e rigo RN9A, tra le quali il 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15, indicato in colonna 3.

Nel **rigo RN11**, colonna 1, va indicato, l'importo pari al 19 per cento di oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione.

Nel **rigo RN14**, nei limiti dell'imposta netta, vanno indicati:

- in **colonna 2**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art bonus"), di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS251, colonna 1, e a un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo;
- in **colonna 3**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola ("School bonus") di cui all'art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari all'importo indicato nel rigo RS252, colonna 1;
- in **colonna 4**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ("Sport bonus"), pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS253, colonna 1;
- in **colonna 5**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica ("Bonus bonifica ambientale"), pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS254, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo;
- in **colonna 7**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, di cui all'art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS255, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, diminuita dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo RS255;
- in **colonna 8**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore (Social bonus), di cui all'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS256, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo;

- in **colonna 9**, gli altri crediti d'imposta.

L'importo indicato in **colonna 1** del **rigo RN15** non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei rigi da RH1 a RH4).

7. QUADRO RM - REDDITI E UTILI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (ART. 167 DEL TUIR) - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI

7.1 SEZIONE I-A - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA

La presente sezione I-A deve essere compilata:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di un soggetto controllato non residente ai sensi dell'art. 167, comma 6 del TUIR (c.d. CFC), dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. REDDITI relativo al presente periodo d'imposta dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di quest'ultima;
- 2) nel caso di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) per la quale non sussista l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine "CFC" si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto);
- 3) nel caso in cui al dichiarante sia stata attribuita, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 4) nel caso in cui al dichiarante sia stata attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 5) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei rigi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (comma 8 dell'art. 167 del TUIR).

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC dei quali possiede partecipazioni deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna CFC.

Pertanto, nei **rigi da RM1 a RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nella sezione II - A del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi della CFC ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata unicamente nelle ipotesi sub 3) e sub 4), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipi in qualità di socio o associato e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del Mod. REDDITI relativo al presente periodo d'imposta. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN9 e il reddito imponibile di col. 11 del rigo RN6, comunque non infe-

riore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. In caso applicazione della disciplina CFC agli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) non residenti in Italia l'aliquota è pari al 26 per cento.

- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
 - in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
 - in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
- La casella di **colonna 7** deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all'estero (art. 168-ter del TUIR).

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM1 a RM4;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo "Acconti" delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "meno") e riportare lo stesso nel rigo RX5, quadro RX, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 8 e 9 dei rigi RS75 e RS76 del quadro RS (art. 167, commi 9 e 10 del TUIR) può essere utilizzato a scomputo dell'imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 6.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente prospetto devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto e secondo acconto, rispettivamente, il codice tributo 2115 e il codice tributo 2116.

7.2 SEZIONE I-B - UTILI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE DEL 15 PER CENTO

La presente sezione I-B deve essere compilata nel caso in cui, il soggetto controllante, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, ha optato di corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi (art. 167, comma 4-ter, del TUIR). Tale opzione consente di considerare la tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 167 del TUIR, non inferiore al 15 per cento.

A tal fine il soggetto controllante deve compilare un rigo per ogni soggetto controllato non residente. Quindi, nei **rigi da RM6 a RM9**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato l'utile della CFC nella sezione II - A del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina l'utile della CFC ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, l'utile imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del Mod. REDDITI relativo al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 15 per cento all'importo di cui alla colonna 2.

Nel **rigo RM10**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 3 dei rigi da RM6 a RM9;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;

- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo "Acconti" delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "meno").

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente prospetto devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta dovuta vanno utilizzati i codici tributo 4080 (primo acconto), 4081 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 4082 (saldo).

7.3 SEZIONE II - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Per le istruzioni al presente prospetto si rinvia a quelle del medesimo prospetto contenuto nel quadro RM del modello REDDITI Enti non commerciali.

8. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE

8.1 SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O DI AZIENDE IN FAVORE DI CAF

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ1 e RQ2.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ6**;
- l'eccedenza dell'IRES, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

8.2 SEZIONE II - IMPOSTA D'INGRESSO NEL REGIME SIIQ E SIINQ

La sezione va compilata dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale civile e fiscale previsto dall'art. 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIIQ o SIINQ) attraverso l'apposita comunicazione approvata con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2015.

L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con l'aliquota del 20 per cento.

Ai sensi del comma 129 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione.

In ambedue i casi il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta (comma 127, art. 1, legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

Si precisa infine che, per effetto dell'art. 4 del decreto citato, tra gli immobili vi rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria.

La sezione non deve essere compilata qualora la società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, abbia incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al suddetto valore normale. L'imposta d'ingresso è applicata dalla società che ha presentato l'opzione in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 133 del 2014). Si precisa che qualora l'accesso al regime speciale non si realizzi, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine nel **rigo RQ9** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle plusvalenze realizzate su immobili nonché sui diritti reali su immobili destinati alla locazione;
- in **colonna 2**, l'importo delle minusvalenze sui medesimi beni e diritti;
- in **colonna 3**, l'importo imponibile delle plusvalenze residue dato dalla differenza delle due precedenti colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo di colonna 3 (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la base imponibile di colonna 3;
- in **colonna 5A**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso in misura piena che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell'ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio (art. 182, comma 3, del TUIR);
- in **colonna 6**, l'ammontare imponibile netto risultante dallo scomputo delle predette perdite di colonna 4, 5 e 5A dall'importo di colonna 3;
- in **colonna 7**, l'imposta sostitutiva d'ingresso al regime speciale pari al 20 per cento dell'importo di colonna 6 da versare.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ o SIINQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa ai periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RQ9, colonna 8**, va indicato l'importo relativo alla rata annuale. L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

8.3 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SIIQ E SIINQ

La sezione va compilata dalle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. "white list"), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, anche mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006); a seguito della abrogazione dell'art. 168-bis del TUIR il riferimento alla c.d. "white list" si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La sezione va, inoltre, compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta del 20 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Le disposizioni fiscali del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

L'imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 133 del 2014).

Qualora l'accesso al regime speciale non si realizzi, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ10** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006 (importo di rigo RF105, se positivo);
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1.

Nei **righe da RQ11 a RQ12** va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel **rigo RQ13, colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare a imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righe da RQ11 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso nel **rigo RQ14**, va indicato l'importo della prima rata.

L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i righe non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

8.4 SEZIONE VI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO (ART. 176 DEL TUIR)

La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. In particolare, per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale o unitario) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni previste all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente successivamente alle modifiche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. E' prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta dell'IRES e dell'IRAP, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo art. 16, comma 1. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l'opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando:

- ai fini IRES nel **rigo RQ23**, in **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 18 per cento all'importo di colonna 1; in **colonna 4**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'eventuale addizionale o maggiorazione (la cui percentuale va indicata in **colonna 3**); in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.
- ai fini IRAP nel **rigo RQ24**, in **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 3 per cento all'importo di colonna 1; in **colonna 3**, la differenza, se positiva, tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al dichiarante e quella prevista per le imprese industriali; in **colonna 4**, l'ulteriore imposta sostitutiva calcolata applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota di colonna 3; in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

Nel caso in cui il soggetto eserciti l'attività nel territorio in più regioni con applicazione di diverse aliquote IRAP, occorre compilare più righe riportando nelle colonne 1, 3, 4 gli importi richiesti; le colonne 2 e 5 vanno, invece, compilate nel primo modulo.

Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, utilizzando i codici tributo 1865 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi) e 1866 (imposta sostitutiva dell'IRAP).

8.5 SEZIONE VII – RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE E AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE

La presente sezione è riservata ai contribuenti che optano:

- per il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (sezione VII-A);

- per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 199 del 2025 (sezione VII-B).

SEZIONE VII-A - RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE EMERSE IN SEDE DI CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

I contribuenti possono riallineare le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle seguenti fattispecie:

- A) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- B) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- C) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- D) variazione dei principi contabili nazionali;
- E) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- F) applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR;
- G) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonché tra i soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto.

Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni straordinarie di cui alla citata lettera g). Dalla presente disciplina sono escluse le divergenze strutturali cioè quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 192 del 2024).

La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo.

Nel **rigo RQ25** va indicato:

- ai fini dell'IRES, in **colonna 1**, l'ammontare delle divergenze positive, in **colonna 2**, l'ammontare delle divergenze negative, e in **colonna 3**, l'ammontare del saldo delle divergenze tra valori contabili e fiscali rilevante ai fini dell'IRES;
- ai fini dell'IRAP, in **colonna 4**, l'ammontare delle divergenze positive e, in **colonna 5**, l'ammontare delle divergenze negative e, in **colonna 6**, l'ammontare del saldo delle divergenze tra valori contabili e fiscali rilevante ai fini dell'IRAP.

Qualora, ai fini IRES, il saldo di colonna 3 sia negativo, l'ammontare è deducibile per quote costanti, nel quadro RF, rigo RF55, codice 11.

Qualora, ai fini IRAP, il saldo di colonna 6 sia negativo, l'ammontare è deducibile per quote costanti, nel quadro IC, rigo IC73, del modello IRAP.

Il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.

Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

In luogo dell'applicazione delle disposizioni sul riallineamento sulla totalità delle divergenze, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attività o passività patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta (art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2024).

Il riallineamento non può essere attuato con riferimento alle divergenze strutturali nonché ai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del TUIR, ad essi applicabili.

Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo art. 16.

Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

A tal fine nei **rigli RQ26 e RQ27** vanno indicati:

- in **colonna 1**, la denominazione della singola fattispecie per la quale si è optato per il riallineamento;
- in **colonna 2**, la corrispondente divergenza rilevante ai fini dell'IRES e in **colonna 3** la corrispondente divergenza rilevante ai fini dell'IRAP.

Nel **rigo RQ28** va indicato:

- ai fini IRES, in **colonna 1**, la somma degli importi positivi della colonna 2 dei rigli RQ26 e RQ27 di tutti i moduli compilati; in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 18 per cento all'importo di colonna 1; in **colonna 4**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'eventuale addizionale o maggiorazione (la cui percentuale va indicata in **colonna 3**); in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4;
- ai fini IRAP, in **colonna 8**, la somma degli importi positivi della colonna 3 dei rigli RQ26 e RQ27 di tutti i moduli compilati; in **colonna 10**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 3 per cento all'importo di colonna 8; in **colonna 11**, la differenza, se positiva, tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al dichiarante e quella prevista per le imprese industriali; in **colonna 12**, l'ulteriore imposta sostitutiva calcolata applicando all'importo di colonna 8 l'aliquota di colonna 11; in **colonna 13**, la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 12.

Qualora si sia optato per assoggettare a tassazione la totalità delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i rigli RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28:

- ai fini IRES, in **colonna 1**, l'importo totale del riallineamento pari all'importo positivo di colonna 3 del rigo RQ25 e, in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria IRES; in **colonna 4**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'eventuale addizionale o maggiorazione (la cui percentuale va indicata in **colonna 3**); in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4;
- ai fini IRAP, in **colonna 8**, l'importo totale del riallineamento pari all'importo positivo di colonna 6 del rigo RQ25 e, in **colonna 10**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria (la cui percentuale va indicata in **colonna 9**).

Nel rigo RQ28, in **colonna 6** e in **colonna 14**, va indicata l'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, qualora la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta; tale importo può essere utilizzato a scomputo degli importi indicati, rispettivamente, in colonna 5 e in colonna 13.

Nel caso in cui il soggetto eserciti l'attività nel territorio di più regioni con applicazione di diverse aliquote IRAP, occorre compilare più rigli RQ28 riportando nelle colonne da 8 a 12 gli importi richiesti; le colonne 13, 14 e 15 vanno, invece, compilate nel primo modulo.

Le imposte dovute sopra determinate e indicate ai fini IRES e IRAP rispettivamente nella **colonna 7** e nella **colonna 15** devono essere versate in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Per il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- 1817 (IRES) e 1868 (IRAP) in caso di riallineamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2024;
- 1818 (IRES) e 1869 (IRAP) in caso di riallineamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024.

SEZIONE VII-B - AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ha dettato le disposizioni di attuazione della presente disciplina.

L'affrancamento avviene con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

A tal fine, nel **rigo RQ29**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in **colonna 2**, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10 per cento, all'importo di colonna 1; tale imposta è versata utilizzando il codice tributo "1867", obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in **colonna 3**, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

8.6 SEZIONE VIII - RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DA RECUPERARE O CONFERIMENTI

Sono tenuti alla compilazione della sezione i soggetti che hanno esercitato, per effetto dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, l'opzione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, e che ai sensi dell'articolo 81, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riliquidano l'imposta sostitutiva versata in un periodo d'imposta precedente.

Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lett. a), a-bis) e b) del comma 23 citato e riguardano, in particolare:

1. le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del TUIR, le quali fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito;
2. la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità risulti inferiore a quella esistente all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali o esistente all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati; in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta sul reddito.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:

- nel **rigo RQ33, colonna 1**, l'ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ34, colonna 1**, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad imposta sostitutiva (vedi punto 2). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ35**, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei rigi RQ33 e RQ34. Tale importo è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

Si precisa, infine, che in caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze dei beni per i quali è stato effettuato il riallineamento, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario. In tale ipotesi, nel **rigo RQ36** occorre indicare il codice fiscale del soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare tante sezioni quanti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codice fiscale.

Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze, occorre anche barrare l'apposita casella **"Conferimento"** posta a margine della presente sezione. In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel primo modulo.

8.7 SEZIONE XI - IMPOSTA ADDIZIONALE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

La **sezione XI** va compilata dagli intermediari finanziari escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d'Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Tali soggetti applicano un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR.

La sezione va compilata anche dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del TUIR e dai soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR. Quest'ultimi assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento.

I soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Nel **rigo RQ43** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare all'addizionale del 3,5 per cento; in tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Ai fini della determinazione dell'importo da indicare relativo al credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM, si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il reddito da indicare nella presente colonna non tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate nel quadro RF e relative all'applicazione dell'art. 96 del TUIR in quanto valgono, a tali fini, le variazioni fiscali determinate nei righi da RQ44 a RQ47A;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di cui in colonna 3 (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la quota di reddito di colonna 3 che è possibile ridurre tenendo conto della disposizione di cui all'art. 30, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- in **colonna 5A**, l'ammontare delle perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell'ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR);
- in **colonna 6**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS168A, colonne 1, 2 e 3, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}]$$

- in **colonna 7**, l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS114, colonna 5, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione (ad eccezione del caso in cui sia compilata la casella "Art. 84, c. 1, TUIR - RS114" nel rigo RS114, con i codici 2 o 3):

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}]$$

- in **colonna 8**, l'ammontare deducibile dal reddito complessivo netto di cui al rigo RS290, colonna 5, e di cui al rigo RS294, colonne da 1 a 4, fino a concorrenza della seguente differenza:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}]$$

- in **colonna 9**, l'imponibile pari al risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}] - [\text{colonna 8}]$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 di cui al rigo RS176, colonna 1 ("Recupero per decadenza" Start-up).

- in **colonna 10**, l'imposta corrispondente al reddito imponibile, pari al 3,5 per cento dell'importo della colonna 9. L'imposta è aumentata dell'importo degli interessi di cui al rigo RS176, colonna 2 ("Recupero per decadenza" Start-up);
- in **colonna 11**, la detrazione per investimenti in start up pari alla somma degli importi di cui al rigo RS171, colonna 2, di tutti i moduli compilati e di cui al rigo RS172, colonne 2, 3 e 4, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o della maggiorazione IRES "soggetti di comodo";
- in **colonna 12**, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o della maggiorazione IRES "soggetti di comodo";

- in **colonna 13**, l'importo delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN) al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" comprese la detrazione per investimenti in start up di colonna 11 e la detrazione per erogazioni liberali in favore dei partiti politici di colonna 12, fino a concorrenza dell'importo di colonna 10;
- in **colonna 14**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra la colonna 10 e la colonna 13;
- in **colonna 15**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per imposte estere e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o della maggiorazione IRES "soggetti di comodo";
- in **colonna 16**, fino a concorrenza della colonna 14, al netto dell'importo della colonna 15, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o della maggiorazione IRES "soggetti di comodo";
- in **colonna 17**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 18**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 19**, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 20**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 21**, l'importo della maggiorazione IRES, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva:

colonna 14 – colonna 15 - colonna 16 – colonna 17 + colonna 18 - colonna 19 – colonna 20

L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 22**, senza essere preceduto dal segno meno.

L'imposta addizionale per gli intermediari finanziari deve essere versata con i seguenti codici tributo: "2041" per l'acconto prima rata, "2042" per l'acconto seconda rata o unica soluzione e "2025" per il saldo.

RF4I successivi righi da RQ44 a RQ47A devono essere compilati ai fini del calcolo degli ammontari degli interessi passivi deducibili, dell'eccedenza di ROL riportabile, degli interessi attivi riportabili (art. 96 del TUIR) e non riportabili (art. 84 del TUIR).

Si considerano richiamate le istruzioni fornite al paragrafo 3.7 del quadro RF.

8.8 SEZIONE XII - TASSA ETICA

La sezione va compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il medesimo art. 31 del predetto decreto-legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RQ49** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicata l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in **colonna 4** l'eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.

Nella **colonna 5**, va indicata la somma degli acconti versati.

La **colonna 6** e la **colonna 7** vanno compilate per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 3} + \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito).

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel quadro RX, rigo RX22, colonna 2.

I versamenti vanno effettuati coi seguenti codici tributo: "2004" per l'acconto prima rata; "2005" per l'acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; "2006" per il saldo.

8.9 SEZIONE XIII - FONDI PER RISCHI SU CREDITI TRASFERITI AL "FONDO RISCHI BANCARI GENERALI"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RQ50**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo del fondo rischi su crediti già oggetto di trasferimento al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ51**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo del fondo rischi su crediti già oggetto di trasferimento al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ52**, va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigi RQ50 e RQ51;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 - "Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

8.10 SEZIONE XIV - RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA

La presente sezione va compilata dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209. L'imposta è applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore

della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. L'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,50 per cento. Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR. Se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il limite previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 209 del 2002 delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

Nel **rigo RQ53** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive;
- in **colonna 2**, l'imposta dovuta, pari allo 0,50 per cento dell'importo di colonna 1;
- in **colonna 3**, l'imposta da versare. Se l'ammontare del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'importo di colonna 2, eccede il limite suddetto delle riserve matematiche, l'imposta da versare è pari all'importo di colonna 2 ridotto di tale eccedenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013).

Il versamento dell'imposta è dovuto fino a concorrenza del limite percentuale previsto, scomputando i versamenti relativi all'imposta sul valore dei contratti assicurativi, di cui all'art. 68 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, già effettuati sulla base delle certificazioni prodotte dall'intermediario.

8.11 SEZIONE XVII - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Il prospetto deve essere compilato dalle società che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera dd-bis), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

, Per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento (21 per cento dal 2026) (art. 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001).

Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del citato TUIR con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

I contribuenti possono optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 18 per cento relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti

iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 2001).

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 novembre di ciascun anno e può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla predetta data del 30 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata (si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 ottobre 2011).

A tal fine nei righe **RQ58** e **RQ59** devono essere distintamente indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun proprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione dei predetti righe, in particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il valore del terreno rivalutato al 1° gennaio dell'anno d'imposta della presente dichiarazione risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari al 18 per cento dell'importo di colonna 1.

La **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Nel rigo **RQ60** devono essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

In particolare, indicare nel **rigo RQ60**:

- in **colonna 1**, il valore della partecipazione rivalutato al 1° gennaio dell'anno d'imposta della presente dichiarazione risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti negoziati, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari al 18 per cento o al 21 per cento dell'importo di colonna 1.

La **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Qualora il contribuente provveda a effettuare una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio, può scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1 del 22 gennaio 2021).

8.12 SEZIONE XVIII - MAGGIORAZIONE IRES PER I SOGGETTI DI COMODO

L'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha previsto una maggiorazione di 10,5 punti percentuali all'aliquota dell'IRES di cui all'art. 75 del TUIR.

La maggiorazione è dovuta dai soggetti:

- indicati nell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui ai punti precedenti, devono dichiarare una quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994; su detta quota di reddito, infatti, trova comunque applicazione la maggiorazione.

Ai sensi del comma 36-sexies del citato articolo 2, i soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del TUIR, as-

soggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

Il suddetto comma trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da uno dei soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, qualora il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del TUIR.

Inoltre, il successivo comma 36-octies prevede che i soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 o 116 del TUIR, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Nel **rigo RQ62** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare alla maggiorazione del 10,5 per cento, compreso il reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994; in tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Ai fini della determinazione dell'importo da indicare relativo al credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM, si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il reddito da indicare nella presente colonna non tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate nel quadro RF e relative all'applicazione dell'art. 96 del TUIR in quanto valgono, a tali fini, le variazioni fiscali determinate nei righi da RQ63 a RQ66A;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di cui in colonna 3 (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la quota di reddito di colonna 3 che è possibile ridurre tenendo conto della disposizione di cui all'art. 30, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nel caso in cui le società partecipate, di cui all'art. 5 del TUIR, di comodo abbiano imputato alla società dichiarante quote di reddito ricevute, a loro volta, da altre società trasparenti aderenti al CPB, le perdite da indicare nella presente colonna non possono eccedere il maggiore importo tra la quota di reddito minimo e la quota di soglia di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 13 del 2024 imputata da dette società;
- in **colonna 5A**, l'ammontare delle perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell'ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR);
- in **colonna 6**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS167, colonne 2 e 3, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:
[colonna 3] – [colonna 4] – [colonna 5] – [colonna 5A]
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS114, colonna 2, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione (ad eccezione del caso in cui sia compilata la casella "Art. 84, c. 1, TUIR- RS114" nel rigo RS114, con i codici 1 o 3):

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}]$$

- in **colonna 8**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 5, e di cui al rigo RS292, colonne da 1 a 4, fino a concorrenza della seguente differenza:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}]$$

- in **colonna 9**, l'imponibile pari al risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 5A}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}] - [\text{colonna 8}]$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019 di cui al rigo RS175, colonna 1 ("Recupero per decadenza" Start-up).

- in **colonna 10**, l'imposta corrispondente al reddito imponibile, pari al 10,5 per cento dell'importo della colonna 9. L'imposta è aumentata dell'importo degli interessi di cui al rigo RS175, colonna 2 ("Recupero per decadenza" Start-up);
- in **colonna 11**, la detrazione per investimenti in start up pari alla somma degli importi di cui al rigo RS171, colonna 2, di tutti i moduli compilati e di cui al rigo RS172, colonne 2, 3 e 4, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES (art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- in **colonna 12**, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES;
- in **colonna 13**, l'importo delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN) al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES comprese la detrazione per investimenti in start up di colonna 11 e la detrazione per erogazioni liberali in favore dei partiti politici di colonna 12, fino a concorrenza dell'importo di colonna 10;
- in **colonna 14**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra la colonna 10 e la colonna 13;
- in **colonna 15**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per imposte estere e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES;
- in **colonna 16**, fino a concorrenza della colonna 14, al netto dell'importo della colonna 15, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES;
- in **colonna 17**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 18**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 19**, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 20**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 21**, l'importo della maggiorazione IRES, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva:

$$\text{colonna 14} - \text{colonna 15} - \text{colonna 16} - \text{colonna 17} + \text{colonna 18} - \text{colonna 19} - \text{colonna 20}$$

L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 22**, senza essere preceduto dal segno meno.

I successivi righi da RQ63 a RQ66A devono essere compilati ai fini del calcolo degli ammontari degli interessi passivi deducibili, dell'eccedenza di ROL riportabile, degli interessi attivi riportabili (art. 96 del TUIR) e non riportabili (art. 84 del TUIR).

Si considerano richiamate le istruzioni fornite al paragrafo 3.7 del quadro RF.

8.13 SEZIONE XX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

La sezione va compilata dai titolari, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità e che esercitano l'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell'IRES e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRES. Per il versamento dell'imposta dovuta va utilizzato il codice tributo 1847.

In particolare, nel rigo **RQ70** indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo indicato in colonna 1.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa compilando il quadro RF devono escludere dall'utile d'esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio e nel rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

L'acconto relativo all'IRES e alle relative addizionali o maggiorazioni è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 49-bis.

8.14 SEZIONE XXI - ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI IVA - ISA

I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RQ80** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella **colonna 2** la relativa imposta.

I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nel quadro RF.

8.15 SEZIONE XXII - ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

La sezione deve essere compilata dalle società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data. Tali soggetti possono applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 35 a 41, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, entro la medesima data, ed hanno applicato l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP (art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L'esercizio dell'opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).

L'imposta sostitutiva è pari:

- all'8 per cento ovvero;
- al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall'importo di quelle positive sulla quali è applicabile l'imposta sostitutiva (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).

Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2024, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024 ovvero che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2025, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 del 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi dell'art. 1, comma 33, della legge n. 207 del 2024 o dell'art. 1, comma 37, della legge n. 199 del 2025, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Nel **rigo RQ94** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RQ95** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei righe RQ94 e RQ95 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti righe.

Nel **rigo RQ96** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righe RQ94 e RQ95; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell'art. 1, comma 36, della legge n. 199 del 2025.

I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di **colonna 2**.

Nel **rigo RQ97** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell'art. 1, comma 36, della legge n. 199 del 2025.

Il versamento per i soggetti che si avvalgono della legge n. 199 del 2025 è effettuato, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2026, il 60 per cento dell'imposta sostitutiva; la restante parte è versata entro il 30 novembre 2026.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate nonché dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta vanno utilizzati, rispettivamente, i codici tributo 1836 e 1837.

8.16 SEZIONE XXIII – RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI E RISERVE DI UTILE

La presente sezione è utilizzata dai soggetti che:

- hanno esercitato l'opzione nel modello Redditi 2023 per l'integrale esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato degli utili e delle riserve di utile

non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022);

- hanno assoggettato i predetti utili a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota ridotta di 3 punti percentuali, rispetto all'aliquota del 9 per cento o, per i contribuenti in regime di trasparenza a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR), all'aliquota del 30 per cento;
- sono decaduti dall'opzione per l'imposta sostitutiva agevolata in quanto non sono state rispettate le condizioni indicate nell'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023.

In tal caso deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 9 per cento (o del 30 per cento) e l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota ridotta del 6 per cento (o del 27 per cento).

Nel **rigo RQ98** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali è stata esercitata l'opzione (di cui alla colonna 6 dei rigi da RQ98 a RQ100 del modello Redditi 2023) e sono venute meno le condizioni di applicazione dell'aliquota ridotta;
- in **colonna 2**, l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta pari al 3 per cento applicato all'ammontare indicato in colonna 1, maggiorato del 20 per cento e dei relativi interessi.

Il versamento di detto importo è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, utilizzando il codice tributo 1725.

8.17 SEZIONE XXIV – IMPOSTA STRAORDINARIA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANCHE

Per l'anno 2023 è stata istituita una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104).

Il comma 5-bis dell'art. 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che, in luogo del versamento dell'imposta, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, poteva essere costituita una riserva, non distribuibile, pari a un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta.

In caso di distribuzione della predetta riserva, l'imposta è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.

Al fine di rappresentare eventuali movimentazioni nella composizione della riserva o del fondo di dotazione della stabile organizzazione, con riferimento alle voci vincolate, nei **rigi da RQ100 a RQ103** vanno indicati, in ogni periodo d'imposta a decorrere da quello in corso al 1° gennaio 2024:

- in **colonna 1**, la descrizione della voce vincolata, in luogo del versamento dell'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo della voce vincolata di cui a colonna 1, come risultante dalla dichiarazione precedente qualora il vincolo sia stato posto in precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio;
- in **colonna 4**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio;
- in **colonna 5**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 2 a 4.

Nel **rigo RQ104** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi indicati in colonna 5 dei rigi da RQ100 a RQ103 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, l'imposta straordinaria maggiorata da versare, in caso di distribuzione della riserva, entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

L'imposta straordinaria va versata utilizzando il codice tributo 2717.

Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023 può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

L'aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Per i soggetti che hanno applicato il predetto contributo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023.

A tal fine nel **rigo RQ105** va indicato:

- in **colonna 1**, la riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025;
- in **colonna 2**, l'importo del contributo straordinario.

Il contributo straordinario deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, utilizzando l'apposito codice tributo.

8.18 SEZIONE XXV - REGIME AGEVOLATO PRIMO INSEDIAMENTO IMPRESE GIOVANILI IN AGRICOLTURA

La sezione va compilata dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un'attività d'impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l'opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES, delle relative addizionali e dell'IRAP, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

L'agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 36 del 2024.

La **casella** denominata "**Assenza reddito**" va barrata se il reddito d'impresa derivante dall'attività agricola è negativo o pari a zero.

In particolare, nel **rigo RQ106** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del reddito d'impresa derivante dall'attività agricola, già ricompreso nel quadro RF;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in **colonna 4**, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l'importo delle perdite d'impresa maturate nel presente periodo d'imposta; detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
- in **colonna 5**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4;
- in **colonna 6**, l'eccedenza di imposta derivante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'eccedenza di imposta di cui alla colonna 6 che è stato utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione in compensazione mediante mod. F24;
- in **colonna 8**, l'ammontare degli acconti versati;
- in **colonna 9**, l'importo dell'imposta a debito corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva: col. 5 – col. 6 + col. 7 – col. 8;
- in **colonna 10**, l'importo dell'eventuale imposta a credito corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora negativa: col. 5 – col. 6 + col. 7 – col. 8. L'importo del credito va riportato nella presente colonna senza essere preceduto dal segno meno.

I versamenti vanno effettuati coi seguenti codici tributo: "4086" per l'acconto prima rata; "4087" per l'acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; "4088" per il saldo.

8.19 SEZIONE XXVI – IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

La presente sezione va utilizzata per la liquidazione dell'imposta sul valore delle crypto-attività prevista dall'art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono crypto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. L'imposta si applica sulle crypto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi utilizzando il codice tributo 1727 (Risoluzione n. 36/E del 2023). La base imponibile è costituita dal valore delle crypto-attività al termine di ciascun periodo d'imposta rilevato dalla piattaforma dell'exchange, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime crypto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività. Qualora le crypto-attività non siano più possedute al termine del pe-

riodo d'imposta si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Come previsto dall'art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di crypto-attività cointestate. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. L'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Nei righi **RQ107** e **RQ108** indicare:

- in **colonna 1**, il valore della crypto-attività determinato al termine dell'esercizio o al termine del periodo di detenzione;
- in **colonna 2**, il numero di giorni di detenzione;
- in **colonna 3**, la quota di possesso;
- in **colonna 4**, l'imposta calcolata;
- in **colonna 5**, l'eventuale credito di imposta pari all'imposta patrimoniale pagata a titolo definitivo nello Stato estero, per un importo non superiore all'imposta calcolata di cui alla colonna 4;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta pari all'importo di colonna 4 meno colonna 5.

Nel caso in cui i precedenti righi non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Il rigo **RQ109** deve essere compilato, solo sul Mod. n. 1, per determinare l'imposta dovuta ed eventualmente da versare. In particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 6 dei rigi RQ107 e RQ108 di tutti i moduli compilati. Il totale da riportare nella presente colonna non può essere superiore a 14.000 euro;
- in **colonna 2**, l'eventuale credito dell'imposta sostitutiva che risulta dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;
- in **colonna 3**, l'importo del credito di cui a colonna 2 eventualmente compensato utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare degli acconti versati con il modello F24.

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 1} - \text{col. 2} + \text{col. 3} - \text{col. 4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 5** e nel rigo RX36, colonna 1.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 6** e nel rigo RX36, colonna 2.

Per il versamento dell'imposta va utilizzato il codice tributo 1727.

9. QUADRO RI - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

9.1 GENERALITÀ

I rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari sono soggetti ad un'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta (sistema di tassazione per maturazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 introdotto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47). L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta i redditi derivanti da investimenti qualificati indicati al comma 89 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del citato art. 1 della legge di bilancio 2017 da parte delle forme di previdenza complementare.

Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad

imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al citato comma 89 entro novanta giorni dal rimborso.

La dichiarazione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 252 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare) e quella dei fondi interni (accantonati per fini previdenziali) è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell'art. 2117 del codice civile.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 e all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

9.2 SEZIONE I

Il prospetto va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 252 del 2005;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali.

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, sul risultato netto determinato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 252, costituito dalla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

Per i proventi derivanti da quote o azioni di OICR spetta un credito d'imposta, nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta, che concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta, è riconosciuto solo per i proventi derivanti da quote o azioni dei predetti OICR, possedute alla data del 30 giugno 2011, fino a concorrenza della differenza positiva, eventualmente esistente, fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (vedi le disposizioni di carattere transitorio dell'art. 2, comma 77, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225).

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 252 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 252.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 252, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato, nel limite massimo dell'imposta sostitutiva applicata sull'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d'imposta così conseguito - evidenziato nel campo 16 e/o 26 - non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi.

Nel **riga RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo. Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **righe RI2 e RI3**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data (al netto di quella dovuta di cui al campo 3);
- nel **campo 3**, l'imposta sostitutiva versata e quella accantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli già considerati esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e

100 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall'inizio della detenzione (si veda comma 94 del citato art. 1);

- nel **campo 4**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 5**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 6**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 252, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 8**, i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017, esenti ai fini dell'imposta sul reddito, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 252, già ricompresi nel campo 7;
- nel **campo 9**, l'importo pari al 37,50 per cento del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, che rientrano nell'ambito dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In caso di perdita da titoli pubblici, l'importo va indicato con il segno "meno" (si veda la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015 dell'Agenzia delle entrate);
- nel **campo 10**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR spettante per effetto del regime transitorio dell'art. 2, comma 77, del decreto-legge n. 225 del 2010;
- nel **campo 11**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3, 4 e 10 quelli riportati nei campi 5, 6 e 7; tale importo va diminuito dell'ammontare di campo 9 (se positivo) o aumentato dell'ammontare di campo 9 (se negativo). I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 10, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 252. Ogni risultato positivo va assunto al netto del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
- nel **campo 12**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 5, 6 e 7 quelli riportati nei campi 2, 3, 4 e 10; tale importo va aumentato dell'ammontare di campo 9 (se positivo) o diminuito dell'ammontare di campo 9 (se negativo). I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252. Ogni risultato negativo va assunto al netto del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 20 per cento dell'importo di campo 11. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 12, per la quota riassorbita nell'anno;
- nel **campo 14**, l'ammontare complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 7;
- nel **campo 15**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi versati) prestata allo stesso;
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente; con riferimento ai risultati negativi relativi a periodi d'imposta 2014 e precedenti, non ancora utilizzati in compensazione, il risparmio d'imposta è stabilito nella misura dell'11,50 per cento di tali risultati negativi (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2015, n. 2/E);
- nel **campo 17**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 18**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 19**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo di campo 13 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 10) e quello di campo 16, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati negativi;

- nel **campo 20**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX3 del quadro RX del Modello Redditi SC relativo al precedente periodo di imposta non utilizzato in compensazione;
- nel **campo 21**, l'ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13), 19 e 20;
- nel **campo 22**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 13, 17 e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 13, per la quota riassorbita nell'anno), 19, 20 e 21. Se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo;
- nel **campo 23**, l'ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 22) utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento;
- nel **campo 24**, la differenza tra l'importo eventualmente a credito di campo 22 e quello di campo 23; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
- nel **campo 25**, la differenza tra l'importo di campo 16 e quello di campo 13, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente;
- nel **campo 26**, l'ammontare del risparmio d'imposta sul risultato negativo del periodo d'imposta indicato nel campo 12;
- nel **campo 27**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito imponibili positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 25 e 26;
- nel **campo 28**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 e l'importo indicato nel campo 27.

9.3 SEZIONE II

La sezione II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare per l'anno oggetto della presente dichiarazione l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva è dovuta sul risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, sull'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Ogni risultato positivo o negativo va, rispettivamente, assunto al netto o aumentato del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1).

Nel **rigo RI10** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 252 e, nel **rigo RI11**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47. In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, relativo allo stesso assicurato;
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta;

- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

10. QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

10.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Se l'atto istitutivo del Trust prevede, ad esempio, che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati (cd. "Trust misto"), il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.

10.2 SEZIONE I - REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

Nella presente sezione è determinato, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell'imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d'impresa. Si precisa che in caso di "Trust misto" solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta nella disponibilità del Trust va riportata nel quadro RN.

L'art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un'agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti "rilevanti", la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste (di seguito "IRES premiale").

Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

Nei casi di decadenza dall'agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Il versamento dell'IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).

Nel **rigo PN1, colonna 2**, va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito di cui al rigo RF63 o in caso di Trust misto il reddito di cui al rigo RF66 colonna 1, al netto dell'importo indicato in colonna 2 del presente rigo.

Nel **rigo PN2** va indicata, non preceduta dal segno meno, la perdita, di rigo RF63, o in caso di Trust misto, la perdita indicata al rigo RF66, colonna 1.

Nel **rigo PN3** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1 e della colonna 2) che non può eccedere l'importo di cui al rigo PN1, colonna 3.

In caso di Trust misto l'importo da indicare è quello di cui al rigo RF67, colonna 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, il computo delle perdite, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell'aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d'imposta precedenti (articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025).

Nel **rigo PN4**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 3, e quello di rigo PN3, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 3, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e rigo PN4, colonna 1; ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024 il computo dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'ACE di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
- in **colonna 3**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 3, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e di rigo PN4, colonne 1 e 2;
- in **colonna 5**, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:

$$\text{PN1, colonna 3} - \text{PN3, colonna 3} - \text{PN4, colonna 1} - \text{PN4, colonna 2} - \text{PN4, colonna 3}$$

oppure la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare - da indicare in **colonna 4** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 5, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up). In **colonna 4A**, va indicata la quota di reddito di colonna 5 soggetta ad aliquota IRES premiale.

10.3 SEZIONE II - IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN5**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo PN6** va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 1**, da compilare solo in caso di "Trust misto", l'importo totale del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;

- in **colonna 4**, riservata ai trust che attribuiscono ai beneficiari il credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, da compilare solo in caso di "Trust misto", l'importo totale delle imposte assolte dai soggetti di cui a colonna 4.

Nel **rigo PN7**, in **colonna 2**, vanno indicati i crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14). La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN8**, vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN9**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari. In **colonna 2** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di "Trust misto", la somma dell'importo indicato nella presente colonna e di quello indicato nel quadro RN, rigo RN22, colonna 5, non può essere superiore all'importo effettivamente versato nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (rigo RS462).

La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN10**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo PN4, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 6 del rigo RN6.
- **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo della somma di rigo RS164 e RS165 e l'importo di cui al rigo PN4, colonna 1, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 5 del rigo RN6.
- **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir, indicato nel quadro TR, rigo TR2;
- in **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il valore RCI (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo qui indicato;
- in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS493, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il valore RTZ (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo qui indicato;
- in **colonna 7**, la quota dell'agevolazione ZES che i beneficiari del Trust devono recuperare, indicata nel rigo RS495, colonna 2;
- in **colonna 8**, la soglia CPB per i beneficiari in caso di Trust che ha aderito al CPB o in caso di possesso di partecipazioni detenute in società che hanno aderito al CPB.

10.4 SEZIONE III - UTILIZZO ECCEDENZA IRES DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo PN11** va riportata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nel **rigo PN12** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo PN11 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi propri.

Nel **rigo PN13** va indicata l'eccedenza di cui al rigo PN11 non utilizzata in compensazione che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.

Nel **rigo PN14** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $PN11 - (PN12 + PN13)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.

In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza IRES da attribuire ai beneficiari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i rigi da RN19 a RN21, del quadro RN. L'importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri rigi della presente sezione non vanno compilati.

10.5 SEZIONE IV - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI AL TRUST E TRASFERITI AI BENEFICIARI

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU (oppure elencati nella tabella dei crediti esclusi dalla sezione I del citato quadro RU, consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI) che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

Nei **rigi da PN15 a PN18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla "Tabella codici crediti d'imposta" relativa alle istruzioni del quadro RU consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai beneficiari.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.6 SEZIONE V - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei **rigi da PN19 a PN21** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun beneficiario a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust;
- in **colonna 3**, il reddito estero conseguito dal Trust o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dal Trust o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolute dai soggetti controllati residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

10.7 SEZIONE VI - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all'estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell'apposito quadro CE.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.8 SEZIONE VII – REDDITI O PERDITE IMPUTATI AI BENEFICIARI

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust indipendentemente dall'effettiva percezione.

Nei **righe** da **PN27** a **PN30** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dalla tabella "Elenco dei paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione;
- in **colonna 3A**, la quota di reddito soggetta ad aliquota IRES premiale, di cui al rigo PN4, colonna 4A, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3, da indicare anche in colonna 4. La presente colonna può essere compilata solo per i beneficiari soggetti IRES;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3;
- in **colonna 5**, l'ammontare della perdita non compensata, al netto di quello eventualmente utilizzato nel quadro RN, in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.9 SEZIONE VIII - REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI

Nel **rigo PN31** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in soggetti controllati non residenti come definiti ai sensi dell'art. 167, commi 2 e 3, del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

11. QUADRO TN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

11.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta.

11.2 SEZIONE I REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

ATTENZIONE I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell'imposta. Dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Nella casella **"Tipo trasparenza"** va indicato:

- il **codice 1**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 115 del TUIR;
- il **codice 2**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

L'art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un'agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti "rilevanti", la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste (di seguito "IRES premiale").

Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

Nei casi di decadenza dall'agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Nel **rigo TN1**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1**;
- in **colonna 2A**, il risultato della seguente somma algebrica: (RJ15, col. 1 – RJ22, col. 1) + RS543, col. 2; si precisa che le perdite, di periodo e pregresse, non possono ridurre il predetto importo, che va riportato nel rigo TN4, colonna 2;
- in **colonna 3**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 2.

Nel **rigo TN2** va indicato:

- in **colonna 2**, la perdita di cui al rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2); se il valore assoluto del RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo TN1, colonna 3, non preceduta dal segno meno, nonché l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1 o RF73, colonna 1. L'ammontare delle perdite indicate nella presente colonna va diminuito dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare, da indicare in **colonna 1**, che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5, del TUIR;
- in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spettante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio.

Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3. L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.

Nel **rigo TN3** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1, della colonna 2 e della colonna 3) che non può eccedere l'importo di cui al rigo TN1, colonna 3.

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato come richiamati dall'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento. In tal caso, le perdite vanno comunque espresse nelle rispettive colonne 1 e 2 a seconda della loro origine.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, il computo delle perdite, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell'aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione del reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d'imposta precedenti (articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025).

Nel **rigo TN4**, indicare:

- in **colonna 1**, il reddito minimo indicato nel rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla differenza tra l'importo di rigo TN1, col. 3 e quello di rigo TN3, colonna 4 a cui va sommato l'importo del rigo TN1, colonna 2A; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la differenza tra gli importi dei righe TN1, colonna 3, e TN3, colonna 4 a cui va sommato l'importo del rigo TN1, colonna 2A;
- in **colonna 3**, l'ammontare pari alla somma di RS164 e RS165, fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo di colonna 3; ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024 il computo dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'ACE di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
- in **colonna 5**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290;
- in **colonna 6**, il reddito imponibile pari alla seguente operazione:

colonna 2 – colonna 3 – colonna 4 – colonna 5 + (RJ22, col. 1 + RS543, col. 3)

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up). In **colonna 5A**, va indicata la quota di reddito di colonna 6 soggetta ad aliquota IRES premiale.

11.3 SEZIONE II - UTILIZZO ECCEDENZA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo TN5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 5, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM relativo al precedente periodo di imposta nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo TN6** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5 non utilizzata in compensazione, che la società attribuisce ai soci per effetto dell'opzione al regime di trasparenza.

Nel **rigo TN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5 non utilizzata in compensazione e per la parte non attribuita ai soci, che la società trasparente cede ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. 602/73.

Nel **rigo TN9** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $TN5 - (TN6 + TN7 + TN8)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza da utilizzare in proprio.

11.4 SEZIONE III - IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI SOCI

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci.

Nel **rigo TN10** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 ("Detrazione ricevuta") per investimenti in start-up innovative;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Nel **rigo TN11** va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); per le spese sostenute dal 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 5 – interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010);
 - 6 – per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; per le spese sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 7 – per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 8 – per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

- 9 – per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’anno 2018, per le quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013);
- 10 – per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 (art. 119, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020);
- 11 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 12 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- 13 – per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari (art. 119, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020);
- 14 – per gli interventi di cui al codice 13 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- 15 – per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 del medesimo decreto-legge n. 34, ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (art. 119, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020);
- 16 – per gli interventi di cui l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (art. 119, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020);
- 17 – per gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;

- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va compilata la **colonna 3 (Tipo)** indicando il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento; il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento; il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento ai sensi dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020; il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 7**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 8**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020);
- nella **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in colonna 1;
- nella **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a colonna 4;
- nella **colonna 6**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 8;
- in **colonna 7 (Tipo)**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento, il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80 per cento e, **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 10**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119, comma 4-ter, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 11**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019); il **codice 12**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 60 per cento (comma 39, dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021); il **codice 13**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 14**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 15**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 16**, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 50 per cento; il **codice 17**, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 110 per cento; il **codice 18**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 90 per cento (sostenute nel 2023); il **codice 19**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 70 per cento (sostenute nel 2024); il **codice 20**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 65 per cento (sostenute nel 2025);
- nella **colonna 8**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013);
- nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8;

- nella **colonna 10**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;
- nella **colonna 10A**, il **codice 1**, per l'aliquota del 50 per cento; il **codice 2**, per l'aliquota del 90 per cento; il **codice 3**, per l'aliquota del 110 per cento; il **codice 4**, per l'aliquota del 70 per cento; il **codice 5**, per l'aliquota del 65 per cento;
- nella **colonna 11**, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;
- nella **colonna 12**, l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
- nella **colonna 13**, il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 31 maggio 2007; in tal caso, qualora i rigi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo. Per quanto riguarda, invece, le spese di cui al citato art. 16-ter deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.

Con riferimento alle spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, il rigo TN11 va compilato indicando:

- nella **colonna 13A**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- nella **colonna 14 (Tipo)**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- nella **colonna 15**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- nella **colonna 16**, l'importo della spesa sostenuta.

Nel **rigo TN12** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo TN13**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

Nel **rigo TN14**, **colonna 2** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14), in **colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile

2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS); detto ammontare va ricompreso anche nella colonna 2.

Nel **rigo TN15** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo TN16** va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai righe RK10 e RK11.

In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (RS462).

Nella **colonna 5** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto - legge n. 35 del 2013).

Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Nella **colonna 6** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

$$(TN16, \text{col. 1} + TN16, \text{col. 2} - TN16, \text{col. 3} + TN16, \text{col. 4} + TN16, \text{col. 5}).$$

Nel **rigo TN17**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione c.d. ACE attribuita ai soci, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113 colonna 12, e quello di colonna 11 del medesimo rigo, diminuita della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 4;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione c.d. Start up attribuita ai soci, pari all'importo di rigo RS164 diminuito della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 3;
- **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR,
- in **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio;
- in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS493, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio;
- in **colonna 7**, la quota dell'agevolazione ZES che i soci devono recuperare, indicata nel rigo RS495, colonna 2;
- in **colonna 8**, la soglia CPB da attribuire ai soci in caso di società che ha aderito al CPB o in caso di possesso di partecipazioni detenute in società che hanno aderito al CPB.

11.5 SEZIONE IV - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AI SOCI

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU (oppure elencati nella tabella dei crediti esclusi dalla sezione I del citato quadro RU) che la società attribuisce ai soci.

Nei **righe da TN18 a TN21** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

11.6 SEZIONE V - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei **righi** da **TN22** a **TN24** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun soggetto a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente.
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dalla società trasparente o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei soci del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei soci di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei soci del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

11.7 SEZIONE VI - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'opzione per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

11.8 SEZIONE VII - REDDITO (O PERDITA) IMPUTATO AI SOCI

In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

La **casella "Perdite art. 84, comma 2, del TUIR"** va barrata, in presenza di opzione effettuata ai sensi dell'art. 116, in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all'art. 84, c. 2, del TUIR.

Nei **righi** da **TN30** a **TN33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, la rispettiva quota di partecipazione agli utili;

- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite;
- in **colonna 3A**, la quota di reddito soggetta ad aliquota IRES premiale, di cui al rigo TN4, colonna 5A, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2, da indicare anche in colonna 4. La presente colonna può essere compilata solo per i beneficiari soggetti IRES;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 6, spettante. Non vanno inclusi nella presente colonna gli importi delle colonne 4A e 4B. In caso di perdita, indicare l'importo (preceduto dal segno meno) esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante al socio; qualora risulti compilata la colonna 5 del presente rigo e/o la colonna 5 del rigo RS184 e/o la colonna 6 del rigo CP7, detta perdita non va esposta nella colonna 4 ma nella **colonna 6** del presente rigo;
- in **colonna 4A**, l'importo del reddito determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 156 del TUIR, spettante;
- in **colonna 4B**, l'importo del reddito riferibile ai giorni in cui le navi sono statelocate a scafo nudo indicato in colonna 1 del rigo RJ22 e in colonna 3 del rigo RS543 ai fini della determinazione del credito di imposta da parte del socio, compreso nella colonna 4A;
- in **colonna 5**, la quota di reddito minimo relativa al reddito indicato in colonna 4.

La **casella 7** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella.

11.9 SEZIONE VIII - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE

Nel **rigo TN34** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in soggetti controllati non residenti ai sensi dell'art. 167, commi 2 e 3 del TUIR, da imputare ai soci, mentre nella **colonna 2**, vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato e nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

11.10 PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI

Nel suddetto prospetto devono essere altresì indicati:

- 1) i dati identificativi del socio;
- 2) il reddito complessivo e/o la perdita da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad uno esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 223 del 2006). In caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR, va comunicato se la perdita sia riportabile ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- 4) la quota di partecipazione alla perdita;
- 5) qualora la società sia "non operativa", o abbia ricevuto redditi da partecipazione in società non operative, la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 6) le ritenute d'acconto;
- 7) le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: lo Stato di produzione del reddito, l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. I crediti per imposte pagate all'estero e le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinati dalla società trasparente relativamente a redditi esteri prodotti anteriormente al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione;
- 8) la quota dell'importo degli oneri detraibili;
- 9) la quota degli acconti attribuita;
- 10) la quota dell'eccedenza IRES attribuita;
- 11) le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta;

- 12) distintamente per ciascun soggetto di cui all'art. 167 del TUIR cui la società trasparente partecipa:
 - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del prospetto del quadro RS della presente dichiarazione relativa agli “utili distribuiti da imprese estere partecipate”, nonché quelli indicati nelle colonne 10 dei rigli RS75 e RS76 del presente Modello REDDITI SC;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai rigli da RM1 a RM4;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nella colonna 5 dei rigli RS75 e RS76);
- 13) l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 49-bis del d.gs. n. 171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell'acconto relativo all'imposta sul reddito;
- 14) l'ammontare dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate evidenziati nell'apposito prospetto del quadro RS, nonché l'ammontare delle eventuali perdite indicate nella colonna 5 del rigo RS184;
- 15) l'ammontare delle imposte assolte dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, è necessario indicare: lo Stato di residenza, la denominazione e il codice di identificazione fiscale della società estera controllata, l'anno di conseguimento e l'ammontare degli utili o delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere, nonché la relativa imposta assolta dalla società estera controllata, con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio;
- 16) i dati indicati in caso di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (quota reddito/perdita effettivi, soglia CPB, imposta sostitutiva e imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 13 del 2024).
- 17) la quota di reddito determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 156 del TUIR e la quota di detto reddito con riferimento ai giorni in cui le navi sono statelocate a scafo nudo, per la quale al socio spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 157-bis del TUIR.

12. QUADRO GN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

12.1 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

ATTENZIONE I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Per effetto dell'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun soggetto consolidato e la società consolidante determinano il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

La casella **“Operazioni straordinarie”** va barrata nel caso sia stata realizzata, nel periodo d'imposta, una delle operazioni per le quali si rende necessario la compilazione del quadro GC.

Nel campo **“Codice fiscale della società consolidante”** va indicato il relativo codice fiscale; nel caso di compilazione del modello da parte della società o ente consolidante va comunque indicato il proprio codice fiscale.

In caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime (comma 5 dell'art. 124 del TUIR).

In presenza delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 124 del TUIR, la società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo deve compilare la casella "**Continuazione**" indicando uno dei seguenti codici:

- "1", per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, o per i soggetti di cui al citato comma 2 in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 5-bis dell'art. 124 del TUIR;
- "2", per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta positiva.

Il reddito complessivo netto, determinato nei **righi da GN1 a GN6** deve essere comunicato alla società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale.

L'art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un'agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti "rilevanti", la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste (di seguito "IRES premiale").

Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

Nei casi di decadenza dall'agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Nel **rigo GN1**, indicare:

- nella **colonna 2**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'art. 99, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1**;
- nella **colonna 3**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 2.

Nel **rigo GN2**, va indicata la perdita di rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2). Se il valore assoluto del rigo RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo GN1, colonna 3, non preceduta dal segno meno.

Nel **rigo GN3**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo GN4, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1, o RF73, colonna 1, nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche nella **colonna 1** e nella **colonna 2**, e l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, da indicare anche in **colonna 3**. In particolare, va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito

in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR). Si precisa che l'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la somma algebrica dei rigi da GN1, colonna 3, a GN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125.

Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto e eccedenze. Si precisa che, qualora la società dichiarante in qualità di consolidante del gruppo abbia incorporato un'altra società consolidante, la perdita prodotta da quest'ultima nel periodo d'imposta ante incorporazione non può considerarsi perdita di periodo ma perdita pregressa ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR. Pertanto, tale perdita non può essere trasferita al consolidato ma può essere utilizzata dalla società dichiarante già nel presente periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che qualora la società dichiarante abbia optato anche per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato come richiamati dall'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento. In tal caso, le perdite vanno comunque espresse nelle rispettive colonne 1 e 2 a seconda della loro origine.

È possibile l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo GN3.

Infine, le perdite del presente rigo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative da indicare nel rigo GN6, colonna 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, il computo delle perdite, ai sensi dell'art. 84 del Tuir, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell'aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione del reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d'imposta precedenti (articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025).

Nel **rigo GN5**, indicare:

- nella **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo GN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{GN1, col. 3} + \text{GN3, col. 3} - \text{GN6, col. 1}$$

- nella **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3, a GN4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in **colonna 2** che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 3, qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita, va indicato zero.

Nel **rigo GN6**, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito minimo di cui al rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3 a GN4, colonna 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 3, a GN4, colonna 4; si rammenta che anche per la società che ha optato per il consolidato trovano applicazione le regole stabilite per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinariamente previste;
- in **colonna 3**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza dell'importo indicato nella colonna 2;

- in **colonna 4**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra colonna 2 e colonna 3; ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024 il computo dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'ACE di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
- in **colonna 5**, l'ammontare deducibile di cui al rigo RS290;
- in **colonna 6**, il reddito imponibile pari alla seguente operazione:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Il reddito complessivo netto è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up). In **colonna 5A**, va indicata la quota di reddito di colonna 6 soggetta ad aliquota IRES premiale.

Consolidato mondiale

Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni sopra richiamate.

12.2 SEZIONE II - UTILIZZO ECCEDENZA IRES PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo GN7**, va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 5 di REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM relativo al precedente periodo di imposta nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo e successiva adesione, per il presente periodo d'imposta, ad un nuovo consolidato.

Nel **rigo GN8**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo GN7 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo GN10**, va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione, che il contribuente cede a società del gruppo (anche nell'ipotesi di cessione di eccedenza a società che abbiano aderito alla tassazione di gruppo) da riportare nel rigo RK1 del quadro RK della presente dichiarazione.

Nel **rigo GN11**, va indicata la somma algebrica dei rigi da GN7 a GN10, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione.

12.3 SEZIONE III - ECCEDENZE DI IMPOSTA DIVERSE DALL'IRES TRASFERITE AL CONSOLIDATO

Nella presente sezione vanno indicate le sole eccedenze di imposta diverse dall'IRES derivanti dalle dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo che non trovano indicazione nel quadro RX.

Nei **rigi da GN12 a GN14** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza trasferita al gruppo. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

12.4 SEZIONE IV - DATI

Nella presente sezione vanno indicati gli altri dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018.

Nel **rigo GN15** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 ("Detrazione ricevuta") e dell'eccedenza residua delle precedenti dichiarazioni per investimenti in start-up innovative;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Nel **rigo GN16**, va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); per le spese sostenute dal 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 5 – interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010);
 - 6 – per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; per le spese sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 7 – per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute dal 2018, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 8 – per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
 - 9 – per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'anno 2018, per le quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - 10 – per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 (art. 119, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020);
 - 11 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
 - 12 – per gli interventi di cui al codice 10 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
 - 13 – per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari (art. 119, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020);

- 14 – per gli interventi di cui al codice 13 per i quali la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
 - 15 – per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 del medesimo decreto-legge n. 34, ovvero con impianti di micro-cogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (art. 119, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020);
 - 16 – per gli interventi di cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (art. 119, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020);
 - 17 – per gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va compilata la **colonna 3 (Tipo)** indicando il **codice 2**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento; il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento; il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020; il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 7**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 8**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020);
 - nella **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in colonna 1;
 - nella **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a colonna 4;
 - nella **colonna 6**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 8;
 - in **colonna 7 (Tipo)**, il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento, il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80 per cento e, **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5**, nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6**, nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85

per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 10**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119, comma 4-ter, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 11**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019); il **codice 12**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 60 per cento (comma 39, dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021); il **codice 13**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 14**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 15**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 16**, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 50 per cento; il **codice 17**, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 110 per cento; il **codice 18**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 90 per cento (sostenute nel 2023); il **codice 19**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 70 per cento (sostenute nel 2024); il **codice 20**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 65 per cento (sostenute nel 2025);

- nella **colonna 8**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013);
- nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8;
- nella **colonna 10**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;
- nella **colonna 10A**, il **codice 1**, per l'aliquota del 50 per cento; il **codice 2**, per l'aliquota del 90 per cento; il **codice 3**, per l'aliquota del 110 per cento; il **codice 4**, per l'aliquota del 70 per cento; il **codice 5**, per l'aliquota del 65 per cento;
- nella **colonna 11**, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;
- nella **colonna 12**, l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
- nella **colonna 13**, il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate) in tal caso, qualora i righe non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo. Per quanto riguarda, invece, le spese di cui al citato art. 16-ter deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.

Con riferimento alle spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, il rigo GN16 va compilato indicando:

- nella **colonna 13A**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- nella **colonna 14 (Tipo)**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- nella **colonna 15**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- nella **colonna 16**, l'importo della spesa sostenuta.

Nel **rigo GN17**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello.

Nel **rigo GN18, colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS); in **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo RS470 fino a concorrenza dell'imposta netta di gruppo diminuita degli altri crediti d'imposta; in **colonna 3** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel **rigo GN19** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo GN21**, va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai righe RK10 e RK11.

In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (RS462).

Nella **colonna 5** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Nella **colonna 6** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{GN21, col. 1} + \text{GN21, col. 2} - \text{GN21, col. 3} + \text{GN21, col. 4} + \text{GN21, col. 5}$$

Nel **rigo GN22**, va indicato:

- in **colonna 1A**, il maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che hanno previsto il differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, e dall'art. 1, commi 1067 e 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, va riportato il minore importo tra quello indicato nel rigo RS544 e quello indicato nel rigo GN6, colonna 6;
- in **colonna 1**, l'ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo GN6, colonna 4.

L'eventuale importo che non trova capienza nel suddetto reddito va indicato nella colonna 14 del citato rigo RS113;

- in **colonna 2**, l'ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra la somma di rigo RS164 e RS165 e quello di cui al rigo GN6, colonna 3;
- in **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR;
- in **colonna 4**, la soglia CPB in caso di società che ha aderito al CPB o in caso di possesso di partecipazioni detenute in società che hanno aderito al CPB.

12.5 SEZIONE V - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AL CONSOLIDATO

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU (oppure elencati nella tabella dei crediti esclusi dalla sezione I del citato quadro RU) che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo.

Nei **rigli** da **GN23** a **GN26** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

12.6 SEZIONE VI - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei **rigli** da **GN27** a **GN29** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte della consolidante del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte della consolidante di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte della consolidante del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

12.7 SEZIONE VII - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'ingresso nel Consolidato, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello. Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

12.8 SEZIONE VIII - DATI RILEVANTI AI FINI DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 96, commi 13 e 14, del TUIR nonché di cui agli artt. 124, comma 1, lett. b) e 125, comma 1, del medesimo testo unico.

Il **rigo GN35** va compilato dai soggetti di cui al primo periodo del comma 13 dell'art. 96 del TUIR, nonché di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 199 del 2025, indicando:

- in **colonna 1**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

Nel rigo **GN36**, va indicato:

- in **colonna 1A**, l'eccedenza di interessi passivi indicati nel rigo RF121, colonna 2A;
- in **colonna 1B**, l'eccedenza di interessi passivi indicati nel rigo RF121, colonna 2B;
- in **colonna 2A**, l'eccedenza di risultato operativo lordo "contabile";
- in **colonna 2B**, l'eccedenza di risultato operativo lordo "fiscale" (di cui all'art. 96, comma 4, del TUIR);
- in **colonna 3**, l'eventuale eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati da trasferire al consolidato ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del TUIR (rigo RF121, colonna 5).

Si precisa che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi e oneri assimilati trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL e di interessi attivi e di proventi finanziari assimilati trasferiti al consolidato da parte delle medesime società. L'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL "contabile" (di cui all'art. 13, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2018) trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere non superiore all'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, trasferite al consolidato da parte delle medesime società. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL o di interessi attivi non trasferibili non devono essere indicate nel presente quadro.

Ai fini della compilazione dei righe GN35 e GN36 si tiene conto dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 36/E dell'8 marzo 2007.

Nel caso in cui in periodi d'imposta precedenti siano stati acquistati beni in regime di neutralità, nel **rigo GN37** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi dell'abrogato art. 123 del TUIR rilevato al termine di ogni esercizio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

13. QUADRO GC - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, intervenute tra soggetti aderenti al consolidato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018.

La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN e quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In caso di scissione, va ricordato che tale adempimento spetta alla società beneficiaria designata ai sensi dell'art. 173, c. 12, del TUIR. In caso di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo d'imposta del consolidato. In particolare, nella sezione "Determinazione del reddito complessivo" va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Inoltre, nella sezione IX "Operazioni straordinarie" nei righe da **GC38** a **GC40** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. del 1° marzo 2018, va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante;
- in **colonna 2**, la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

14. QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI - OPERAZIONI STRAORDINARIE E ART. 84, COMMI 3 E SEGUENTI, TUIR

14.1 GENERALITÀ

Il quadro si compone di 2 sezioni. La sezione I ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali; la sezione II ha lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

14.2 SEZIONE I - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

La sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella **"Causa"**:

- 1) Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda;
- 2) Rivalutazione di beni;
- 4) Conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218 del 1990;
- 5) Conferimenti di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di complesso unitario ai sensi dell'art. 177-bis del TUIR;
- 6) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

Per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.

Si precisa che le divergenze derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 192 del 2024, non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile, e come tale devono essere riportate nella presente sezione.

I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie citate assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'art. 83 del TUIR. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 192 del 2024, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano per effetto di una delle predette fattispecie nella casella denominata **"D.lgs. 192/2024"** (colonna 3), va indicato l'apposito codice corrispondente alle divergenze che derivano:

- il **codice 1**, dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- il **codice 2**, dalle variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- il **codice 3**, dal passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- il **codice 4**, dalla variazione dei principi contabili nazionali;
- il **codice 5**, dal cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- il **codice 6**, dalla applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR;
- il **codice 7**, dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonché tra i soggetti che adottano i medesimi principi contabili;
- il **codice 8**, da più di una delle suddette fattispecie.

Sono tenuti alla compilazione del presente prospetto i soggetti che abbiano optato, nel quadro RQ del presente modello REDDITI, per effetto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali e maggiorazioni, delle divergenze derivanti dalle predette fattispecie. La sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione o in cui sono rilevate contabilmente le divergenze derivanti dalle fattispecie indicate in colonna 3, nonché

in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale dell'esercizio precedente, nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.

Le voci della presente sezione non dovranno più essere indicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello Redditi SC relativo al precedente periodo di imposta.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Nella **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 "Partecipazioni", voce 50 "Passività finanziarie valutate al fair value", ecc.).

Nella **colonna 4**, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali.

Nella **colonna 5**, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 6 e 7**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.

Nella **colonna 8**, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.

Nella **colonna 10**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 11 e 12**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.

Nella **colonna 13**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

14.3 SEZIONE II - OPERAZIONI STRAORDINARIE E ART. 84, COMMI 3 E SEGUENTI, TUIR

La sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II. Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione va compilata, altresì, dal conferitario in caso di conferimento d'azienda ex art. 176 del TUIR e nel caso previsto dall'art. 84, commi 3 e seguenti, del TUIR (trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del dichiarante che riporta le perdite e modifica dell'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate).

La **parte I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, conferitaria e che realizza le condizioni di cui al citato art. 84, comma 3, del TUIR (di seguito «trasferente»), la **parte II** ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, conferente d'azienda, la **parte III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.

Al fine di identificare l'utilizzo della sezione è necessario indicare nell'apposito campo denominato **"Utilizzo"**:

- il codice "1" qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione;
- il codice "2" qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di fusione;
- il codice "3" qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di conferimento d'azienda;
- il codice "4" qualora l'utilizzo sia relativo al caso di cui all'art. 84, commi 3 e seguenti, del TUIR.

Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

14.4 SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE, CONFERITARIA E TRASFERENTE

I rigli riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante (ad eccezione del campo "Utilizzo", che va in ogni caso compilato). I predetti rigli non vanno, invece, compilati dalla società conferitaria o trasferente.

Nel **rigo RV13, campo "Tipo di operazione"**, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale, oppure il codice "3" in caso di scissione mediante scorporo, e in caso di fusione il codice "1" o "2", a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei **campi 2 e 3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell'atto di scissione o di fusione, la data di efficacia del conferimento o la data del trasferimento delle partecipazioni (art. 84, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo RV14**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria.

Nel **rigo RV15**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RV16**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RV17**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RV18, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta. In caso di conferimento va indicata in colonna 1 la data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento; in caso di applicazione dell'art. 84, commi 3 e seguenti, del TUIR in tale colonna va indicata la data di riferimento delle perdite di cui al citato comma 3.

Nel **rigo RV19, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.

Nei **righe RV20 e RV21**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nel **rigo RV22** va indicata la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nel **rigo RV23** va indicato: in **colonna 1**, l'ammontare del valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima (artt. 172, commi 7 e seguenti, 84, comma 3-ter, e 176, comma 5-bis, del TUIR) e, in **colonna 2**, l'importo dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia dell'operazione straordinaria. La colonna 2 va compilata anche nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del presente rigo.

Nel **rigo RV27, colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR, e nel **rigo RV28, colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, o dall'art. 173, comma 10, o dall'art. 84, comma 3-ter, o dall'art. 176, comma 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RV33, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 5 dell'art. 96 del TUIR, della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, o dall'art. 84, comma 3-ter, o dall'art. 176, comma 5-bis, del TUIR. L'importo di cui a colonna 2 va indicato nel rigo RF118, colonna 2.

Nell'ipotesi in cui la società partecipante alla scissione o alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse riportabili che eccedenze di interessi passivi anch'essi oggetto di riporto in avanti, il limite del patrimonio netto di cui al richiamato comma 7 dell'art. 172 del TUIR deve essere confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e delle perdite fiscali pregresse.

La società beneficiaria o incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l'eventuale eccedenza non utilizzabile (cfr. la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 21 aprile 2009).

Nel **rigo RV34, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dell'eccedenza relativa all'ACE della società beneficiaria o incorporante e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, o dall'art. 84, comma 3-ter, o dall'art. 176, comma 5-bis, del TUIR.

14.5 SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA, FUSA O CONFERENTE

Se i soggetti fusi, incorporati o conferenti sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della presente sezione. Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RV37**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RV38**, va indicato:

- in **colonna 2**, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavanzo da concambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV39**, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RV40 a RV43**, va indicato:

- in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili;
- in **colonna 3**, i relativi importi.

Nel **rigo RV44**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righe da RV45 a RV48** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione). L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata.

Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del TUIR, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR per la società incorporante o risultante dalla fusione (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).

Nei **righe RV49 e RV50**, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RV51**, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.

Nei **righe RV52, RV53 e RV54** vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d'imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righe RV55 e RV56**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV55) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV56).

Nel **rigo RV57** va indicato: in **colonna 1**, l'ammontare del valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima (art. 172, commi 7 e seguenti, del TUIR) e, in **colonna 2**, l'importo dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia dell'operazione straordinaria.

Nel **rigo RV58**, **colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, o parimenti, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società incorporante o risultante dalla fusione e utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR e nel **rigo RV59**, **colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Nel **rigo RV61**, **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel **rigo RV62**, **colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto

dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui alla colonna 2 riduce l'ammontare degli interessi passivi esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel **rigo RV64, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 5 dell'art. 96 del TUIR, trasferibili alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. L'importo di cui alla colonna 2 va indicato nel rigo RF118, colonna 2.

Nel **rigo RV65, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dell'eccedenza relativa all'ACE trasferibile alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. L'importo di cui alla colonna 2 va indicato nel rigo RS113, colonna 10.

ATTENZIONE *Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della stessa società chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari (art. 173, comma 4, del TUIR).*

Nel **rigo RV66**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo dell'eccedenza IRES maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RN19 o GN7 o TN5;
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, dalla società fusa, incorporata o scissa (rigo RK27) trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RK21;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza relativa al reddito assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 167, comma 8, del TUIR (rigo RM5, colonna 6) maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RM5, colonna 2;
- in **colonna 3A**, l'importo dell'eccedenza relativa al reddito assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 167, comma 4-ter, del TUIR (rigo RM10, colonna 6) maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RM10, colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 (c.d. "Tassa etica") maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ49, colonna 3;
- in **colonna 5**, l'importo dell'eccedenza della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011, maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ62, colonna 17;
- in **colonna 6**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale IRES (art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ43, colonna 17.

Gli importi di cui alle colonne da 2 a 6 del rigo RV66 vanno riportati nella sezione II del quadro RX, qualora il soggetto avente causa dell'operazione straordinaria a cui sono stati trasferiti non sia assoggettato alle relative imposte e, pertanto, non sia tenuto a compilare i corrispondenti prospetti della presente dichiarazione.

I righe RV67 e RV68 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

In particolare, nel **rigo RV67** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di deduzione trasferite alla società

beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RS165.

Nel **rigo RV68** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di detrazione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RS172.

La casella di cui al **rigo RV68A** va barrata qualora a seguito di operazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la società avente causa subentra, dalla data in cui l'operazione ha effetto, negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione (art. 11 del d.m. 8 agosto 2025).

Nel **rigo RV69** va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL (art. 96 del TUIR) oggetto di riporto in avanti, trasferite alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. Tale ammontare va riportato nel rigo RF119, secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo RV69A** va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi attivi relative ai periodi di imposta ante scissione o fusione, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del TUIR, trasferiti dalla società dante causa all'avente causa. Tale ammontare va riportato nel rigo RF118, colonna 4.

Nella parte III vanno indicati i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.

15. QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1 GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell'IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
- dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del TUIR a una società o a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2026, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Resta ferma l'applicazione del comma 1, terzo periodo, dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del decreto legislativo n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi:

- dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 115 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004:

- cede alla società già trasparente l'acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
- integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza;
- dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.M. 1° marzo 2018:
- riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
- versa l'acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
- dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all'art. 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all'adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

15.2 SEZIONE I - CREDITO CEDUTO

La società o l'ente cedente deve indicare nel **rigo RK1** l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel rigo GN10 o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel rigo TN8.

In ciascuno dei rigi da **RK2** a **RK9**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- in **colonna 2**, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

15.3 SEZIONE II - ACCONTO CEDUTO

Nei **rigi RK10** e **RK11**, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello.

15.4 SEZIONE III - CREDITI RICEVUTI

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei **rigi da RK12 a RK16**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente).

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del gruppo consolidato.

In particolare, va indicato:

- il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 2 se il dichiarante nel periodo d'imposta del presente modello aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 3 se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.

15.5 SEZIONE IV - ACCONTO RICEVUTO DAL CONSOLIDATO

Il **rigo RK17** va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei dati relativi all'acconto, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto, nel rigo RK17 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidante;

- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consolidante per l'importo eccedente il proprio obbligo; il codice 2, nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell'acconto;
- in **colonna 3**, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ricevuto; in caso di codice 2, l'importo dell'acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

15.6 SEZIONE V - ACCONTI RICEVUTI DA SOGGETTI PARTECIPANTI

Nei **righe RK18 e RK19** la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 115 del TUIR; il codice 2, se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 116 del TUIR;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, l'importo dell'acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

15.7 SEZIONE VI - UTILIZZO DELLE ECCEDENZE

Nella presente sezione deve essere indicato:

- nel **rigo RK20**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righe da RK12 a RK16;
- nel **rigo RK21**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX2, colonna 5, del Mod. Redditi relativo al precedente periodo d'imposta);
- nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK23**, l'importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
- nel **rigo RK24**, la somma degli importi dei righe RK20 e RK21, al netto degli utilizzi indicati nei righe RK22 e RK23;
- nel **rigo RK25**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d'imposta che termina il 31 marzo ed un soggetto cessionario avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2025. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l'eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2025 (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23;
- nel **rigo RK26**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK27**, l'importo di rigo RK24 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righe RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX.

16. QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche il codice e la data di assunzione della carica. Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice.

A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" – consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI – di cui al paragrafo 2.3 ("Rappresentante e firmatario della dichiarazione") è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3 Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

17. QUADRO RS - PROSPETTI VARI

17.1 GENERALITÀ

Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati di bilancio soggetti IAS/IFRS e intermediari IFRS";
- "Perdite di impresa non compensate";
- "Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, del DPR n. 600 del 1973";
- "Crediti";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Azioni assegnate ai dipendenti";
- "Garanzie prestate da soggetti non residenti";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Ammortamento dei terreni";
- "Rideterminazione dell'acconto";
- "Valori fiscali di bilancio delle società agricole";
- "Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice";
- "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione";
- "Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo";
- "Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari";
- "Prezzi di trasferimento";
- "Ricavi";
- "Consorzi di imprese";
- "Canone Rai";
- "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)";
- "Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Documentazione dei disallineamenti da ibridi";
- "Prospetto del capitale e delle riserve";
- "Minusvalenze e differenze negative";
- "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche", per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del D.L. n. 162 del 2019 e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti";

- "Erogazioni liberali in favore di partiti politici";
- "Investimenti in start - up innovative o PMI innovative ammissibili";
- "Zone franche urbane";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale)";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore (Social bonus)";
- "Perdite di impresa non compensate da quadro RH";
- "Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese";
- "Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016)";
- "Variazione dei criteri di valutazione";
- "Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore";
- "Aiuti di stato";
- "Redditi Campione d'Italia";
- "Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica";
- "Acconti soggetti ISA";
- "Imposte sostitutive da recuperare";
- "Riscatto alloggi sociali";
- "Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero";
- "Zone Economiche Speciali (ZES)";
- "Spese di riqualificazione energetica";
- "Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche";
- "Riserve vincolate per IRES premiale";
- "Dati relativi all'opzione Patent box";
- "Codice identificativo nazionale";
- "Tonnage tax - trasparenza";
- "Maggior reddito imponibile";
- "Prospetto operazioni di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 199 del 2025".

ATTENZIONE Con riferimento ai successivi paragrafi 17.27, 17.44, 17.50 e 17.51, per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 29 maggio 2024 in relazione agli interventi di cui agli artt. 119 e 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39). La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risultino rispettate le condizioni previste dal comma 8-bis.2 dell'art. 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 1, comma 56, lett. a), legge 30 dicembre 2024, n. 207).

17.2 DATI DI BILANCIO SOGGETTI IAS/IFRS E INTERMEDIARI IFRS

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In virtù della progressiva adozione dei principi contabili internazionali (Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606), tale prospetto deve essere compilato indipendentemente dalla struttura di bilancio discrezionalmente adottata in base ai predetti principi contabili che non prescrivono una struttura specifica.

Nel presente prospetto, quindi, non prevedendo gli IAS/IFRS rigidi schemi di bilancio, è previsto un contenuto minimale. Le categorie minimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dallo IAS 1 il quale prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non corrente di attività e passività.

Per quanto riguarda il conto economico la classificazione delle voci è per natura oppure per destinazione (a tal fine deve essere barrata l'apposita casella). La compilazione del presente prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS/IFRS.

Sono tenuti a compilare il prospetto anche i c.d. "Intermediari IFRS" come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell'impresa e/o consolidato ai sensi del Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" emanato dalla Banca d'Italia. Il predetto prospetto segue le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

17.3 PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE

Nel rigo **RS44, colonna 6**, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo d'imposta, da evidenziare in **colonna 2**. Le perdite vanno, invece, riportate nelle **colonne 2 e 6 del rigo RS45** se utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Si ricorda che le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIIQ possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133, art. 1, della legge 24 dicembre 2006 n. 296 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. L'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, precisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti previsti dall'art. 84 del TUIR. A tal fine, nel presente prospetto nella **colonna 1 e 5** del rigo RS44 e nella **colonna 1 e 5** del rigo RS45 (per le perdite utilizzabili in misura piena) ciascuna SIIQ o SIINQ è tenuta ad indicare l'utilizzo "virtuale", operato nei periodi d'imposta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale, per l'importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione.

Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordinato al rispetto dei limiti fissati dal citato art. 84 del TUIR. L'art. 9 del decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.

La **colonna 3** e la **colonna 7** dei predetti righe RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato alla maggiorazione IRES del 10,5 per cento di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta maggiorazione. Le predette colonne devono continuare ad essere compilate anche nei periodi d'imposta successivi anche se il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, nella colonna 7 (e colonna 3, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 7 e nella colonna 3 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

La **colonna 4** e la **colonna 8** dei predetti righe RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato ad addizionale all'IRES (art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). In particolare, nella colonna 8 (e colonna 4, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 8 e nella colonna 4 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

Nel prospetto vanno, inoltre, indicate le perdite formatesi nel corso della liquidazione ordinaria da utilizzare nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del TUIR. Il comma 3 del citato art. 182 prevede che se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, il soggetto dichiarante può riportare all'indietro le perdite residue scomputandole dal reddito dell'ultimo esercizio e progressivamente da quello degli esercizi precedenti (c.d. *carry back*).

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (art. 1, comma 76, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria; b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le perdite; c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 77, della legge n. 232 del 2016).

In tal caso:

- il cedente barra la **casella "Cessione"** in **colonna 9** posta nel rigo RS45 e indica il codice fiscale delle società cessionarie nelle **colonne da 10 a 14**;
- il cessionario indica nel rigo RS45 le perdite trasferite eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.

I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli artt. 84, comma 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle predette operazioni o tutte le società partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo dell'art. 177-ter del TUIR opera esclusivamente:

- a) per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni sopra elencate erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali;
- b) per le perdite conseguite antecedentemente ai periodi d'imposta indicati alla lettera a) ma sottoposte, con esito positivo, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto previsti dai citati articoli del TUIR.

Tra le perdite di cui alla precedente lettera a), non rientrano le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Le predette disposizioni si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (si veda il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025). A tal fine, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette operazioni, nel **rigo RS48** vanno indicati:

In **colonna 1**, il codice fiscale della società controllante;

In **colonna 2**, l'ammontare delle perdite conseguite nei periodi d'imposta di appartenenza al gruppo di cui alla controllante di colonna 1;

In **colonna 3**, l'ammontare delle perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti;

In **colonna 4**, l'ammontare dell'eccedenza degli interessi passivi per l'ipotesi di cui in colonna 2;

In **colonna 5**, l'ammontare dell'eccedenza degli interessi passivi per l'ipotesi di cui in colonna 3.

17.4 PERDITE D'IMPRESA DA ISTANZA ART. 42, COMMA 4, DEL DPR N. 600 DEL 1973

Il presente prospetto va compilato qualora sia stata presentata l'istanza per il computo delle perdite d'impresa pregresse in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del DPR n. 600 del 1973.

A tal fine, nel rigo RS46 occorre indicare le perdite d'impresa, già evidenziate nella colonna 6 dei nei righe RS44 e RS45 del modello Redditi SC relativo al precedente periodo di imposta, che sono state effettivamente utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.

Le perdite indicate nel presente rigo vanno scomputate da quelle riportate nella colonna 6 dei righe RS44 e RS45 (che, pertanto, sono esposte già al netto delle stesse).

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non vanno, inoltre, riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

17.5 CREDITI

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 106 del TUIR, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in due sezioni, da compilare nel modo seguente.

Intermediari finanziari

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RS52, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS53, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RS54, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righe RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dai soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione. Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Pertanto, nella Sezione II occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta, quadro RS).

Nel **rigo RS65**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio, così come la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull'ammontare dei crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).

Nel **rigo RS66**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato.

Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel **rigo RS68**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l'importo di colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

17.6 AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

I rigi da **RS70** a **RS72** vanno compilati tenendo presente che:

- nella **colonna 1**, le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice "Tipo di agevolazione". Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici "Stato dell'agevolazione";
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Zone colpite dalla catastrofe del Vajont

- **Codice 60** Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

- **Codice 70** Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

L'esenzione dall'IRES è prevista per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione (art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973).

L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

STATO DELL'AGEVOLAZIONE

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

17.7 AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Il **rigo RS73** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

17.8 GARANZIE PRESTATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Il **rigo RS74** va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'IRAP, con i codici 03 (intermediari finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 446/1997 abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento), 05 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 06 (società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso) e 08 (imprese di assicurazione).

17.9 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Il prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR;
- dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti.

Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l'abrogazione dell'art. 168 del TUIR, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti. Per ciascuna impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

In particolare, la **casella 1** di ciascun rigo deve essere utilizzata solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

- 1** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
- 2** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR;
- 3** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10;
- 4** e il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10.

Nel caso in cui nella casella 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 10 dei **rigi RS75 e RS76**, va indicato:

- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nella **colonna 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito; tale importo va indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione.

Gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza, fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8 dell'art. 167 del TUIR (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 27 dicembre 2021).

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

- nella **colonna 6**, l'importo di colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", va riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel prospetto da rilasciare ai soci;
- nella **colonna 7**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione per i quali non è barrata la casella di colonna 7;
- nella **colonna 8**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta della colonna 6;
- nella **colonna 9**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei rigi RS75 e RS76 deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

- nella **colonna 10**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma delle colonne 8 e 9.

17.10 AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, così come sostituito dal decreto-legge n. 262 del 2006).

Per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'art. 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.

Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso.

A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS77** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Nella **colonna 1** del **rigo RS78** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.

In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.

Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

17.11 RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Nel prospetto va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzando il metodo storico. A tal fine, occorre tenere conto delle disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

In particolare, nel **rigo RS79**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato;
- in **colonna 2** l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 del modello Redditi SC relativo al precedente periodo di imposta;
- in **colonna 3** l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

17.12 VALORI FISCALI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE (ART. 1, COMMA 1093, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la suddetta opzione, prevede, all'art. 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al predetto prospetto.

A tal fine, nei **rigli da RS89 a RS90**, per ogni elemento dell'attivo e del passivo, vanno indicati:

- in **colonna 1**, la corrispondente voce di bilancio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale, come risultante alla data d'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nelle **colonne 3 e 4**, gli incrementi e i decrementi del valore fiscale;
- in **colonna 5**, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all'importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (decrementi).

17.13 PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che partecipano in società in nome collettivo e in accomandita semplice. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6, del TUIR le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza dalla medesima società che ha generato le perdite.

A tal fine, nel rigo **RS91** indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società di persone partecipata;
- nella **colonna 3** le perdite attribuite dalla società partecipata nei periodi d'imposta precedenti per la parte che, eventualmente, residua dopo il loro utilizzo a scomputo del reddito indicato nel rigo RS92, colonna 2.
- in **colonna 4**, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta.

La casella di **colonna 2** va barrata dai soggetti non residenti che, non detenendo la partecipazione nella società di colonna 1 in regime d'impresa, dichiarano il relativo reddito nel quadro RH.

Nel rigo **RS92, colonna 2**, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta. In **colonna 1**, va evidenziata l'eventuale quota di reddito "minimo", già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In **colonna 4**, indicare la quota di reddito attribuito dalla società partecipata che ha aderito al CPB oppure che, pur non avendo aderito al CPB, partecipa a sua volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB. Tale ammontare non può essere inferiore a quello indicato in colonna 3. In **colonna 3**, indicare la quota della soglia CPB del reddito concordato di cui a colonna 4 (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024). In **colonna 5** va barrata la casella "CPB" nel caso in cui la società partecipata abbia aderito al CPB e la quota di reddito da indicare nella colonna 4 sia pari a zero.

Ai fini della compilazione delle colonne 3 e 4 del rigo RS92, occorre tenere conto del reddito concordato in luogo di quello effettivo dichiarato dalla società trasparente nel quadro RN mentre per la compilazione della colonna 2 del rigo RS92 occorre tenere conto del reddito effettivo dichiarato dalla società trasparente nella sezione IV quadro CP. Se detta società dichiara un reddito effettivo negativo (perdita), questo non va riportato nella colonna 4 del rigo RS91. Tuttavia, qualora tenendo conto del reddito concordato sia attribuita dalla società partecipata anche una perdita non compensata, questa va riportata nella colonna 4 del rigo RS91 senza poter essere compensata con il reddito indicato nella colonna 4 del presente rigo.

Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società considerate di comodo, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i rigli RS91 e RS92.

Nel rigo **RS93**, indicare:

- in **colonna 1**, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla colonna 1 del rigo RS91 (evidenziate nel corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi SC relativo al precedente periodo di imposta) fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 (o di colonna 4, qualora compilata) e l'importo di colonna 1 e/o di colonna 3 del rigo RS92, l'eventuale eccedenza non utilizzabile può essere riportata nei periodi d'imposta successivi evidenziandola nel rigo RS91. Le predette perdite, infatti, non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata e della soglia di cui al rigo RS92, colonna 3;
- in **colonna 2**, il reddito di cui al rigo RS92, colonna 2 (o di colonna 4, qualora compilata), al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 del presente rigo; pertanto, l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al reddito minimo di cui a colonna 1 e alla soglia di cui a colonna 3 del rigo RS92, qualora compilate.

Se è barrata la casella di colonna 2 del rigo RS91, tale importo va riportato nella colonna 4 (o colonna 13 se derivante da partecipazioni in società che hanno aderito al CPB) di uno dei rigli da RH1 a RH4 riferito alla società partecipata.

ATTENZIONE Qualora la società partecipata sia una società di comodo e il reddito minimo determinato da tale società sia superiore alla somma dei redditi minimi e delle soglie CPB dalla stessa eventualmente ricevuti per trasparenza, nella colonna 1 del rigo RS92 va indicato detto reddito minimo e non va compilata la colonna 3 del medesimo rigo. Nel caso in cui, invece, il reddito minimo determinato dalla società partecipata risulti inferiore alla predetta somma, nella colonna 1 e nella colonna 3 del rigo RS92 va indicata, rispettivamente, la somma dei redditi minimi e la somma delle soglie CPB dalla stessa società ricevuti per trasparenza.

Le istruzioni fornite per i righi da RS91 a RS93 valgono anche per i righi da RS94 a RS99.

Nel **rigo RS100, colonna 1**, indicare la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei rigi RS92, RS95 e RS98, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei rigi RS91, RS94 e RS97, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 3. In **colonna 2**, indicare la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei rigi RS93, RS96 e RS99, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei rigi RS91, RS94 e RS97, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 1. Se nel rigo RS92 è compilata la colonna 4 o risulti barrata la casella di colonna 5, ai fini della predetta somma non va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RS93 ma la differenza tra il reddito di colonna 2 del rigo RS92 e le perdite pregresse indicate in colonna 1 del rigo RS93; tale differenza non può essere inferiore all'eventuale reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS92. Le predette indicazioni valgono anche per i rigi da RS94 a RS99. In **colonna 3**, indicare la somma delle quote delle soglie CPB di colonna 3 dei rigi RS92, RS95 e RS98, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 3C. In **colonna 4**, da compilare solo nel caso in cui sia valorizzata la colonna 4 di almeno uno dei rigi RS92, RS95 e RS98 o risulti barrata la casella di colonna 5, indicare la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei rigi RS93, RS96 e RS99, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei rigi RS91, RS94 e RS97, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 3A.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, il rigo RS100 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.

17.14 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Nel **rigo RS101** vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti. Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.

Qualora, invece, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS101 del modello Redditi SC relativo al precedente periodo d'imposta) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del predetto rigo).

17.15 CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

Il prospetto è riservato ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009, n. 3790, e del 15 agosto 2009, n. 3803). Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del Consolidato o al regime della trasparenza ovvero in caso di Trust trasparente tale sezione non deve essere compilata.

Gli interventi riguardano sia immobili ad uso abitativo che immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa.

Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto del presente modello.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Nel **rigo RS102** la casella di **colonna 1** (Impresa) deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa anche se tale attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Nella **colonna 2** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apporto domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Nella **colonna 3** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella **colonna 4** (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella **colonna 5** (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto.

Nella **colonna 6** (Quota annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale importo si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

17.16 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Nel **rigo RS104** va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014).

17.17 PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **rigo RS106** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la **casella "Possesso documentazione"**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

17.18 RICAVI

Nel **rigo RS107**, **colonna 2**, deve essere indicato il valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Il campo va compilato anche dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione. La **colonna 1** va barrata qualora la società non abbia conseguito ricavi nel periodo d'imposta.

17.19 CONSORZI DI IMPRESE

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda la risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle entrate). L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.

Nel **rigo RS108**, in **colonna 1**, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in **colonna 2** l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel **rigo RN15, colonna 2, e/o PN8 o TN15**. Il consorzio che ha attribuito le ritenute che residuano dallo scorporo delle proprie imposte deve compilare il **rigo RS109**, indicando nelle **colonne 1, 3 e 5**, il codice fiscale di ciascun consorziato a cui sono attribuite le ritenute e, nelle **colonne 2, 4 e 6**, l'ammontare delle ritenute attribuite a ciascun consorziato. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

17.20 CANONE RAI

Il prospetto deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno 2025 o che detengano per la prima volta nell'anno 2026 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L. Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla televisione. A tal fine indicare nei **righe da RS111 a RS112**:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- nella **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- nelle **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nella **colonna 8 ("Categoria")**, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento, avendo cura di indicare una delle seguenti lettere :
 - "A" CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
 - "B" CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
 - "C" CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
 - "D" CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
 - "E" CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.

- nella **colonna 9**, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2026.

17.21 DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)

Il prospetto è compilato dai soggetti, che fruiscono della deduzione c.d. "ACE" dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato il citato art. 1, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023).

Le disposizioni di attuazione dell'agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

- è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;
- ovvero è fruibile come credito d'imposta applicando a questa eccedenza l'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, l'agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L'agevolazione "ACE" si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'art. 168-ter del TUIR ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8); in tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella **colonna 15** del **rigo RS113** va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI), in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sia stata applicata la c.d. "ACE innovativa 2021" (si veda l'art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e il relativo rendimento nozionale sia stato "trasformato" (in tutto o in parte) in credito d'imposta utilizzabile, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate (con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235) dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio, nel **rigo RS112A** va indicato:

- in **colonna 8**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all'importo indicato nella colonna 15 del rigo RS112A del modello REDDITI del precedente periodo d'imposta. Il credito residuo da riportare nella presente colonna va diminuito dell'eventuale importo indicato nella precedente colonna 6 (sempre che lo stesso non sia stato già restituito);
- in **colonna 9**, il credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
- in **colonna 10**, il credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
- in **colonna 11**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in **colonna 12**, il credito d'imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in **colonna 13**, il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso;
- in **colonna 14**, nel caso in cui la società dichiarante sia in regime di trasparenza o di consolidato fiscale, il credito d'imposta imputato ai soci o trasferito al consolidato;
- in **colonna 15**, l'importo del credito d'imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: col. 8 + col. 9 + col. 10 - col. 11 - col. 12 - col. 13 - col. 14;
- in **colonna 16**, il credito d'imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Nel **rigo RS113** vanno indicati:

- in **colonna 9**, l'importo attribuito per trasparenza del rendimento nozionale eccedente il reddito d'impresa o il reddito complessivo netto dichiarato del soggetto partecipato (artt. 5 e/o 115 del TUIR) ovvero del Trust

trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, deve sommare nella presente colonna i predetti importi;

- in **colonna 10**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta; si precisa che il predetto importo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, va riportato nei limiti di cui al comma 3-ter del medesimo art. 84 del TUIR (si veda il comma 3-quater dell'art. 84 del TUIR). In caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di rendimento nozionale proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV34, colonna 2, e RV65, colonna 2;
- in **colonna 11**, la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione per la trasparenza o per il consolidato;
- in **colonna 12**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10. Detto ammontare va riportato, a scomputo del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6, colonna 6, e/o nel rigo PN4, colonna 2, e/o nel rigo GN6, colonna 4, ovvero nel rigo TN4, colonna 4. Si precisa che qualora il dichiarante sia un soggetto che abbia optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR, ovvero sia un Trust trasparente, l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei suddetti rigi a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero ai beneficiari del Trust trasparente (vedi rigi TN17 e PN10). In caso di Trust misto la quota non utilizzata nel rigo PN4, colonna 2, e non attribuita ai beneficiari va riportata nel quadro RN. Qualora, invece, il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso (vedi rigo GN22). L'eccedenza che non trova capienza nel suddetto reddito complessivo globale netto di gruppo è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso; in tal caso l'importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all'impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione che è conseguentemente ridotto;
- in **colonna 14**, l'importo rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Si precisa che il predetto importo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, va riportato nei limiti di cui ai commi da 3 a 3-ter dell'art. 84 del TUIR (si veda il comma 3-quater dell'art. 84 del TUIR); in tal caso, si rinvia alla sezione II del quadro RV.

La **casella "Art. 84, c. 1, TUIR – RS113"** può essere barrata qualora il contribuente intenda utilizzare l'importo rendimento nozionale complessivo di cui alla colonna 12 del rigo RS113 in misura tale che l'IRES corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80 del TUIR (si veda il Principio di diritto dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 23 marzo 2021).

Nel **rigo RS114**, ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138 del 2011, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS114, colonna 3, del modello REDDITI SC del precedente periodo d'imposta (o nel rigo RS113, colonna 14, se nel periodo d'imposta precedente il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES);
- in **colonna 2**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 9 del rigo RS113 e in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62, colonna 7); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Sempre nel **rigo RS114**, ai fini dell'addizionale IRES (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208), va indicato:

- in **colonna 4**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS114, colonna 6, del modello REDDITI SC del precedente periodo d'imposta (o nel rigo RS113, colonna 14, se nel periodo d'imposta precedente il contribuente non era soggetto passivo dell'addizionale IRES);
- in **colonna 5**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 9 del rigo RS113 e in colonna 4 del presente rigo;
- in **colonna 6**, l'importo rendimento nozionale di cui a colonna 5 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato all'addizionale all'IRES (rigo RQ43, colonna 7), al netto dell'importo indicato in colonna 5A; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

La **casella "Art. 84, c. 1, TUIR – RS114"** può essere compilata qualora il contribuente intenda utilizzare l'importo rendimento nozionale complessivo di cui alla colonna 2 del rigo RS114 e/o alla colonna 5 del medesimo rigo in misura tale che la maggiorazione/addizionale corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80 del TUIR (si veda il Principio di diritto dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 23 marzo 2021).

In particolare, va indicato il codice:

- 1, per la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138 del 2011;
- 2, per l'addizionale IRES (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- 3, in caso di presenza contemporanea dei predetti codici.

17.22 VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO

Il prospetto deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994).

La casella **"Esclusione"** di cui al **rigo RS116, colonna 1**, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis. Il presente codice va utilizzato anche dalle società che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le quali l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024 riconosce i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017;
- 12 - per le società consortili.

La casella **"start-up"** va barrata dalle società "start-up innovative o PMI innovative", che non applicano le discipline previste per le società non operative (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo (comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Nella casella **"Disapplicazione"** va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

- 2 - ipotesi di cui alla **lett. b)**, come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
- 3 - ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto - legislativo 6 settembre 2011 n.159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4 - ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
- 5 - ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
- 6 - ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 7 - ipotesi di cui alla **lett. f)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice **"99"** nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici **"4"**, **"5"** e **"6"**, il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righe da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella **"Casi particolari"**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella **"Disapplicazione"** va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 8 - ipotesi di cui alla **lett. a)**: trattasi, in particolare, delle società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 9 - ipotesi di cui alla **lett. b)**: le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La casella **"Impegno allo scioglimento"** va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera a), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non occorre compilare la casella **"Disapplicazione"**.

Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, può ritenere, autonomamente, non applicabili nei suoi riguardi le predette discipline. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 possono ritenere non applicabili tali discipline anche nel caso in cui non abbiano presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 1, lett. e), del medesimo art. 11 ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato:

- nella casella **"Imposta sul reddito"** uno dei seguenti codici:
 - 1 - per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;
 - 2 - per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11, sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina delle società non operative ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;

- 3 – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione della casella "Imposta sul reddito" le seguenti caselle, indicando:
- nella casella "IRAP" uno dei seguenti codici:
- 1 – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IRAP;
 - 2 – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11, sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina in esame in relazione all'IRAP ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IRAP;
 - 3 – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP.

La casella "Casi particolari" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.

Nel **rigo RS117, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS118, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria. Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 3 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 2,38 per cento prevista per tali asset (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 2013).

Nel **rigo RS118A, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS119, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RS120, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS121, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RS122, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS117 a RS122, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS123, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS117 a RS122.

Nel **rigo RS123, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo RS123 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES, da indicare in **colonna 5**, è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, da indicare nella **colonna 4** dei **rigi da RS117 a RS122**, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, presenti nel prospetto. Nel rigo RS123, colonna 5, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 3, della legge n.724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei rigi da RS117 a RS122.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS124, colonna 1**, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR;
- l'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 2**, va indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo d'imposta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 3**, va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RS125** va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{RS123, colonna 5} - \text{RS124, colonna 3}$$

Si procede, quindi, al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RS125 e il reddito imponibile indicato al rigo RN6 del quadro RN. In caso di società o ente commerciale non residente, il confronto va operato con il reddito d'impresa da indicare nella colonna 4 del rigo RN5.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 (o RN5, col.4) del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Il rigo RN6 (o RN5, col.4) va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.

17.23 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tal fine, nel **rigo RS126** va indicato in **colonna 1**, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, l'importo delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro, in **colonna 2**, l'importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), al netto dell'importo indicato in colonna 1 e in **colonna 3**, l'importo delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), oggetto di rateazione.

Nel **rigo RS127**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta, in **colonna 1**, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, in **colonna 2**, per le plusvalenze diverse da quelle indicate in colonna 1, e per le sopravvenienze, in **colonna 3**.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei rigi RF7 e RF34 del quadro RF.

17.24 DOCUMENTAZIONE DEI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

L'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 dispone che le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi di cui all'art. 4 del medesimo decreto devono darne comunicazione all'Agenzia delle entrate con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la medesima documentazione. A tal fine, le imprese effettuano

la comunicazione barrando la casella di **colonna 1** del **rigo RS128**. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto, va indicato nella **colonna 2** il codice fiscale del soggetto passivo designato che ha predisposto la documentazione per conto del soggetto passivo dichiarante. Il soggetto passivo designato, invece, non è tenuto a compilare il presente rigo a meno che non abbia predisposto la documentazione per se stesso.

17.25 PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

Il prospetto va utilizzato al fine di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. I dati richiesti nei righi delle "riserve" vanno forniti per "masse", raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, "Incrementi" e "Decrementi", vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio; nella colonna "Saldo finale", va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della successiva dichiarazione.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per la compilazione:

- **rigo RS130**, nella **colonna 1**, l'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente esercizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5**, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formata nei precedenti esercizi a seguito dell'imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell'esercizio (ivi incluso l'imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell'esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell'abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;
- **rigo RS131**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente (ad esempio riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, ecc.); nella **colonna 2**, va indicato l'importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell'esercizio e, nella **colonna 3**, i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest'ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RS130); nella **colonna 4**, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS132**, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputazione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del TUIR (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RS130);
- **rigo RS133** vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda

che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.

I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RS141;

- **rigo RS134**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RS130); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS135**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2008; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS136**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS136A**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 (si veda la Risoluzione del 6 giugno 2019, n. 56/E, dell'Agenzia delle entrate); nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS136B**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, per i quali in caso di distribuzione alle società semplici deliberate entro il 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (si veda l'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019); nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS137**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formati prima dell'inizio della gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS138**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formati durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

- **rigo RS139**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili formati durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174); nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS140**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RS130, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;
- **rigo RS141**, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo;
- **rigo RS142**, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, del TUIR, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualficata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RS140, colonna 3 e nel rigo RS130, colonna 10.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RS134, ovvero della colonna 5 del rigo RS130, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

17.26 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE

Il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209).

Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203).

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000.

A tal fine, nel rigo **RS143** va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel rigo **RS144** va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 3** il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

17.27 SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE, PER IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE GESTITI DA SOGGETTI CHE ADERISCONO ALLE CONFIGURAZIONI DI CUI ALL'ART. 42-BIS DEL D.L. N. 162 DEL 2019 E PER INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Nel prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, come previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Sono agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (dal 4 agosto 2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad attività produttive. L'art. 1, commi 2 e 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art. 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del citato comma 1-bis dell'art. 16 si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui alla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 (comma 1-ter dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). Per le spese sostenute per gli interventi fino al 31 dicembre 2016 è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 65 per cento, ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 1-bis dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato art. 16 e di cui al comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 spettano, per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 (comma 1-septies.1 del citato art. 16, come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2025, n. 199). Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta o del 75 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta o dell'85 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

L'importo agevolabile della spesa non può superare 96.000 euro per unità immobiliare. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Qualora gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore di cui al comma 1-quater dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 richiamato rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). L'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione di cui al citato comma 1-septies agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La lett. i), comma 1, dell'art. 16-bis del TUIR include gli interventi diretti all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta Documentazione.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2013, n. 29.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario. Inoltre, qualora gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato ex articolo 117 del TUIR e ss. o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione è compilata esclusivamente per indicare la quota parte delle spese la cui detrazione è utilizzata a riduzione delle addizionali IRES.

Le detrazioni di cui all'art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art.1, comma 3, della legge n. 232 del 2016).

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 del medesimo decreto, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Per le spese sostenute, relative a tali interventi, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i contribuenti di cui al comma 9 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento; tale incremento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020). Per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La detrazione di cui al citato comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Ai sensi dei commi 4-ter ed 8-ter del citato art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dell'art. 119, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento (art. 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 4-bis del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all'art. 119, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso va barata la **casella del rigo RSA1, "Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20"**.

L'efficacia delle proroghe di cui all'art. 119 del decreto (si veda l'art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Nel prospetto va, altresì, indicata la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – c.d. "Bonus facciate"). Per le spese sostenute nell'anno 2022 la detrazione dall'imposta lorda è pari al 60 per cento delle spese documentate (art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Il comma 16-bis dell'art. 119 dispone che la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. Il successivo comma 16-ter prevede che le disposizioni del comma 5 del medesimo art. 119 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis dell'art. 119, per gli interventi ivi contemplati la presente disposizione si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. Le predette spese vanno indicate nel presente prospetto.

A tal fine nei **righi da RS150 a RS151** vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- in **colonna 2**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento; il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento; il **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 10**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119, commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 11** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019); il **codice 12**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 60 per cento (comma 39, dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021); il **codice 13**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 14**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 15**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); il **codice 16**, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 50 per cento; il **codice 17**, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 110 per cento; il **codice 18**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 90 per cento (sostenute nel 2023); il **codice 19**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 70 per cento (sostenute nel 2024); il **codice 20**, per la quota di spese di cui al codice 17 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 65 per cento (sostenute nel 2025);
- in **colonna 3**, il codice fiscale:
 - del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di **colonna 2** "Condominio" dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
 - della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all'art. 5 o all'art. 115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;

- in **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spese sostenute;
- in **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta;
- in **colonna 6**, l'ammontare della detrazione, pari alla spesa di colonna 5 moltiplicata per una delle aliquote previste;
- in **colonna 6A**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119;
- in **colonna 7**, il numero della rata che la società o ente utilizza per l'anno indicato in colonna 1;
- in **colonna 8**, l'importo della rata della detrazione spettante. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste;
- in **colonna 9**, il numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righe da RS153 a RS154, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili.

Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS152**, va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righe da RS150 a RS151 di tutti i moduli compilati da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o RQ (si veda sezione XI e sezione XVIII).

Nei righe da **RS153** a **RS154** vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:

- in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righe da **RS150** a **RS151**. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righe, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo;
- la **colonna 2** va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, quindi, dichiarano che la spesa riportata nei righe da RS150 a RS151 si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti righe da RS153 a RS154; si vedano le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe da RS150 a RS151.
- in **colonna 3**, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- in **colonna 4**, 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 6**, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- in **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- in **colonna 8**, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- in **colonna 9**, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS155** vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di accatastamento. In particolare, in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righe da **RS150** a **RS151**; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righe, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo. Per la compilazione della **colonna 2** (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe da RS153 a RS154. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (**colonne da 3 a 6**). Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (**colonne da 7 a 9**).

17.28 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI PARTITI POLITICI

L'art. 11, comma 6, del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, dispone una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici. Le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione possono detrarre un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.

Nel **rigo RS156** va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate; in caso di erogazioni liberali effettuate dalla società di capitali trasparente (art. 115 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, va indicato l'importo di tali erogazioni liberali e in **colonna 1** il codice fiscale della società partecipata;
 - in **colonna 3**, l'ammontare della detrazione spettante, pari al 26 per cento della somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati. Tale importo va indicato nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari").
- Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR, la colonna 3 non va compilata e la somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati va riportata nell'apposito campo del quadro GN/GC o TN.

17.29 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. L'art. 1, comma 66, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up innovative e l'incremento della misura del beneficio al 30 per cento.

Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66 lett. c) è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3). L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. del 7 maggio 2019.

I soggetti passivi dell'IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato art. 25 e non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile (art. 31, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193).

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019).

Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.

Nel presente prospetto, nei **rigli da RS160 a RS162** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative e in **colonna 2** (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2; in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella **colonna 1A** il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- in **colonna 5**, l'ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 4.

Nella casella di **colonna 3** va indicato:

- il **codice 1**, se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;
- il **codice 2**, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Nel **rigo RS163** va indicato:
- in **colonna 2**, l'eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all'art. 115 del TUIR;
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RS164** va indicato l'importo totale dell'agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei rigli da RS160 a RS162 e nella colonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile nel quadro RN e/o PN o GN/GC o TN e RQ (prospetti "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari").

Nel **rigo RS165** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 4**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 5**, la deduzione indicata nelle colonne precedenti, non trasferibile al consolidato fiscale, maturata anteriormente all'opzione per la tassazione di gruppo.

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di deduzione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV67, di tutti i moduli compilati.

La casella di **colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.

Nel **rigo RS166** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Nel **rigo RS167** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 1 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 2 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 3 del rigo RS168) deducibile nel rigo RQ62.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.

È possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES.

Nel **rigo RS168** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RS168A** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale IRES nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 2 del rigo RS168B), deducibile nel rigo RQ43;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della addizionale IRES nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (colonna 3 del rigo RS168B), deducibile nel rigo RQ43.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS176.

È possibile riportare nel rigo RS168A le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era soggetto passivo dell'addizionale IRES.

Nel **rigo RS168B** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini dell'addizionale IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS168A, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini dell'addizionale IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini dell'addizionale IRES da utilizzare nei periodi d'imposta successivi.

I righe RS167 e RS168 e RS168A e RS168B vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato, rispettivamente, all'imposta di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e all'imposta di cui all'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di evidenziare la deduzione utilizzabile nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta imposta. Questi righe devono continuare ad essere compi-

lati anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare le citate disposizioni.

Nel **rigo RS171**, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR di cui il dichiarante è socio, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 2**, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colonna di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari"), a riduzione dell'imposta dovuta. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 o 116 del TUIR) o di consolidato l'importo della detrazione, per la quota non utilizzata a scomputo della maggiorazione IRES o dell'addizionale IRES nel quadro RQ, va riportato nel quadro TN o, per la quota che trova capienza nell'IRES di gruppo, nel quadro GN/GC.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 29, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012 e art. 4, comma 2, del d.m. 7 maggio 2019).

Nel **rigo RS172** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (rigo RS173, colonna 1);
- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (rigo RS173, colonna 2);
- in **colonna 4**, l'eccedenza di detrazione maturata nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta (rigo RS173, colonna 3).

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di detrazione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV68, di tutti i moduli compilati.

La casella di **colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo devono essere diminuite dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.

L'importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d'imposta pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si vedano i prospetti "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo" e "Imposta addizionale per gli intermediari finanziari"), a riduzione dell'imposta dovuta.

Nel **rigo RS173** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 3**, la detrazione maturata nel presente periodo d'imposta (pari alla somma degli importi di colonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l'imposta lorda (eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all'IRES (quadro RN), alla maggiorazione IRES per i soggetti di comodo e all'addizionale IRES (quadro RQ) da utilizzare nel periodo d'imposta successivo. In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) la presente colonna non va compilata. In caso di opzione per il consolidato, va indicato l'importo della detrazione per la quota che non trova capienza nell'IRES di gruppo.

I righe da RS174 a RS176 vanno compilati in caso di decadenza dall'agevolazione. In particolare, nel **rigo RS174**, indicare:

- in **colonna 1**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione di cui a colonna 2, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- in **colonna 2**, la detrazione effettivamente fruita ai fini IRES e/o ai fini delle addizionali e maggiorazioni IRES nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della detrazione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;

- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;
- in **colonna 4**, la deduzione effettivamente fruita ai fini IRES nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 11 del rigo RN6 o nella colonna 6 dei rigi GN/GC6 o TN4 e/o nella colonna 5 del rigo PN4;
- in **colonna 5**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 4, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della deduzione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;
- in **colonna 6**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini IRES, non più spettante.

Nel **rigo RS175**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ62;
- in **colonna 2**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, non più spettante.

Nel **rigo RS176**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini della addizionale IRES nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 9 del rigo RQ43;
- in **colonna 2**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ43;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini dell'addizionale IRES non più spettante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

I **rigi da RS177 a RS179** devono essere compilati dalle "start-up innovative" indicate all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dalle "PMI innovative ammissibili" che rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dalle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 (c.d. "soggetti intermediari").

Le agevolazioni di cui al presente prospetto spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (art. 4, comma 7, del citato decreto del 7 maggio 2019).

Si ricorda che le agevolazioni spettano a condizione che ciascuna start up innovativa rilasci ai soggetti investitori di cui all'art. 2, comma 1, o ai soggetti intermediari di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto una certificazione che attesti di non avere superato il limite di cui al citato art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.

Pertanto, va indicato:

- in **colonna 1A** il codice fiscale del soggetto investitore beneficiario dell'agevolazione;
- in **colonna 1B**, il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole start-up innovative in alternativa al dato di **colonna 1A** in caso di investimento indiretto;
- in **colonna 2**, va indicato il codice fiscale di ciascuna start-up, il dato va indicato dai soli soggetti intermediari;
- in **colonna 3**, l'importo dell'investimento agevolabile ricevuto da ciascuna start-up innovativa ovvero, nel caso di investimento effettuato per il tramite dei soggetti intermediari, l'importo riferibile all'investitore beneficiario dell'agevolazione certificato da ciascuna start-up innovativa;
- in **colonna 4**, l'importo progressivo dell'investimento agevolabile ricevuto, il dato va indicato dalle sole start-up innovative;

- in **colonna 5**, la data della certificazione rilasciata da ciascuna start up innovativa;
- in **colonna 6**, l'importo in relazione al quale spetta la deduzione o la detrazione.

Per i soli soggetti intermediari, qualora il periodo di imposta di tali soggetti non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto, in **colonna 7** va a indicata la data di inizio e in **colonna 8**, la data di fine di tale successivo periodo di imposta.

17.30 ZONE FRANCHE URBANE

Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:

- nella Zona franca urbana del comune di L'Aquila, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle Zone franche urbane elencate nell'allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013 (di seguito "decreto"), emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto;
- nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall'art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013.

Per la zona franca istituita dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia"), l'agevolazione spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art. 46. La zona franca di cui al comma 1 dell'art. 46 comprende anche i comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; l'agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.

Le agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia Bis"), che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Le agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia ter"), ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della tabella dei codici attività che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall'art. 57, comma 6, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'ex obiettivo Convergenza (trattasi delle ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant'Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall'art. 22-bis, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014, l'agevolazione spetta alle micro e piccole imprese in possesso dei requisiti elencati nell'art. 20-bis del decreto (cfr. Circolare 9 aprile 2018, n. 172230, del Ministero dello Sviluppo Economico).

Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella del Sisma Centro Italia bis e ter) e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'ex obiettivo Convergenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto.

Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le disposizioni del decreto, così come modificate e integrate dal predetto d.m. 5 giugno 2017, si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente al 6 ottobre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.

Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

L'agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 14 agosto 2013, 6 maggio 2014 e 31 luglio 2019). Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo desunti dalla "Tabella codici zone agevolate" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

L'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta), nelle misure sotto riportate.

Per le zone franche del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis e ter l'esenzione è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, (24 giugno 2017) e per i sei anni successivi (art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto la proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana del Sisma Centro Italia. Alla luce di tale disposizione normativa, le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono estese anche al periodo d'imposta 2024.

Le disposizioni di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 si applicano anche con riferimento:

- all'anno 2025, in base all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95;
- all'anno 2026, in base all'art. 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

È consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi. Il soggetto beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento all'IRAP e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all'IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), ovvero impiegate nei periodi d'imposta successivi.

Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell'agevolazione, l'esenzione si applica sul reddito di impresa – sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite.

In caso di società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) o di società partecipante al consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti del TUIR), la società dichiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d'impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso a ciascun socio o al consolidato. Pertanto, l'agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci o in capo al consolidato cui è trasferito il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società dichiarante si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza o trasferito al consolidato – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci o dal consolidato, fermo restando che l'agevolazione può essere fruita complessivamente fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alla società beneficiaria.

Nei **righi da RS180 a RS183** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla "Tabella codici zone agevolate" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
- nella **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell'istanza (ad esempio, se l'istanza è stata accolta nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);
- nella **colonna 3**, il numero di dipendenti rilevanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari

a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;

- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l'obbligo di tenere un'apposita contabilità separata. Tale obbligo non sussiste per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è determinato l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essi concorrono alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della provincia di soppressa Carbonia-Iglesias e l'ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;

- nella **colonna 5**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell'incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
 - a) 100 per cento, per i primi cinque periodi di imposta;
 - b) 60 per cento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
 - c) 40 per cento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
 - d) 20 per cento, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Se l'agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell'ammontare delle risorse assegnate dal MIMIT (ex MISE), a seguito della presentazione dell'istanza, il reddito da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all'agevolazione fruibile.

La società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR), beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata (e l'eventuale perdita di cui alla colonna 5 del rigo RS184), da imputare per trasparenza ai soci, compilando i righe da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9.

Il socio di una società trasparente (artt. 5 e 115 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società partecipata e compila le colonne 1, 5, 7, 8 e 9 secondo le relative istruzioni, riportando nella **colonna 6** il codice fiscale di quest'ultima. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti righe nel caso in cui la società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevolate). Inoltre, nell'ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare distinti righe per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza.

La società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, da trasferire al consolidato, compilando i righe da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9. L'agevolazione complessivamente fruita dai soci o dal consolidato, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a quella prenotata tramite l'apposita istanza presentata, rispettivamente, dalla società trasparente o dalle società consolidate;

- nella **colonna 7**, l'imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni del rigo RS184, colonna 4). In caso di applicazione dell'IRES premiale l'imposta da indicare

nella presente colonna va determinata tenendo conto dell'aliquota agevolata, eventualmente aumentata dall'agevolazione non spettante (si veda la colonna 3A del rigo RS184);

- nella **colonna 8**, l'importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli acconti relativi all'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nella **colonna 9**, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 7. Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 8) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (colonna 7), non si tiene conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN (o nei quadri GN/GC o TN) vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati.

Se i rigi da RS180 a RS183 non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo RS184 va compilato solo sul primo modulo.

Nel **rigo RS184**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH;
- nella **colonna 2A**, l'ammontare della quota di reddito esente prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 3, per la quale l'agevolazione è calcolata applicando l'aliquota IRES premiale;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, pari alla somma degli importi di colonna 5 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;
- nella **colonna 3A**, l'ammontare di IRES premiale, corrispondente alla quota di reddito indicata in colonna 2A, della quale il dichiarante non può fruire in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025;
- nella **colonna 4**, l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota IRES al reddito di colonna 3. Se compilata la colonna 2A, sull'importo ivi indicato va applicata l'aliquota IRES premiale. A tale ammontare va sommato l'importo indicato nella colonna 3A. La colonna non va compilata dalle società trasparenti (artt. 115 e 116 del TUIR) mentre le società partecipanti al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR compilano la presente colonna indicando l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota IRES al reddito di colonna 2.

L'ammontare dell'agevolazione indicato nella colonna 4 va riportato nella colonna 7 del rigo RS180. Nel caso in cui il reddito esente del rigo RS184 sia stato prodotto in più zone agevolate, oppure sia stato imputato al dichiarante da più società trasparenti o sia stato in parte prodotto autonomamente e in parte imputato per trasparenza, l'importo della colonna 4 deve essere ripartito in misura proporzionale all'ammontare dei redditi indicati nella colonna 5 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati. L'importo così suddiviso va indicato nella colonna 7 dei rigi da RS180 a RS183.

Per fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate) l'importo della colonna 7 per il versamento dell'imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in cui siano stati compilati più rigi da RS180 a RS183, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 7 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata (vedi tabella «Codici zone agevolate» consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI).

In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" gli importi della colonna 7 dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, utilizzando per ciascuna zona agevolata l'apposito codice tributo, e nella colonna "importi a debito versati", quale IRES a debito, un importo almeno pari a quello della presente colonna. Se il contribuente ha già utilizzato l'agevolazione per il versamento degli acconti IRES, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell'IRES a saldo solamente l'importo corrispondente, per ciascuno dei rigi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l'ammontare della colonna 7 e quello di colonna 8.

ATTENZIONE Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzia un'imposta a credito oppure un'imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 4 del rigo RS184. In tale ipotesi,

infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello della colonna 4 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.

- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo RN6; questa differenza costituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l'eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi. In tal caso, tale perdita va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS.

Qualora il dichiarante sia una società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) oppure una società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, la perdita di colonna 5 (pari alla differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo TN4 o GN6) va, rispettivamente, attribuita ai soci o trasferita al consolidato; a tal fine, la perdita va riportata nel rigo TN2, colonna 4, oppure nel rigo GN5, colonna 3, unitamente alle altre eventuali perdite da evidenziare nelle predette colonne. In caso di soggetti non residenti l'importo da indicare nella presente colonna è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato in colonna 1 del presente rigo e quello indicato nel rigo RF63;

- nella **colonna 6**, la perdita che emerge nell'ipotesi in cui la differenza tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 e l'importo di rigo RH16, risulti positiva. Tale perdita è utilizzabile a scomputo di altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l'eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS.

ATTENZIONE *Le perdite riportabili, sia pregresse che di periodo, non possono essere utilizzate a riduzione dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate. Pertanto, l'ammontare di tali perdite da utilizzare a riduzione del reddito d'impresa non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d'impresa determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente indicato nel presente prospetto.*

Istruzioni comuni per la compilazione dei quadri RN, TN e GN

I quadri RN, TN e GN devono essere compilati secondo le seguenti indicazioni:

- la deduzione da indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo RN1 (o GN1 o TN1) è fruibile nel limite del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel rigo RS184, colonna 1;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS164 e RS165 non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN6 (o GN6, col. 3, o TN4, col. 3) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 6, o TN4, col. 6) al di sotto del reddito esente;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS113, colonna 12, non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 6 del rigo RN6 (o GN6, col. 4, o TN4, col. 4) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo della colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 6, o TN4, col. 6) al di sotto del reddito esente;
- nel rigo GN6, col. 6, o TN4, col. 6, va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra l'importo di colonna 1 del rigo RS184 e la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo GN6 o TN4 e la somma degli importi delle colonne 3 e 4 del medesimo rigo GN6 o TN4;
- se il reddito imponibile da indicare nel rigo RN6, colonna 11, risulta inferiore al maggior importo tra il reddito minimo di cui alla colonna 1 del rigo RN6, diminuito delle deduzioni di cui alle colonne 4, 5 e 6 del medesimo rigo RN6, e il reddito esente di cui alla colonna 3 del rigo RS184, nel rigo RN6, colonna 11, va indicato tale maggiore importo;
- le detrazioni da riportare nel rigo RN10 non possono eccedere l'imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l'importo da indicare nel rigo RN10, colonna 6, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo RN9 e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN14, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN11, colonna 2, e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN18 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN17 e quello di rigo RS184, colonna 4.

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RN in presenza di reddito esente (colonna 3 del rigo RS184 compilata).

Si consideri un reddito d'impresa di 9.000, di cui:

- 8.000 prodotto nella zona agevolata determinato secondo le regole ordinarie del TUIR (il reddito determinato secondo le regole del decreto attuativo è pari, invece, a 10.000 in quanto il contribuente ha realizzato una minusvalenza deducibile di 2.000 che però non rileva ai fini della determinazione del reddito esente);
- 1.000 prodotto al di fuori della zona agevolata.

Inoltre, il contribuente vanta crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento di 300, detrazioni di 3.000, crediti da quadro RU di 2.000, eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione di 500 e acconti di 1.000.

Il **rigo RS184** va così compilato:

- nelle colonne 1 e 3, va indicato il reddito esente, pari a 10.000;
- in colonna 4, va indicata l'agevolazione pari a 2.400 (24% di colonna 1);
- in colonna 5, va indicata la perdita da riportare nell'apposito prospetto del quadro RS, pari a 700, risultante dalla seguente operazione:

$$10.000 \text{ (RS184, col. 1)} - 9.300 \text{ (RN6, col. 2)}$$

Il quadro RN va così compilato:

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità		Reddito tonnage	
RN1	Reddito	1	(1.000 ,00)	2	,00	2A	,00
RN2	Perdita						,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	300 ,00	2	,00	3	300 ,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti)		in misura limitata		in misura piena	
		1	,00	2	,00	3	,00
				Perdite liquid. (art. 182 TUIR)		3A	,00
RN5	Perdite/Redditi	Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi	
		4	9.300 ,00	5	,00	6	,00
RN6		Reddito minimo		Reddito		Liberalità	
		1	,00	2	,00	4	,00
		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili	
		7	,00	8	,00	9	,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	%
RN8	b) di cui	1	10.000 ,00			24	%
RN8A	IRES premiale	Imponibile soggetto all'aliquota 20%		Imponibile soggetto all'aliquota di col. 3		Aliquota	
		1	,00	2	,00	3	%
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					2.400 ,00	
RN9A	Credito d'imposta tonnage						
RN10	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
		1	,00	2	,00	3	,00
	(di cui)			Ospedale Galliera		Ricarica veicoli elettrici	
				4	,00	5	,00
RN11	Imposta netta (sottrarre i righe RN9A e RN10 da rigo RN9)					Rimborso oneri	
						(di cui 1	,00)
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					300 ,00	
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus		School bonus	
		1	,00	2	,00	3	,00
	(di cui)	Sport bonus		Bonus bonifica ambientale		Alloggi sociali	
		4	,00	5	,00	6	,00
		Fondazioni ITS Academy		Social Bonus		Altri crediti	
		7	,00	8	,00	9	,00
RN15	Ritenute d'acconto					Ritenute art. 5 non utilizzate	
						(di cui 1	,00)
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)					300 ,00	
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					2.100 ,00	
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese						
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					500 ,00	
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN						
RN22		Eccedenze utilizzate		Acconti versati IRES premiale		Acconti art. 1, co. 20, l. n. 207/24	
		1	,00	(di cui 1A	,00	1B	,00
	Acconti versati	2	,00	Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva	
		3	,00	4		Credito riversato da otti di recupero	
				5		Totale	
				6		1.000 ,00	
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate		IRES premiale	
		1	,00	2	,00	(di cui 2A	,00)
RN24	Imposta a credito						
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						

Il contribuente deve compilare il modello F24, sezione "Erario", indicando:

- in un rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo della zona agevolata e, nella colonna "Importi a credito", un importo pari a 1.400 (l'ammontare dell'agevolazione al netto dell'importo di 1.000 utilizzato per il versamento degli acconti);
- in un altro rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo 2003 e, nella colonna "Importi a debito", un importo pari a 1.400. L'eccedenza di versamento a saldo di 800 (ovvero la differenza tra l'imposta versata mediante compensazione, pari a 1.400, e quella a debito risultante dal rigo RN23, pari a 600) va riportata nel rigo RX1, colonna 1. La perdita di 700 va riportata nel prospetto "Perdite di impresa non compensate", colonna IRES, del quadro RS.

17.31 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)

Nel prospetto va indicato, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR il credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

Il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (art. 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), nonché dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti (art. 183, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

ATTENZIONE Nel prospetto va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non rientrano nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Nel rigo **RS251** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente, risultante dalla colonna 5 del rigo RS251 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS251 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS251 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;

- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS251, \text{ col. 1} + 1/3 RS251, \text{ col. 2} + 1/3 RS251, \text{ col. 3} + 1/3 RS251, \text{ col. 4} - RN14, \text{ col. 2}$$

17.32 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (SCHOOL BONUS)

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali (art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2016).

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite all'art. 3 del citato decreto dell'8 aprile 2016.

ATTENZIONE Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta.

Nel rigo **RS252** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione corrispondente all'importo indicato nella colonna 2 del rigo RS252 del modello Redditi SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS252, \text{ col. 1} - RN14, \text{ col. 3}$$

17.33 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER LA MANUTENZIONE E IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (SPORT BONUS)

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Con D.P.C.M. 30 aprile 2019 sono state individuate le disposizioni per l'attuazione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

ATTENZIONE Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta spetta, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell'anno solare ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Nel rigo **RS253** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente, corrispondente all'importo indicato nella colonna 2 del rigo RS253 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

RS253, col. 1 – RN14, col. 4

17.34 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (BONUS BONIFICA AMBIENTALE)

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall'(art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 sono state individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione della misura agevolativa.

ATTENZIONE *Nel prospetto va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.*

Nel rigo **RS254** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20 per cento del reddito imponibile;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

RS254, col. 1 + 1/3 (RS254, col. 2 + RS254, col. 3 + RS254, col. 4) – RN14, col. 5

17.35 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99).

ATTENZIONE: *Nel prospetto va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.*

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Nel rigo **RS255** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta della presente dichiarazione, corrispondente al 30 o al 60 per cento delle erogazioni liberali effettuate;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. In particolare, nella presente colonna va indicato l'importo utilizzato in compensazione relativo alle quote spettanti per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS255, \text{ col. } 1 + 1/3 (RS255, \text{ col. } 2 + RS255, \text{ col. } 3 + RS255, \text{ col. } 4) - RS255, \text{ col. } 5 - RN14, \text{ col. } 7$$

17.36 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (SOCIAL BONUS)

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, n. 89 sono state individuate le modalità di attuazione della misura agevolativa.

ATTENZIONE: Nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Nel rigo **RS256** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS256, \text{ col. } 1 + 1/3 (RS256, \text{ col. } 2 + RS256, \text{ col. } 3 + RS256, \text{ col. } 4) - RN14, \text{ col. } 8$$

17.37 PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DA QUADRO RH

Per le istruzioni al presente prospetto si rinvia a quelle contenute nelle istruzioni al prospetto "Perdite di impresa non compensate" del quadro RS del modello REDDITI Enti non commerciali.

17.38 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE "PAESE PER PAESE" (ART. 1, COMMI 145 E 146, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

Il presente prospetto è dedicato alle comunicazioni previste dalla disciplina della rendicontazione paese per paese (di seguito "rendicontazione") in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 (di seguito "Direttiva") che ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, deve presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese.

Con decreto il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.

È tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Il presente prospetto va compilato, in riferimento al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, per comunicare all'Agenzia delle entrate di essere tenuta alla presentazione della rendicontazione oltre che dalla società controllante:

- da qualsiasi entità appartenente al gruppo con le suddette caratteristiche, residente nel territorio dello Stato;
- dalla supplente della controllante capogruppo qualora un'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato non sia tenuta a presentare la rendicontazione;
- dall'entità designata qualora sussistano più entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre, il prospetto va compilato da qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

Il prospetto, infine, va compilato dall'entità appartenente al gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, nel caso in cui la controllante capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione.

Pertanto, nel **rigo RS268** l'entità appartenente al gruppo, barrando l'apposita casella, comunica all'Agenzia delle entrate se è controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo, se si tratta di entità tenuta alla presentazione della rendicontazione e se diversa da queste ultime comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Nella medesimo rigo RS268 va indicato, barrando l'apposita casella, se la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nella propria giurisdizione di residenza fiscale o se, nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, vige un Accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione non è in vigore uno specifico Accordo qualificante che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese con l'Italia.

Nelle ipotesi in cui l'entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello Stato è tenuta alla presentazione della rendicontazione, e pur avendo chiesto alla società controllante capogruppo le informazioni necessarie, non le ottenga, è tenuta a compilare l'apposita casella del rigo RS268. La predetta indicazione certifica che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie richieste dal dichiarante, il quale è tenuto a presentare la rendicontazione contenente tutte le informazioni ottenute o acquisite di cui dispone.

17.39 COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 4 AGOSTO 2016)

Il prospetto è utilizzato per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A tal fine occorre barrare l'apposita casella posta nel presente prospetto.

17.40 VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

L'articolo 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. A tal fine, occorre barrare la casella del rigo **RS280**.

17.41 DEDUZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Nel prospetto vanno indicate le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2019, sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (artt. 83, comma 2, e 104, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017).

La presente agevolazione non è cumulabile con la detrazione di cui al comma 1 del citato art. 83 né con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017).

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel prospetto vanno, altresì, indicate le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 100.000 euro annui (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016).

Nel **rigo RS290**, vanno indicati, nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS290 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta; in **colonna 5**, va indicato l'ammontare deducibile delle liberalità erogate nel presente periodo d'imposta.

In colonna 5, va, altresì, indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui al citato art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016; tale importo va evidenziato anche in **colonna 4A**.

Nel **rigo RS291**, vanno indicate, nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto; in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RS292**, ai fini della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011, vanno indicati, nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS291, colonna 1, del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;

Nel **rigo RS293**, vanno indicate, nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS292, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011; in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RS294**, ai fini dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari, vanno indicati, nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS291, colonna 2 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta.

Nel **rigo RS295**, vanno indicate, nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS294, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini dell'addizionale IRES; in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

17.42 AIUTI DI STATO

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA.

Il citato decreto prevede l'interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al RNA, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L'Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" di cui all'articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto "Aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell'aiuto.

Per gli aiuti "de minimis" e gli aiuti "de minimis" SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l'illegittimità della fruizione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ATTENZIONE Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" – consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI – già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia nonché dell'aiuto identificato dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell'aiuto "de minimis" riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righe successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo **RS401**.

Nella **colonna 1** va esposto l'aiuto di Stato o l'aiuto de minimis spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura dell'aiuto spettante.

ATTENZIONE: Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della medesima dichiarazione.

A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nella tabella "Codici aiuti di Stato";
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis, in quanto, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato;
- gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

Le **colonne da 3 a 11** vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.

In tal caso, nella **colonna 3** va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l'aiuto. Nelle colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere, va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente prospetto.

In particolare, nella **colonna 4**, occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:

- | | |
|----------|---|
| 1 | Decreto-legge |
| 2 | Decreto Legislativo |
| 3 | Legge |
| 4 | Legge Regionale/Provinciale |
| 5 | Decreto del Presidente della Repubblica |

Nella **colonna 11A**, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall'Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.

Nella **colonna 12**, va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla "Tabella forma giuridica" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

Nella **colonna 13**, va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

- 1**, micro impresa
- 2**, piccola impresa

- 3, media impresa
- 4, grande impresa
- 5, non classificabile (solo per i soggetti pubblici).

Nella **colonna 14**, va indicato il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.

Nella **colonna 15**, va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

- 1. GENERALE:** Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831;
- 3. SIEG:** Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 da un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
- 4. AGRICOLTURA:** Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
- 5. PESCA:** Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).

Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella **colonna 16** va indicato il codice relativo alla descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:

- 1, Edilizia Sociale
- 2, Servizi di rete settore Energia
- 3, Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
- 4, Servizi finanziari
- 5, Servizi postali
- 6, Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
- 7, Trasporto marittimo
- 8, Trasporto Aereo
- 9, Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
- 10, Servizi di rete settore Acqua
- 11, Servizi di rete settore Gas
- 12, Trasporto terrestre passeggeri - Strada
- 13, Servizi sanitari o sociali.

Nella **colonna 17** va indicato l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati.

Nelle **colonne da 18 a 29** vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa. In particolare, vanno indicati:

- nelle **colonne 18 e 19**, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 20 e 21**, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
- nella **colonna 25**, l'obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato";
- nella **colonna 26**, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:

- 1 Materiali - Terreni
- 2 Materiali - Immobili
- 3 Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
- 4 Materiali - Progettazione/studi/consulenze
- 5 Immateriali - Licenze
- 6 Immateriali - Know-How
- 7 Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
- 8 Immateriali - Marchi
- 9 Immateriali - Diritti Di Brevetto

- 10 Costi di personale - Formazione Professionale
- 11 Costi di personale - Costo del personale
- 12 Materie prime, di consumo e merci
- 13 Servizi - Servizi professionali
- 14 Oneri diversi di gestione
- 15 Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
- 16 Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
- 17 Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
- 18 Costi generali - Spese generali
- 19 Oneri finanziari
- 20 Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
- 31 Servizi - Altri servizi.

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

- nella **colonna 27**, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa sostenuta;
- nella **colonna 28**, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
- nella **colonna 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Nel **rigo RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis o di altri aiuti di Stato per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali la nozione di impresa unica, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Nel caso in cui il contribuente non abbia fruito di aiuti per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali l'impresa unica oppure in assenza di impresa unica, come sopra definita, il presente rigo non va compilato e va barrata la **casella "Assenza impresa unica"**.

17.43 REDDITI CAMPIONE D'ITALIA

I redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000 (art. 188-bis del TUIR).

Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e n. 1408/2013 della Commissione, 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de mi-

nimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019, le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'art. 188-bis del TUIR, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, comma 576, della legge n. 160 del 2019).

Determinazione dell'abbattimento per i redditi prodotti in euro (art. 188-bis, comma 5, del TUIR)

Al fine di godere dell'agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS410 l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS410 "Importo", va indicato l'ammontare del reddito agevolabile prodotto in euro.

Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000, nei limiti del reddito d'impresa agevolabile. L'agevolazione complessiva è pari al maggiore importo tra il 30 per cento del predetto reddito e 26.000.

ATTENZIONE *L'importo dell'agevolazione viene sottratto direttamente nel corrispondente quadro RF, in sede di determinazione dell'importo da indicare, nel rigo RF63.*

Determinazione della riduzione d'imposta (art. 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS411:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo dell'agevolazione di cui al comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell'agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 188-bis del TUIR;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF, RH e/o RL se non residente, realizzati nel comune di Campione d'Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell'agevolazione di cui ai commi 2 e/o 5 dell'art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l'importo di cui alla presente colonna.

ATTENZIONE *in caso di compilazione della colonna 3, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.*

Per calcolare l'agevolazione occorre determinare il reddito totale realizzato nel comune di Campione d'Italia (RCI), pari alla differenza tra la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 e l'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410.

Una volta determinato RCI occorre calcolare la percentuale di incidenza di RCI sul reddito complessivo, pari a:

$$RCI / (RN6, \text{ col. 11} + RN6, \text{ col. 4} + RN6, \text{ col. 5} + RN6, \text{ col. 6} + RN6, \text{ col. 9} + RN6, \text{ col. 10} + RN1, \text{ col. 2})$$

Tale percentuale va ricondotta a 1 se superiore.

Tale percentuale va poi applicata all'imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica:

$$RN9 - RN10, \text{ col. 6} + RN11, \text{ col. 1.}$$

Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell'imposta netta da indicare nel rigo RN11, col. 2.

Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto trasparente (art. 115 o 116 del TUIR o Trust) la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 va riportata nel rigo TN17, colonna 4, o nel rigo PN10, colonna 4, diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio/beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione secondo lo schema sopra rappresentato, il valore RCI (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo indicato nel rigo PN10, colonna 4.

17.44 DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

L'art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata dettata la disciplina applicativa di tali disposizioni.

La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110 per cento, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall'art. 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8, del decreto), per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali (per le spese sostenute dal 2022), ovvero in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, del decreto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. d) della legge n. 234 del 2021, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno

il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 8 eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis (art. 119, comma 8-quater del decreto-legge n. 34 del 2020).

Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all'art. 119, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso va barrata la **casella del rigo RSA1, "Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20"**.

A tal fine, nel **rigo RS420** va indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;
- in **colonna 2A**, l'aliquota del 50, del 90, del 70, del 65 o del 110 per cento;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti;
- in **colonna 4**, la detrazione spettante, calcolata applicando l'aliquota di colonna 2A all'importo di colonna 3;
- in **colonna 4A**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119;
- in **colonna 5**, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante di colonna per il numero delle rate di colonna 4A.

Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

In caso di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio, nel **rigo RS421** va indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 2**, nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il **codice 3**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 4**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.500 per gli edifici

plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; il **codice 5**, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento per il 2023, del 70 per cento per il 2024 e del 65 per cento per il 2025), nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;

- in **colonna 2A**, l'aliquota del 50, del 90, del 70, del 65 o del 110 per cento;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta dalla società trasparente, nei limiti massimi previsti, per la quota attribuita al dichiarante;
- in **colonna 4**, il codice fiscale della società trasparente;
- in **colonna 5**, la detrazione spettante, calcolata applicando l'aliquota di colonna 2A all'importo di colonna 3;
- in **colonna 5A**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119;
- in **colonna 6**, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d'imposta;
- in **colonna 7**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante di colonna 5 per il numero delle rate di colonna 5A.

Nel **rigo RS422** va indicata la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 del rigo RS420 e nella colonna 7 del rigo RS421 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o RQ.

17.45 ACCONTI SOGGETTI ISA

I soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2019 effettuano i versamenti di acconto ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58 del D.L. n. 124 del 2019). Pertanto, la casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

17.46 IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RECUPERARE

Il presente prospetto va compilato al fine di recuperare le imposte sostitutive, che possono essere scomputate dall'IRES dovuta, ai sensi dell'art. 79 del TUIR.

Nei righe **RS460** e **RS461**, vanno indicati, in **colonna 1**, il codice tributo dell'imposta sostitutiva versata, in **colonna 2**, l'anno di riferimento (indicato per il versamento dell'imposta) e, in **colonna 3**, l'importo versato. L'ammontare totale dei versamenti effettuati, di cui alla colonna 3 dei righe RS460 e RS461, va indicato nel rigo **RS462**. Tale ultimo importo va riportato nei quadri RN, PN, TN, GN/GC, RQ.

17.47 RISCATTO ALLOGGI SOCIALI

L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, prevede che le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

Le predette disposizioni si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà.

Il credito d'imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi d'imposta antecedenti l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota pro tempore vigente di cui all'art. 77 del Tuir.

Il credito può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stipulato il contratto di vendita dell'unità immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l'ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.

Nel **rigo RS470**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'IRES dovuta (e/o nell'addizionale all'IRES) e/o nell'IRES di gruppo in caso di adesione al consolidato e/o non attribuito ai beneficiari in caso di Trust misto, utilizzabile nella successiva dichiarazione, pari alla differenza tra la somma delle colonne 1 e 2 del presente rigo e la quota di tale credito utilizzata nel rigo RN14, colonna 6, nel rigo PN7, colonna 2 e/o nel rigo RQ62, colonna 15 e/o RQ43, colonna 15, e/o GN18, colonna 2.

17.48 NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).

L'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo **RS490** il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

17.49 ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

L'art. 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

L'art. 1, comma 174, della legge n. 178 del 2020 prevede che il riconoscimento dell'agevolazione, di cui al citato comma 173, sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES come definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018.

Determinazione della riduzione d'imposta

Al fine di fruire dell'agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei **righe RS491 e RS492**:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, desunto dall'elenco sotto riportato. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo:
 - 1) ZES Abruzzo
 - 2) ZES Calabria
 - 3) ZES Campania
 - 4) ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
 - 5) ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
 - 6) ZES Sicilia Orientale
 - 7) ZES Sicilia Occidentale
 - 8) ZES Sardegna
- in **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione (numero da 1 a 7);
- in **colonna 3**, l'ammontare del reddito già indicato nel quadro RF realizzato nella ZES per cui intende usufruire dell'agevolazione;

Nel **rigo RS493, colonna 1**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righe RS491 e RS492 di tutti i moduli compilati; in **colonna 2**, va indicato l'ammontare dei redditi già indicati nel quadro RF, o quadro RH e/o RL per i non residenti, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. L'importo di colonna 2 non deve essere compreso nell'importo di colonna 1.

ATTENZIONE in caso di compilazione del rigo RS493, colonna 2, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.

Il reddito totale realizzato nella ZES (RTZ) è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo RS493.

Per calcolare l'agevolazione una volta determinato RTZ occorre calcolare la percentuale di incidenza di RTZ sul reddito complessivo, pari a:

$$RTZ / (RN6, \text{col. 11} + RN6, \text{col. 4} + RN6, \text{col. 5} + RN6, \text{col. 6} + RN6, \text{col. 9} + RN6, \text{col. 10} + RN1, \text{col. 2})$$

Tale percentuale va ricondotta a 1 se superiore.

Tale percentuale va poi applicata all'imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica:

$$RN9 - RN10, \text{col. 6} + RN11, \text{col. 1}.$$

Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell'imposta netta da indicare nel rigo RN11, col. 2.

Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto trasparente (art. 115 o 116 del TUIR o Trust), la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS493 va riportata nel rigo TN17, colonna 5, o nel rigo PN10, colonna 5 ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell'agevolazione, secondo lo schema sopra rappresentato, il valore RTZ (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto dell'importo indicato nel rigo PN10, colonna 5.

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 174, della legge n. 178 del 2020, che comportano la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione, nel **rigo RS494** va indicato l'ammontare dell'agevolazione fruita negli anni precedenti. A tal fine, occorre indicare:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della ZES;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di inizio dell'agevolazione (i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare l'anno di inizio del predetto periodo d'imposta);
- nelle **colonne da 3 a 9**, l'importo dell'agevolazione da recuperare distinto per periodo d'imposta di fruizione.

Nel **rigo RS495, colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 3 a 9 del rigo RS494 da portare in aumento dell'imposta netta di cui al rigo RN11.

Nel caso in cui siano necessari più righi da compilare, dovranno essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra. Il rigo RS495 deve essere compilato, solo sul Mod. n. 1.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia socio/beneficiario di una società/Trust trasparente, va dichiarata unicamente la quota dell'agevolazione da recuperare attribuita dal soggetto trasparente compilando il rigo RS495, mentre non va compilato il rigo RS494. Tale quota va indicata nella **colonna 1 del rigo RS495** e riportata anche nella colonna 2 del predetto rigo.

Inoltre, nel caso particolare in cui il socio/beneficiario oltre a dover recuperare la quota dell'agevolazione riferita al soggetto trasparente sia tenuto a recuperare anche l'agevolazione fruita individualmente, dovrà essere compilato sia il rigo RS494 che il rigo RS495 secondo le istruzioni sopra fornite.

Qualora il dichiarante sia un soggetto trasparente (art. 115 o 116 del TUIR o Trust), va compilato il rigo RS494 e l'importo di cui al rigo RS495 va riportato nel rigo TN17, colonna 7, o nel rigo PN10, colonna 7, ai fini del recupero dell'agevolazione da parte dei soci/beneficiari. In caso di trust misto, l'importo da portare in aumento dell'imposta netta di cui al rigo RN11 deve essere determinato al netto dell'importo indicato nel rigo PN10, colonna 7.

In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione dell'agevolazione, l'importo della colonna 2 del rigo RS495 va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci.

17.50 SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone, in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 è stabilita la procedura per fruire della detrazione e vengono riportati in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, lett. a) n. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le predette disposizioni si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2024 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a miglio-

rare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Per le spese documentate di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione in misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 (comma 3-quinquies del citato art. 14, come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. a), n. 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Possono usufruire della agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del predetto decreto del 19 febbraio 2007 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

L'agevolazione è prevista per:

- a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- c) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- d) le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- e) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; per le spese sostenute dal 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 63 del 2013);
- f) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; per le spese sostenute dall'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013);
- g) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'anno 2018, per le quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento (art. 14, comma 2, lett. b-bis del decreto-legge n. 63 del 2013).

Con l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, è stato previsto che le disposizioni del comma 347 si applicano anche alle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L'art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Per tali spese la predetta detrazione del 65 per cento è ammessa nella misura massima di euro 15.000 per singola unità immobiliare (decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

Per le spese per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento e del 75 per cento, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per unità immobiliare (comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

L'importo della detrazione non può superare: 100.000,00 euro per le spese di cui alle lettere a) e g), 60.000,00 euro per le spese di cui alle lettere b), c) ed e) e 30.000,00 euro per le spese di cui alla lettera d) e f) e per le spese di cui al citato art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione

dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate); in tal caso, qualora i rigli non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo rigo relativo all'intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

Nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

L'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all'art. 119 ove non diversamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di cui al comma 9, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022, si applica nella misura del 110 per cento nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento (art. 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380 del 2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. c) della legge n. 234 del 2021, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione degli impianti di cui al capoverso precedente, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa.

Tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la predetta detrazione di cui al comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (commi 5 e 6).

La detrazione, inoltre, è subordinata alla condizione di cui al comma 7.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119 compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4-bis, 5 e 6 eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all'art. 119, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso va barrata la **casella del rigo RSA1, "Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20"**.

L'efficacia delle proroghe di cui all'art. 119 del decreto (si veda l'art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. A tal fine, il contribuente nel presente prospetto nei **righi da RS500 a RS508**, in corrispondenza del singolo intervento, deve indicare nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- **colonna 2**, il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento, il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento; il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento; il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (comma 4-ter); il **codice 7**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento; il **codice 8**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020); il **codice 9**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020);
- **colonna 2A**, da barrare, per gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (rigo RS508) a cui si applica il limite di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;
- **colonna 3**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- **colonna 4**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
- **colonna 5**, la detrazione spettante applicando le percentuali sopra illustrate agli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4;
- **colonna 6**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119;
- **colonna 7**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- **colonna 8**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 6.

Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per le quali spetta la detrazione nella misura prevista dall'art. 119, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 il contribuente, deve compilare i seguenti righi:

- il **rigo RS509**, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a);
- il **rigo RS510**, per gli interventi di cui al comma 1, lett. b);
- il **rigo RS511**, per gli interventi di cui al comma 1, lett. c);
- il **rigo RS512**, per gli interventi di cui al comma 5.

In corrispondenza del singolo intervento, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2A**, la percentuale del 90, 70, 65 o 110 per cento;
- in **colonna 3**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- in **colonna 4**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
- in **colonna 5**, la detrazione spettante applicando la percentuale indicata in colonna 2A agli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4;
- in **colonna 6**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119;
- in **colonna 7**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- in **colonna 8**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 6;

La **colonna 2**, in particolare, deve essere compilata come segue:

- nel **rigo RS509**, va indicato il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 2**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il **codice 3**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari; Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i **codici 4, 5 o 6** (comma 4-ter);
- nel **rigo RS510**, va indicato il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; il **codice 2**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i **codici 4 o 5** (comma 4-ter);
- nel **rigo RS511**, va indicato il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Nel caso in cui per le predette spese spetti l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti va riportato nella presente colonna, il **codice 4** (comma 4-ter).

Nel **rigo RS520** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 8 dei righi precedenti.

Le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti righi.

17.51 SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documen-

tate sostenute fino al 31 dicembre 2025 (come modificato dall'art. 1, comma 365, della legge n. 197 del 2022) per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

In corrispondenza dei righe **RS521** e **RS522** deve essere indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; il **codice 2**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il **codice 3**, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- in **colonna 3**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta nei limiti indicati in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo della spesa sostenuta nei limiti indicati in colonna 2;
- in **colonna 5**, la detrazione spettante applicando la percentuale del 75 per cento agli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4;
- in **colonna 5A**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione;
- in **colonna 6**, il numero della rata di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- in **colonna 7**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 5A.

Nel **rigo RS523** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 7 dei righe precedenti.

Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

17.52 RISERVE VINCOLATE PER IRES PREMIALE

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è stata prevista una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES (c.d. "premia") di cui all'art. 77 del TUIR (art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). La riduzione dell'aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (di seguito "Utile") sia accantonata ad apposita riserva; b) un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all'art. 5 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2025. Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'Utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.

I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa, qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. A tal fine, l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato, l'utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni sono indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Pertanto, vanno compilati i seguenti righe facendo riferimento alla situazione del patrimonio netto che risulta alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Nel **rigo RS524** va indicato in **colonna 2** l'importo dell'Utile destinato a copertura delle perdite di esercizio.

Nei **righe da RS525 a RS527** va indicato:

- in **colonna 1**, la denominazione delle riserve costituite e/o incrementate mediante destinazione dell'Utile; si precisa che è possibile sottoporre al vincolo fiscale anche l'Utile destinato ad aumento di capitale nonché quello portato a nuovo;

- in **colonna 2**, l'importo dell'Utile accantonato (anche se superiore alla soglia minima dell'80 per cento);
- in **colonna 3**, l'importo dell'Utile indicato in colonna 2 utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura perdite; nella presente colonna vanno indicati gli altri eventuali utilizzi che non comportano decadenza dall'agevolazione;
- in **colonna 4**, l'importo dell'Utile indicato in colonna 2 distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Qualora tale distribuzione comporti la riduzione della quota di utile accantonato ai fini agevolativi al di sotto della soglia minima dell'80 per cento si verifica la decadenza dall'agevolazione. In tal caso, va barrata la **casella «Decadenza»**. Qualora la decadenza si verifichi nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il presente prospetto non va compilato in quanto il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato italiano, la riduzione del fondo di dotazione, determinato ai sensi dell'art. 152, comma 2, del TUIR, è considerata distribuzione di utili se dovuta all'attribuzione di somme alla casa madre o se derivante dalla rideterminazione del fondo di dotazione.

17.53 DATI RELATIVI ALL'OPZIONE "PATENT BOX"

La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l'adesione al regime agevolativo cosiddetto "Patent box" di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito "decreto").

I contribuenti compilano i righi da **RS530 a RS532** al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. Nei righi da RS530 a RS532 vanno riportati esclusivamente i dati riferiti ai beni per i quali è esercitata l'opzione con la presente dichiarazione (quadro OP).

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in **colonna 2**, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in **colonna 3**, e ad altri costi, in **colonna 4**;
- in **colonna 5**, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros) e in **colonna 6**, il codice fiscale del fornitore.

Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell'ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, oltre ai costi sostenuti nel presente periodo d'imposta anche quelli sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d'imposta precedenti e va barrata la **casella "Comma 10-bis"**.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righe utilizzando moduli aggiuntivi.

17.54 CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

La presente sezione va compilata al fine di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Nel **rigo RS533**, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

17.55 TONNAGE TAX - TRASPARENZA

La presente sezione va compilata dai soggetti che partecipano ad una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.

A tal fine, nei **rigli da RS540 a RS542**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 2**, la quota di reddito determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR, escluso l'ammontare di cui a colonna 3, imputata al soggetto dichiarante;
- in **colonna 3**, la quota di reddito calcolato con riferimento ai giorni in cui le navi sono statelocate a scafo nudo, imputata al soggetto dichiarante, per la quale al socio spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 157-bis del TUIR.

Nel **rigo RS543**, nelle **colonne 2 e 3**, va indicata, rispettivamente, la somma delle corrispondenti colonne dei rigli precedenti, di tutti i moduli compilati. L'importo di colonna 2 va riportato nel rigo RN1, colonna 2A.

Nella **colonna 4** va indicato il credito d'imposta di cui all'art. 157-bis del TUIR, pari al 24 per cento dell'importo di colonna 3. Tale credito va riportato nel rigo RN9A.

ATTENZIONE Il reddito indicato nelle colonne 2 e 3 della presente sezione non va riportato nel rigo RF58 o nel rigo CP6 o nel quadro RH.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la trasparenza ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR, l'importo di colonna 2 va riportato nel rigo TN1, colonna 2A, l'importo di colonna 3 va riportato nel rigo TN4, colonna 6, mentre la colonna 4 non va compilata.

17.56 MAGGIOR REDDITO IMPONIBILE

La presente sezione, **rigo RS544**, va compilata al fine di indicare il maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che hanno previsto il differimento, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Trattasi, in particolare, delle deduzioni previste:

- dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, relativo al piano di rientro delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;
- dall'art. 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al differimento del piano di rientro delle quote dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- dall'art. 1, commi 1067 e 1068, della legge n. 145 del 2018, relativi al differimento del piano di rientro delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9.

17.57 PROSPETTO OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 131, DELLA LEGGE N. 199/2025

L'art. 1, comma 131, della legge n. 199 del 2025 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, che:

a) in deroga all'art. 83 del TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli artt. 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'art. 121 del TUF, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

b) le disposizioni di cui all'art. 95, comma 6-bis, del TUIR, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103, comma 3-bis, del TUIR, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'art. 166-bis del TUIR, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

A tal fine, come previsto dal comma 132 del richiamato articolo 1 della legge n. 199 del 2025, va indicato:

- nel **rigo RS550**, la differenza tra il corrispettivo derivante dalle cessioni di proprie azioni o quote, effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e il relativo costo di acquisto. Per le cessioni per le quali tale differenza risulti positiva, il relativo importo va indicato nella **colonna 1**; per le cessioni per le quali tale differenza risulti negativa, il relativo importo va indicato nella **colonna 2**;

- nel rigo **RS551**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, **nella colonna 1**, l'importo dedotto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 relativo ai componenti negativi in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta; nella **colonna 2**, l'importo che sarebbe stato deducibile in assenza della disposizione di cui al comma 131, lett. b);
 - nel **rigo RS552**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la quota di costo dedotto relativa ai marchi d'impresa (**colonna 1**), all'avviamento (**colonna 3**) e alle attività immateriali a vita utile indefinita (**colonna 5**) iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; nelle **colonne 2, 4 e 6**, per ciascuna categoria, l'importo che sarebbe stato deducibile in assenza della disposizione di cui al comma 131, lett. c).
- Le variazioni fiscali da apportare, in applicazione delle citate disposizioni, per la determinazione del reddito d'impresa vanno indicate nel quadro RF.

18. QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

18.1 GENERALITÀ

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della presente dichiarazione REDDITI SC, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni ad esso riferibili ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello REDDITI SC.

Nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

18.2 PROSPETTO A - INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, NONCHÉ DI CERTIFICATI DI DEPOSITO

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, e dei depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996;

- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, e dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996;
- F** – interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, e di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati fino al 31 dicembre 2011;
- G** – interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, e di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

ATTENZIONE *Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo prospetto B.*

Si ricorda che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella colonna 2 dei righe da RZ2 a RZ6, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7, colonne 2 e 4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalla Valle d'Aosta. Nelle **colonne 5 e 6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta. Detto importo non è più compreso nelle colonne 2 e 4.

Con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalla Valle d'Aosta, nel **rigo RZ8, colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Nel **rigo RZ8**, con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta, in **colonna 5** deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 4** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 ovvero, in **colonna 6**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righe RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

18.3 PROSPETTO B - INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

- F** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- G** – proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari (art. 106 decreto legislativo n. 385 del 1993) o da istituti di pagamento (art. 114 decreto legislativo n. 385 del 1993), autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui alla lett. d-bis) dell'art. 44, comma 1, del TUIR, inserita dall'art. 1, comma 43 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Con lo stesso codice devono essere indicati i proventi da prestiti erogati per il tramite delle predette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale di cui agli artt. 5 e 78 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Social Lending).

Gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 239 del 1996, deve essere compilato il Modello 770/2026 quadro SQ.

ATTENZIONE Nella colonna 2 del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

18.4 PROSPETTO C - INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che con l'abrogazione del comma 8, dell'art. 20, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, gli interessi sono assoggettati alla ritenuta prevista dal comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

18.5 PROSPETTO D - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI E C/C COSTITUITI ALL'ESTERO

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2026 quadro SQ.

18.6 PROSPETTO E - PREMI E VINCITE

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

18.7 PROSPETTO F - PROVENTI DERIVANTI DA ACCETTAZIONI BANCARIE

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle accettazioni bancarie disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

18.8 PROSPETTO G - REDDITI DI CAPITALE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare gli interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il modello 770/2026 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del Decreto legislativo n. 461 del 1997.

18.9 PROSPETTO H - PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIPORTO, PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI E VALUTE E MUTUO DI TITOLI GARANTITO

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

18.10 PROSPETTO N - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.

Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (da evidenziare nel rigo **RZ43, colonna 1** del presente quadro) relativo al credito risultante dal prospetto A della medesima dichiarazione, utilizzabile in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo della ritenuta sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391 (in tal caso occorre utilizzare le causali D ed E nel successivo punto 9).

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 6** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7).

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 10 e indicando il codice "K" nel punto 9. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 9. In questo caso il punto 6 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla compilazione del prospetto P.

In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 7**.

Nel **punto 8** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di ravvedimento.

Per la compilazione del **punto 9** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- D** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- E** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

18.11 PROSPETTO P - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 può essere applicato, ma limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tale punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto;
- per la compilazione dei successivi **punti**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.10 "Ritenute alla fonte operate".

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

18.12 RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ42**, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N. Nelle **colonne da 1 a 7 del rigo RZ43**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel **rigo RZ43, colonna 6**, del Quadro RZ del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute;
- nella **colonna 3**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; deve essere, inoltre, indicato l'ammontare del credito esposto nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con il modello F24;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro, indicati nel prospetto N al punto 3;
- nella **colonna 5**, deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016;
- nella **colonna 6**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, o, per la parte relativa al credito riferibile al prospetto A, da utilizzare in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo della ritenuta sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391;
- nella **colonna 7**, riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (art. 117 e seguenti del TUIR) va indicato il credito, già evidenziato nella colonna 6, che è stato ceduto in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
- nella **colonna 8**, va indicato l'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6 al netto dell'importo della colonna 7.

19. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

19.1 GENERALITÀ

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate nel corso del periodo d'imposta.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente consolidante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nell'ipotesi di revoca dell'opzione, gli adempimenti previsti vengono espletati dalla consolidante nel modello CNM, allegando l'equivalente del presente quadro.

Nel campo "Cessazione tassazione di gruppo" la società o ente già consolidante deve indicare la data dell'interruzione totale della tassazione di gruppo, se avvenuta nel corso del periodo d'imposta.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

19.2 SEZIONE I - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto come indicato nelle istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **righe** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

19.3 SEZIONE II - CESSIONE ECCEDENZA IRES EX ART. 43-TER DEL DPR N. 602 DEL 1973

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN24 del modello CNM relativo al precedente periodo di imposta, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **righe** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello Redditi.

19.4 SEZIONE III - ATTRIBUZIONE DELLE PERDITE

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

La sezione va compilata anche nei casi di opzione esercitata dalla controllata designata (comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR), in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell'opzione. In tal caso, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della fiscal unit sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. La riattribuzione avviene secondo i criteri stabiliti dai soggetti

interessati, all'atto dell'opzione espressa dalle società aderenti al consolidato. Qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte (punto 2.7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015).

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificata la revoca dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **rigli da NI14 a NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne 2 e 3**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte tra quelle utilizzabili in misura limitata e quelle utilizzabili in misura piena.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel "Prospetto Perdite d'impresa non compensate" Quadro RS del proprio modello Redditi.

Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).

Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, ovvero in caso di opzione al consolidato di una controllante designata, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possieda un reddito di periodo positivo.

Si ricorda che, se, a seguito dell'interruzione o della revoca dell'opzione per il consolidato nazionale, alla casa madre o alla consolidante sono attribuite delle perdite fiscali e una parte di queste è stata realizzata da una stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione per la branch exemption, il soggetto cui sono attribuite le perdite fiscali può utilizzare l'intero ammontare delle stesse a condizione che il recapture sia già avvenuto. Se il recapture è ancora in corso, il soggetto a cui sono attribuite le perdite può sterilizzarle per la parte residua di recapture, ovvero continuare a utilizzarle a condizione che il recapture sia completato.

20. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE

20.1 GENERALITÀ

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell'art. 165 del TUIR, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.

Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Si precisa, altresì, che l'art. 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'art. 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato art. 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n. 8).

Ai fini della compilazione del presente quadro, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR o che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR e che sono assoggettati alla maggiorazione IRES prevista dal comma 36-quinquies dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011 (maggiorazione per le società di comodo) o all'addizionale IRES prevista dai commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (addizionale intermediari finanziari), devono compilare il presente quadro tenendo conto che la somma delle quote di imposta estera considerate dalla società consolidata o partecipata e dalla società consolidante o dai soci, riferita al medesimo Stato estero e al medesimo anno di produzione, non può essere superiore all'imposta estera complessiva pagata a titolo definitivo.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption. Nell'ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017). Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla, ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR, soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis comma 1, del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR stipulati con gli stessi e per i quali sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello probatorio di cui all'art. 47-bis, comma 3, del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000), il rispetto della condizione indicata nel medesimo art. 47-bis, comma 2, lett. a).

Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 89, comma 3, del TUIR).

Al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, è riconosciuto un credito d'imposta per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lett. a), del medesimo art. 47-bis. Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazio-

ne, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (art. 86, comma 4-bis, del TUIR). Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d'imposta di cui agli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR è definito "credito d'imposta indiretto".

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui i rigli presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

ATTENZIONE L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ridurre il credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica operazione che ha determinato l'insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata "Art. 8 d.lgs. n.142/2018" posta a margine del presente quadro CE nel riquadro "Sezione III Riepilogo".

20.2 SEZIONE I - CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 165 DEL TUIR E CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell'art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si ricorda, inoltre, che il credito d'imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

20.3 SEZIONE I-A

Per la determinazione del credito d'imposta spettante di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;

- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso, infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del credito d'imposta indiretto spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo delle imposte estere assolate dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra quota imponibile degli utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolate dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

ATTENZIONE *Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito di cui al comma 3 dell'art. 89 del TUIR vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti); allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d'imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e della quota imponibile degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d'imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.*

Si precisa che l'imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d'imposta sopra descritti.

Determinazione del credito d'imposta spettante di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

Nei **righe** da **CE1** a **CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI);
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel precedente periodo di imposta nello Stato A, si è resa definitiva un'imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al predetto periodo d'imposta precedente e già riportata in tale dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro tale ultima data.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2025	di cui resasi definitiva entro il 2/11/2026	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2025
Alfa	A	2023	1.000	350	200	150	200
Beta	B	2023	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 14** è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito d'imposta indiretto

Nei **righe** da **CE1** a **CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI);

- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;
- nella **colonna 3**, la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
- nella **colonna 4**, le imposte assolute dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando l'aliquota vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
- nella **colonna 9**, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

- nella **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11**, l'importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

- nella **colonna 12**, il credito d'imposta già utilizzato in periodi d'imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR;
- nella **colonna 13**, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 11 e quello di colonna 12;
- nella **colonna 14**, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
- nella **colonna 15**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

20.4 SEZIONE I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (colonna 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2024 ed il terzo rigo all'anno 2025, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2024 ed uno per l'anno 2025).

In particolare, nei righi **CE4** e **CE5** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta relativa all'anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

20.5 SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 165 DEL TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all'estero.

Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d'imposta indiretto.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

ATTENZIONE Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d'imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.

20.6 SEZIONE II-A

Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare, nei **rigli** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	$100 - 70 = 30$

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}} - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.

Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

- 1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;
- 2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna **12** o **14**) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare, nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

- nella **colonna 12**, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 14**, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella **colonna 12**.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

Colonna 11 non compilata

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

Colonna 11 compilata

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15, operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 – col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso, infatti, l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso, infatti, l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.
- nella **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la **colonna 16** non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna **17**;

- nella **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne **15** e **16**; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta indiretto

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolate dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In particolare, nei **rigi** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;
- nella **colonna 3**, la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
- nella **colonna 4**, le imposte assolate dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}} - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:

$$\text{Col. 4} - \frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Colonne da 10 a 17

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo "Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero". Nella **colonna 18**, va indicato uno dei seguenti codici:

- **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d'imposta indiretto;
- **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165 del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d'imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Disposizioni comuni

Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, del credito d'imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al suddetto periodo d'imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito indiretto.

20.7 SEZIONE II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.

Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare, nei righi da **CE9 a CE10** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da **10 a 17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **15**;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da **10 a 17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **16**;
- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito, pertanto, può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e

3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

20.8 SEZIONE II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righe CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

In caso di esercizio dell'opzione per il regime c.d. "branch exemption" di cui all'art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall'imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la **casella di colonna 2 ("Art. 168-ter del TUIR")** dei righe CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo "Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, c.d. "Branch exemption").

Nel **rigo CE11, colonna 1**, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relative allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo di imposta e nella colonna 9 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del **rigo CE12** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta e nella colonna 9 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del **rigo CE13** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei rigi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente al periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

RIGO CE16

Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12;

Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13;

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:

somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi CE14 e CE15.

Qualora non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei rigi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d'imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l'importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l'importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l'importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l'importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei rigi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l'importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l'importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è ne-

- gativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l'importo del RIPOORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE15;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l'importo del RIPOORTO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l'importo del RIPOORTO B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata. Si propone il seguente esempio:

Sezione II-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni		Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir						
CE11		1	2						
				8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente	
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale		1		100,00	2 90,00	3 ,00	4 - 80,00	5 10,00	
CE13 Eccedenza d'imposta estera				,00	,00	,00	,00	,00	
CE14 Residuo d'imposta nazionale					40,00	,00	,00	10,00	
CE15 Residuo d'imposta estero					,00	,00	,00	,00	
Casi particolari <input type="checkbox"/>									
segue				3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta		
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale				6 30,00	7 10,00	8 10,00	9 ,00		
CE13 Eccedenza d'imposta estera				,00	,00	,00	70,00		
CE14 Residuo d'imposta nazionale				30,00	10,00	10,00	,00		
CE15 Residuo d'imposta estero				,00	,00	,00	,00		
				Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)	
CE16		1	2	170,00	70,00	3 70,00	4 150,00	5	,00

Sulla base dei dati esposti nei rigi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = $100 - 150 = -50$, trattandosi di un valore negativo, RIPOORTO A1 = 50;
- CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPOORTO A1) = $90 - 50 = 40$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPOORTO A2) = $0 - 0 = 0$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A3 = 0;
- CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata. In questo caso RIPOORTO A4 è pari a RIPOORTO A3;
- CE14, col. 5 calcolare (CE12, col. 5 – RIPOORTO A4) = $10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A5 = 0;
- CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPOORTO A5) = $30 - 0 = 30$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A6 = 0;
- CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPOORTO A6) = $10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A7 = 0;
- CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPOORTO A7) = $10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A8 = 0;
- CE14, col. 9, essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
- CE15, col. 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = $70 - 70 = 0$ (residuo d'imposta estera);

La casella **“Casi particolari”** va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti, i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell’interruzione del regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei rigi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei rigi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei rigi CE12 e CE13), la casella **“Casi particolari”** non va barrata. Le istruzioni fornite per i rigi da CE11 a CE16 valgono anche per i rigi da CE17 a CE22.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. **“Branch exemption”**

In tale situazione, il contribuente deve:

- procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera devono essere riportate nel **rigo CE13**, distintamente per periodo di formazione;
- riportare nella **colonna 2** del **rigo CE16** la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
- riportare nella **colonna 5** del **rigo CE16** la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;
- riportare nella **colonna 3** del **rigo CE16** il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;

Per la compilazione del **rigo CE15** si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo **“RIGO CE15”**.

Le istruzioni fornite per i rigi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i rigi da CE19, CE21 e CE22.

Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13 vanno riportate le eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d’imposta.

20.9 SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165 nonché degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna **17** dei rigi da CE6 a CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel **rigo CE23**, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 dell’art. 165 e degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE24**, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei rigi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE25**, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna **17** dei rigi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$CE23 + CE24 - CE25$$

L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN o RQ, sez. XVIII.

21. QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

21.1 GENERALITÀ

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio di edifici, in carica al 31 dicembre 2025, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
- 2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni).

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

21.2 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nel **rigo AC1**, devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

21.3 SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Nel **rigo AC2**, indicare:

- in **colonna 1 (Codice Comune)**: il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere composto, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;
- in **colonna 2 (Terreni/Urbano)**: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale)**: le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- in **colonna 5 (Foglio)**: il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- in **colonna 6 (Particella)**: il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- in **colonna 7 (Subalterno)**: se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo AC3** indicare:

- in **colonna 1 (Data)**: la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- in **colonna 2 (Numero)**: il numero della domanda di accatastamento.
- in **colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate)**: la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

21.4 SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio.

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, le quali somme e ritenute operate sugli stessi devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare nel periodo di imposta di riferimento. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

Nei **righe** da **AC4** a **AC10** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale o la partita Iva del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice dello Stato estero del fornitore (che va desunto dalla tabella "Elenco dei paesi e territori esteri", consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI).

ATTENZIONE la sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell'amministratore (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

22. QUADRO TR - IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO

22.1 PROSPETTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA (ART. 166 DEL TUIR)

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo, al valore di mercato dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). In alternativa al versamento dell'imposta dovuta sul reddito nei termini ordinari, le società e gli enti possono optare per il versamento dell'imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 166 del TUIR.

I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'art. 166 del TUIR è stato modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini del predetto articolo restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014.

Le disposizioni dell'art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:

- a) trasferito all'estero la propria residenza fiscale;
- b) trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR;

- c) trasferito l'intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR diminuiti delle perdite di cui al comma 6.

Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il codice 66 nel rigo RF31 le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all'art. 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione. Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all'art. 168-ter del TUIR trasferisca la sua residenza fiscale dall'Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell'eventuale recapture residuo (si veda par. 4.6 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

La casella **"Stabile organizzazione"** va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 166 del TUIR rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Nel **rigo TR1** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata, al lordo delle perdite;
- in **colonna 2**, l'importo dei redditi ricevuti per trasparenza e, in **colonna 3**, il codice fiscale della società partecipata, compilando un distinto rigo per ogni società partecipata;

Nel **rigo TR2**, va indicato:

- in **colonna 1**, il **codice 1**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla addizionale IRES "intermediari finanziari";
- in **colonna 2**, la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di tutti i moduli compilati del rigo TR1. Nel caso in cui la società dichiarante abbia optato per il regime della trasparenza (artt. 115 o 116 del TUIR), o per il regime della tassazione di gruppo (artt. da 117 a 129 del TUIR), l'importo della presente colonna va rispettivamente riportato nella colonna 3 del rigo TN17 o GN22 o GC22, mentre nel caso di Trust (trasparente o misto), l'importo va riportato nella colonna 3 del rigo PN10. L'importo rateizzabile non può essere superiore al reddito determinato nell'apposito quadro.
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta rateizzata calcolata sull'importo di colonna 2. Se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'IRES (nella colonna 1 è stato indicato il codice 1), tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN23; se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo (nella colonna 1 è stato indicato il codice 2), tale importo deve essere indicato nella colonna 20 del rigo RQ62; se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES (nella colonna 1 è stato indicato il codice 3), tale importo deve essere indicato nella colonna 20 del rigo RQ43;
- in **colonna 4**, l'importo della prima rata del versamento.

22.2 PROSPETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE PLUSVALENZE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione dell'imposta (opzione esercitabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018), va presentato annualmente il modello di dichiarazione dei redditi limitatamente al prospetto di monitoraggio. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare dell'imposta ancora sospesa. In caso di soggetto esercente impresa commerciale di cui all'art. 5 del TUIR e di società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l'obbligo del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all'indicazione dell'ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci indicano nella loro dichiarazione l'importo della plusvalenza realizzata, l'ammontare dell'imposta dovuta e il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo TR3** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza complessiva (art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2014);
- in **colonna 2**, l'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se la sospensione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" (art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133); il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "intermediari finanziari" (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- in **colonna 4**, l'importo della plusvalenza ancora sospesa;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta ancora sospesa;
- in **colonna 6**, l'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi;
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'imposta relativa alla plusvalenza realizzata;
- in **colonna 8**, il codice fiscale della società trasparente (artt. 5 e 115 del TUIR).

In caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda, effettuati successivamente al trasferimento di residenza, l'incorporante, la società risultante dalla fusione, la beneficiaria o il conferitario sono tenuti al monitoraggio. Il soggetto conferente ha l'obbligo di monitoraggio in relazione al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell'operazione.

Nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione straordinaria la società incorporante o beneficiaria della scissione deve compilare, oltre i campi sopra riportati, anche i seguenti campi avendo cura di indicare nel **rigo TR4** e nel **rigo TR5**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto incorporato, fuso o scisso;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, in caso di società incorporante o risultante dalla fusione, il **codice 2**, in caso di beneficiaria della scissione;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni trasferiti si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "intermediari finanziari";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni del soggetto incorporato, fuso o scisso.

In caso di conferimento, per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di monitoraggio e la data di efficacia dell'operazione il soggetto conferente, oltre a compilare il rigo TR3 deve indicare nel presente rigo:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferitario;
- in **colonna 2**, il **codice 3**, conferente;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "intermediari finanziari";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.

Per il periodo che intercorre tra la data di efficacia dell'operazione e la fine del periodo annuale di monitoraggio, il soggetto conferitario oltre a compilare il rigo TR3 deve indicare nel presente rigo:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferente;
- in **colonna 2**, il **codice 4**, conferitario;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti a seguito del conferimento si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "intermediari finanziari";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti.

22.3 PROSPETTO PER IL MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI IN INGRESSO (ART. 166-BIS DEL TUIR)

L'art. 166-bis del TUIR disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferiscono nel territorio italiano.

In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:

- a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
- b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

- c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
- d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Nel **rigo TR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all'estero o della stabile organizzazione situata all'estero ove attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;
- in **colonna 2**, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla Tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI).

La casella di **colonna 4** va barrata nel caso in cui il valore delle attività e delle passività sia determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 166-bis.

In presenza di più stabili organizzazioni situate all'estero (lett. d) del comma 1), o di più soggetti fiscalmente residenti all'estero, danti causa in operazioni straordinarie (lett. e) del comma 1), occorre compilare un distinto rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili organizzazioni o dei predetti soggetti.

Nei righe da **TR12** a **TR20**, va indicato:

- in **colonna 1**, la descrizione del singolo elemento dell'attivo o del passivo;
- in **colonna 2**, il valore fiscale dell'elemento dell'attivo di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il valore fiscale dell'elemento del passivo di cui a colonna 1.

I valori fiscali di colonna 2 e 3 sono individuati ai sensi dei commi da 3 a 5 dell'art. 166-bis del TUIR.

La casella di **colonna 4** va compilata in presenza di più righe TR11, indicando il numero del modulo nel quale sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.

23. QUADRO OP - COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI

23.1 SEZIONE I - OPZIONE PER LA TONNAGE TAX

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR prevedono il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito "tonnage tax").

Possono optare per il regime di "tonnage tax" i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta. Al termine di ciascun decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005 (di seguito: "decreto") sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

La sezione, quindi, va compilata:

- nel caso di esercizio dell'opzione per il regime di "tonnage tax";
- nel caso di revoca dell'opzione per il regime di "tonnage tax".

La comunicazione va effettuata dalla società all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l'opzione per il regime di "tonnage tax". Per il gruppo rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione esercitata in data meno recente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione.

Nel **rigo OP1 ("Tipo di comunicazione")** vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata.

In particolare, va barrata:

- la **colonna 1 ("Opzione")**, in caso di esercizio, per la prima volta, dell'opzione ai sensi dell'art. 3 del decreto;
- la **colonna 2 ("Revoca")**, in caso di revoca dell'opzione ai sensi dell'art. 155, comma 1, del TUIR.

I righe **da OP2 a OP5, colonne 1 e 2**, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di "tonnage tax" e sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

23.2 SEZIONE II - OPZIONE PER IL CONSOLIDATO

Gli articoli 117 e seguenti del TUIR prevedono un regime opzionale per la determinazione di un'unica base imponibile in capo al consolidato.

È previsto l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata.

Possono optare per il regime del consolidato:

- le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'art. 117 del TUIR e dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2018 (di seguito "decreto");
- solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
 - a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
 - b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione.

I predetti soggetti, privi del requisito di cui alla lettera b), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

Per il consolidato nazionale al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 117, comma 3, del TUIR) mentre per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 132, comma 3, del TUIR).

La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto);
- la revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 117, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193);
- la conferma dell'opzione prevista dall'art. 124, comma 5 del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 5-bis dell'art. 124 del TUIR ovvero in caso di presentazione dell'istanza per la quale non è stata ricevuta risposta positiva).

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione (art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR).

Inoltre, la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del TUIR (come modificato dall'art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), per l'eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione), alle società che le hanno prodotte. Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale è rinnovata l'opzione (rinnovo tacito).

Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

Se l'opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la **casella "Consolidato nazionale"**. Nell'ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la **casella "Consolidato mondiale"**. Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime, se rientra tra i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, deve indicare nella casella **"Interpello"** uno dei seguenti codici:

"1", nel caso in cui non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 dell'art. 132 del TUIR;

"2", nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Con l'apposizione della firma nel frontespizio della presente dichiarazione, è attestata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR.

Nei **righi da OP6 a OP10** devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare:

- nella **colonna 1** e nella **colonna 2** vanno indicati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella **colonna 3 ("Tipo comunicazione")** va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
 - 1** esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 - 2** revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo;
 - 3** conferma della tassazione di gruppo;
 - 4** modifica del criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue;
- nella **colonna 4 ("Esercizio sociale")** va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione (art. 117, comma 3, del TUIR) l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:
 - 1** primo periodo;
 - 2** secondo periodo;
 - 3** terzo periodo.

Ad esempio, qualora in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifichi, nell'esercizio successivo, l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

	Tipologia comunicazione	Esercizio sociale
Società B	3	2
Società C	3	2
Società D	1	1

In caso di operazioni straordinarie che non determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto, va data evidenza del nuovo assetto organizzativo (nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione). In particolare, va barrata la **colonna 5 ("Operazioni straordinarie")** qualora si tratti di nuova società risultante dall'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche la colonna 3 "Tipo comunicazione" e la colonna 4 "Esercizio sociale" riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell'opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l'esercizio sociale di riferimento;

- nella **colonna 6 ("Acconto separato")**, qualora il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2;
- al fine di indicare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 5 del decreto), nella **colonna 7 ("Attribuzione perdite")** va inserito il codice:
 - 1** attribuzione alla società o ente consolidante;
 - 2** attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
 - 3** attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

In caso di designazione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (art. 117, comma 2-bis, lett. d), del TUIR).

23.3 SEZIONE III - OPZIONE PER IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE.

Il regime opzionale per la trasparenza fiscale prevede l'imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione (di seguito "trasparenza" ai sensi degli articoli 115 come modificato dall'art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Possono optare per il regime di "trasparenza":

- in qualità di partecipata, le società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR e, in qualità di soci, i soggetti di cui citato art. 73 del TUIR (art. 115 del TUIR);
- in qualità di partecipata, le società a responsabilità limitata e, in qualità di soci, persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

L'opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004 (di seguito: "decreto") sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto);
- la revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115, comma 4, del TUIR);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto).

L'art. 10, comma 4, del decreto prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR.

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l'opzione (art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **righe** da **OP12** a **OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR; in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

Nel caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.

23.4 SEZIONE IV – OPZIONE PER LA "PATENT BOX"

Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito "decreto"), ai sensi dell'art. 6 i contribuenti possono optare per la disciplina del cosiddetto "Patent box". I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d'imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di "Patent box" consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022. Il contribuente ha l'onere di comunicare annualmente all'Amministrazione finan-

ziaria, in vigore di validità dell'opzione per il Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di beneficiare della disapplicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Con il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del citato art. 6 del decreto.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra indicati.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

L'opzione è esercitata compilando il **rigo OP21** e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

I soggetti interessati esercitano l'opzione barrando la **casella "1" ("Opzione")**. La **casella "2" ("Possesso documentazione")** va barrata per comunicare il possesso della documentazione idonea relativa al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Alla scadenza dei cinque periodi d'imposta di durata dell'opzione è possibile optare nuovamente per la disciplina "Patent box" con le stesse modalità.

I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la **casella 3 ("Comunicazione")**.

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel **campo 4 ("Identificativo ruling")** il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l'adesione al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto sono tenuti a compilare l'apposita sezione del quadro RS.

23.5 - SEZIONE V – OPZIONE PER LE SIIQ E SIINQ

La presente sezione va compilata dai soggetti che intendono esercitare l'opzione per il regime speciale civile e fiscale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dall'art. 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Possono esercitare l'opzione anche:

- le società di cui al comma 1 dell'art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, promosse per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, che applicano le disposizioni di cui al citato art. 1 della legge finanziaria 2007, commi 131, 134, 137, 138 e 139;
- le stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare (comma 141-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007);

Va utilizzata l'apposita comunicazione approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle entrate del 18 dicembre 2015 al fine di comunicare:

- l'integrazione dell'opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell'esercizio dell'opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime;
- in caso di operazioni straordinarie, la prosecuzione del regime speciale;
- la cessazione o la sospensione del regime speciale;
- l'esercizio dell'opzione da parte delle società che intendono comunicare l'adesione al regime per il periodo d'imposta successivo a quello di costituzione.

La società che intende avvalersi del regime speciale deve indicare nella **casella** apposita il **codice 1** nel caso si tratti di "SIIQ" o il codice 2 in caso di "SIINQ" e rilasciare, nel **rigo OP24**, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, barrando le relative caselle e sottoscrivendo il riquadro. Qualora al momento dell'esercizio dell'opzione uno o più requisiti non siano ancora posseduti, la corrispondente casella non va compilata. In tale ipotesi, il contribuente, dovrà comunicare successivamente all'Agenzia delle entrate il possesso di tali requisiti utilizzando la comunicazione sopra richiamata.

I requisiti partecipativi devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione. Tuttavia, alle società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento (almeno il 25 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedono al momento dell'opzione direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili) è consentito verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento (nessuno dei soci deve possedere direttamente o indirettamente più del 60 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili) nei due esercizi successivi.

La SIINQ che intende optare per l'applicazione del regime speciale indica nei **rigli OP22 e OP23**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della SIIQ o SIINQ controllante (punto 1) del primo periodo del comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006) ovvero il codice fiscale delle SIIQ, SIINQ o dei FIA immobiliari di cui all'art. 12 del decreto MEF 5 marzo 2015, n. 30, partecipanti che, congiuntamente, possiedono il 100 per cento dei diritti di voto e di partecipazione agli utili della SIINQ dichiarante (punto 2) del primo periodo del citato comma 125);
- nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente, la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili posseduti da ogni SIIQ, SIINQ, FIA partecipante.

24. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa Redditi 2023 relativa al 2022 presentata nel 2025).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2023, indicare 2022);
- in **colonna 4**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRES, nel rigo RN19 del quadro RN oppure, in caso di Trust trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compen-

sazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43, colonna 5, del quadro RZ.

Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

25. QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

25.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da tre sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi. La sezione I è "multi modulo" e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d'imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d'imposta. Per ciascun credito d'imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;
- la **sezione II** è riservata all'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale;
- la **sezione III** è suddivisa in tre sottosezioni riguardanti i crediti d'imposta ricevuti (III-A), i crediti trasferiti (III-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (III-C).

I soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché i Trust devono riportare gli importi ricevuti e trasferiti nell'apposito rigo presente nella sezione I del quadro.

In particolare, i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, la quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC, sezione V. Si ricorda che l'importo ceduto al consolidato non può essere superiore all'importo dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato.

Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.

Uguualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" è "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari e riportata nel quadro PN, sezione IV.

I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza e i soggetti beneficiari di Trust devono indicare i crediti d'imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust, oltre che nell'apposito rigo presente nella sezione, anche nella sezione III-A.

Limite di utilizzo dei crediti d'imposta del quadro RU

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'art. 25, c. 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto limite è di euro 2 milioni, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il limite di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d'imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l'individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta.

Ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il tetto previsto dal citato c. 53 non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell'ammontare eccedente relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione deve essere compilata la sezione III-C.

Regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta del quadro RU

Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito d'imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);
- l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997). Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d'imposta si rimanda al sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: Per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.

25.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta sotto riportati.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

ATTENZIONE: Alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d'imposta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

In particolare, nella sezione I va indicato:

- nel **rigo RU1**, alla **casella 1**, il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d'imposta (il dato non va trasmesso all'Agenzia delle entrate); alla **casella 2**, i valori previsti per i crediti "23" Caro Petrolio e "76" Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche;

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società "trasparenti", di beneficiari di Trust o di cessionari il credito d'imposta indicato nel rigo RU1. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta. Il rigo va compilato anche in caso di acquisizione di crediti d'imposta a seguito di trasferimento di azienda e di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta del soggetto che ha trasferito l'azienda o della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d'imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A (per la compilazione del presente rigo in caso di codice credito 23 si rinvia alle relative istruzioni);
- nel **rigo RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2** - da compilare con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "80" Imposte anticipate (DTA), "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "E5" Investimenti beni strumentali/ZES, "H5" Investimenti beni strumentali/ZLS e "2L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato - l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. In particolare, va compilata:
 - la **colonna 1**, in presenza dei crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "80" Imposte anticipate (DTA), "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "2L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato e "T1" Investimenti beni strumentali - ZES Unica;
 - la **colonna 2**, in presenza dei crediti d'imposta "80" Imposte anticipate (DTA), "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015 e "2L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato;
 - le **colonne B2, C2, D2, E2 e F2** in relazione ai crediti "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "E5" Investimenti beni strumentali/ZES e "H5" Investimenti beni strumentali/ZLS;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2;
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1. Con riferimento al credito d'imposta identificato con il codice "06" Giovani calciatori va riportato l'ammontare del credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della presente dichiarazione. Relativamente al credito d'imposta identificato con il codice "80" Imposte anticipate (DTA), va riportato l'ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.

ATTENZIONE: L'importo del credito indicato nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne da 1 a 7, non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.

Questo rigo può essere compilato con riferimento alle agevolazioni contraddistinte dai codici "02" Esercenti sale cinematografiche, "17" Incentivi per la ricerca scientifica, "20" Veicoli elettrici, a metano o a GPL, "62" Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006, "85" Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012, "90" Nuove infrastrutture, "94" Misure fiscali per nuove infrastrutture ex art. 18 L. 183/2011, "99" Altri crediti d'imposta e "12" Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni-investitori. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l'anno 2025. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "20", "85" e "99";
- nelle **colonne 2 e 3**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo dell'iva dovuta per l'anno 2025. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "02", "17", "20", "85", "94" e "99";
- nelle **colonne 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "17", "20", "62", "85", "90", "94", "99" e "12";
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "17", "20" e "99";

- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'IRAP relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "90" e "94";
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima. Nel rigo va indicato l'importo del credito d'imposta versato a seguito della rideterminazione dello stesso oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU9, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c.; nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. 602/1997. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione III-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la cessione a terzi. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d'imposta; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito a seguito di trasferimento d'azienda senza estinzione del soggetto dante causa (ad esempio, cessione d'azienda, scissione parziale, ecc.). I dati del credito d'imposta trasferito devono essere esposti nella sezione III-B;
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo, con riferimento al credito esposto nel rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC, sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel quadro PN, sezione IV (per la compilazione del presente rigo in caso di codice credito 23 si rinvia alle relative istruzioni);
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "05" Esercizio di servizio di taxi, "23" Caro petrolio, "80" Imposte anticipate DTA, "90" Nuove infrastrutture. Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l'importo dei buoni d'imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righe RU6, RU7, RU9, colonne 1, 2 e 3, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta. La **casella 1** va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d'imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l'importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all'ammontare residuo. Il rigo non può essere compilato con riferimento al credito d'imposta "06" Giovani calciatori.

ATTENZIONE: In applicazione dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tutti i modelli REDDITI (a partire da quelli approvati nel 2024) non è più richiesta l'indicazione nella presente sezione I di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Con riferimento ai crediti non automatici, continua a sussistere l'obbligo di indicazione nella presente sezione I degli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007;
- crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti "de minimis", per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "Aiuti di stato" del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle entrate la funzione di controllo.

I crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione nella presente sezione I sono riportati nella "Tabella crediti esclusi sezione I" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Con riferimento alle medesime agevolazioni permane, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti al consolidato (da parte delle consolidate) o ai soci (da parte delle società trasparenti), a cessioni ai sensi dell'art. 1260 c.c. o a seguito di trasferimenti d'azienda, compilando esclusivamente le sezioni III-A e III-B del presente quadro o i quadri TN/GN/PN.

Si riportano di seguito i crediti d'imposta da indicare nella sezione I.

TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

L'art. 8, c. 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d'imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. A favore dei medesimi gestori, l'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Il credito non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6737"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU5, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l'importo di colonna 1;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto a rimborso.

I righe RU5, colonne 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU9, colonne 1 e 2, non possono essere compilati.

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

Con il codice credito "05", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Le modalità di attribuzione del credito d'imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. Il credito d'imposta concesso per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione deve essere indicato nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6715"**;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta.

I righe RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU9, colonne 1 e 2, non possono essere compilati.

CARO PETROLIO
Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione - Caro petrolio (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012)

Con il codice credito 23, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

L'art. 61, c. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disciplina dell'agevolazione. Per beneficiare del contributo, è necessario presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.

A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2025 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026 ed il rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2027; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2027 ed il rimborso dell'eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2028.

A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012).

Per la compensazione con il modello F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

L'esposizione in dichiarazione dei dati relativi all'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2024 va fatta avendo cura di compilare un apposito modulo indicando nella colonna 2 del rigo RU1 il codice 1. In tale circostanza, possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU11. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito ricevuto a seguito di trasferimento d'azienda e di operazioni straordinarie. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A;
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU2 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2025;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito trasferito alla consolidante in caso di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e segg. del TUIR;
- nel **rigo RU11** va indicato l'ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2026.

Invece, l'indicazione dell'ammontare di credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2025 va fatta avendo cura di compilare un successivo modulo indicando nella colonna 2 del rigo RU1 il codice 2. In tale circostanza, possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto dai soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, dai soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR e dai beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti". Il rigo va compilato anche in caso di credito ricevuto a seguito di trasferimento di azienda e di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2025 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2024 e nei primi tre trimestri del 2025. In questa colonna va indicato anche il credito riconosciuto nel 2025 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti (nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2024;

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo. Tale credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026.

ASSUNZIONE DETENUTI

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L. 146/2013; D.L. 87/2002; D.L. 148/2014)

Con il codice credito "24", va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d'imposta sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Per la fruizione del credito d'imposta, nel modello F24 va indicato il **codice tributo "6858"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero della giustizia.

MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003; art. 76, c. 2, D.Lgs. 117/2017)

L'art. 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticato dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

L'art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha abrogato l'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal successivo articolo 103, c. 2. A decorrere da tale data, il credito d'imposta è riconosciuto ai sensi dell'art. 76, c.2, del citato decreto legislativo.

Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12.

SOFTWARE PER FARMACIE

Codice credito 34

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)

L'art. 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE

Codice credito 76

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (OPCM n. 3779/2009 e n. 3790/2009)

Con il codice credito 76, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Detto articolo ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, di finanziamenti agevolati, per la ricostruzione o zone di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009 disciplinano le modalità di accesso al contributo.

I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009 hanno stabilito le modalità di fruizione del credito d'imposta, prevedendo che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta e che il credito venga recuperato dalle banche attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante i **codici tributo "6820"** per la quota capitale e **"6821"** per la quota interessi.

L'esposizione in dichiarazione degli importi relativi alla quota interessi e alla quota capitale va fatta compilando due moduli separati della presente sezione, avendo cura di indicare, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2 nella colonna 2 del rigo RU1.

Nella sezione possono essere compilati, sia con riferimento agli importi relativi alla quota interessi che a quelli inerenti alla quota capitale, esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Codice credito 78

Credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009; art. 20, c.1, D. Lgs. 28/2010; art. 84 D.L. 69/2013)

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce alle parti che corrispondono l'indennità ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, un credito d'imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento (la misura del credito d'imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 1° agosto 2023, sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Per la compensazione mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7067"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

TRASFORMAZIONE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Codice credito 80

Credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (art. 2, c. 55, D.L. 225/2010; art. 9 D.L. 201/2011; L. 147/2013; art. 17 D.L. 83/2015; art. 44-bis D.L. 34/2019 sostituito dall'art. 55 D.L. 18/2020; art. 169 D.L. 34/2020; art. 1, c. 233, L. 178/2020; art. 19, commi 1 e 8, D.L. 73/2021; art. 1, c. 70, L. 234/2021)

Con il codice credito "80", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, previsto dall'art. 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 17 del decreto-legge n. 83 del 2015, la trasformazione in crediti di imposta non si applica alle attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il credito d'imposta, secondo quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cessione alle società del gruppo). L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 28 settembre 2012. Il credito è fruibile tramite modello F24, utilizzando il **codice tributo "6834"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU5, colonna 1**, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita alle perdite fiscali. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita (art.2, comma 56-bis, D.L. 225/2010);
- **rigo RU5, colonna 2**, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita ai componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui è rilevato il valore della produzione netta negativo (art.2, comma 56-bis.1, D.L. 225/2010);
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2. La quota del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate relative alle ipotesi diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 è utilizzabile dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui ai righi RU2 e RU5, colonna 3, ceduto a norma dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. L'importo del credito ceduto nonché i dati identificativi dei soggetti cessionari devono essere indicati nella sezione III-B del presente quadro. Si ricorda che a norma del c. 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta.

ATTENZIONE: In caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, il cessionario e il cedente non devono compilare il quadro RK ma devono esporre i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni III-A e III-B del presente quadro;

- nel **rigo RU10**, l'importo del credito trasferito al consolidato, nei limiti del minor importo tra l'imposta dovuta dalla consolidata e quella dovuta dalla fiscal unit;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito di cui si chiede il rimborso. Si evidenzia che la compilazione del presente rigo costituisce richiesta di rimborso.

I righe RU7 e RU9, colonna 1, non possono essere compilati.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE

Codice credito 88

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (art. 3-bis D.L. 95/2012; art. 1, c. 374, L. 228/2012)

L'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto che i contributi ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siano concessi, su domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi dovuti nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dai soggetti finanziatori attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero mediante la cessione del credito sia ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (si vedano i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 con i quali sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, il credito è riconosciuto anche per i maggiori interessi maturati e per le spese strettamente necessarie alla gestione, relativi

alla sospensione dei mutui richiesta dai soggetti danneggiati dal sisma. Le modalità e i criteri attuativi sono definiti con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con l'Associazione bancaria italiana.

Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6840"**.

Nella sezione i righi RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, nel **rigo RU9** indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni III-A e III-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

NUOVE INFRASTRUTTURE

Codice credito 90

Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33 D.L. 179/2012; art. 19 D.L. 69/2013; art. 11 D.L. 133/2014)

Con il codice credito "90", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'art. 19, c. 3, lett. a), b), c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 e dall'art. 11 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Il credito è utilizzato a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito d'imposta è alternativo alle misure previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011.

Al credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con la delibera n. 1 del 2013 del 18 febbraio 2013, con la quale sono state approvate le linee guida per l'applicazione dell'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonne 4, 5 e 7, RU9, colonna 3, RU10, RU11 e RU12.

PROMOZIONE OPERE MUSICALI (TAX CREDIT MUSIC)

Codice credito 93

Credito d'imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-bis, D.L. 83/2014; DM 2/12/2014; Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L. 175/2017; art. 80 D.L. 104/2020; art. 23, D.L. 50/2022; art. 13-bis D.L. 145/2023)

Con il codice credito "93" deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 7 del decreto-legge n. 91/2013, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. L'art. 80, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha modificato la disciplina del credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

L'art. 13-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha modificato l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 91 del 2013, aumentando da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro l'importo massimo stabilito nel citato comma 1. Tale disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di attuazione del credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 sono definite con il decreto del Ministro della cultura n. 312 del 13 agosto 2021.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero della cultura, nei termini definiti dal predetto decreto (dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6849"**.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal Ministero della cultura nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011

Codice credito 94

Misure fiscali per il finanziamento di nuove infrastrutture (art. 18 L. 183/2011; Delibera CIPE 1/2013)

Con il codice credito "94", vanno indicate nella presente sezione le misure di compensazione fiscale previste dall'art. 18, lett. a) e b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento di nuove opere infrastrutturali da realizzare, già affidate o in corso di affidamento, con contratti di partenariato pubblico privato. Ai sensi del citato art. 18:

- a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto;
- b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 può essere assolto mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

La delibera del CIPE n. 1/2013 ha definito le linee guida per l'applicazione delle misure agevolative.

Le predette misure fiscali sono alternative al credito d'imposta di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7, RU9, colonna 3, e RU12. In particolare, i beneficiari delle anzidette misure di compensazione indicano in questa sezione:

- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare delle misure agevolative riconosciute dal CIPE con apposita delibera;
- nel **rigo RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7** gli importi relativi all'IVA all'IRES e all'IRAP compensati con il contributo di cui al rigo RU5, colonna 3.

ART-BONUS

Codice credito A3

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L. 190/2014; art. 1, c. 318, L. 208/2015; art. 17 D.L. 189/2016; art. 5, c. 1, L. 175/2017; art. 183, c. 9, D.L. 34/2020)

Con il codice credito "A3", va indicato nella sezione il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore dei seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

Ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, c. 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

L'articolo 183, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso l'agevolazione anche alle erogazioni liberali per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le deduzioni di cui all'art. 100, c. 2, lettere f) e g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il **codice tributo "6842"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi.

ATTENZIONE: *Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lett. d), c. 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, rigo RS251, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 2.*

NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

Codice credito C2

Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art. 1, c. 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; D.M. 30 marzo 2017; D.M. 01/08/2023)

Con il codice credito "C2" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.

Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015, del 30 marzo 2017 e del 1° agosto 2023 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6866"**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208/2015

Codice credito C4

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 7-quater D.L. 243/2016; art. 1, c. 319, L. 160/2019; art. 1, c. 171, L. 178/2020; art. 1, c. 175, L. 234/2021; art. 1, c. 265, L. 197/2022)

Con il codice credito "C4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938 final del 23

settembre 2016. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta. L'agevolazione è stata altresì prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, l'agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Successivamente, il credito d'imposta è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (modelli CIM17 e CIM23) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per la compensazione del credito d'imposta mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6869"**. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2, F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2**, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE

Codice credito C9

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati dal sisma del Centro-Italia (art. 5, c. 5, D.L. 189/2016; Ord. 130/2022)

L'art. 5, c. 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro-Italia dal 24 agosto 2016, la concessione di finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, per far fronte agli interventi e ai danni, conseguenti agli eventi sismici, individuati dal medesimo decreto-legge.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 186585 del 4 novembre 2016 con il quale sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta).

Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6878"**.

Nella sezione i righi RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel **rigo RU3** mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel **rigo RU9**, specificando:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni III-A e III-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE

Codice credito E2

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi (art.1, c. 422, L. 208/2015)

L'art. 1, c. 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede la concessione di contributi, con la modalità del finanziamento agevolato, a favore di soggetti privati esercenti attività economiche e produttive per fare fronte ai danni verificatisi a seguito di eventi calamitosi.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017).

Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il **codice tributo "6879"**.

Nella sezione i righe RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel **riga RU3** mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel **riga RU9**, specificando:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni III-A e III-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Codice credito E4

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2020; art 67, c. 10, D.L. 73/2021; art.25-bis D.L. 17/2022)

Con il codice credito "E4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

L'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d'imposta e ha stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.

L'art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020, modificato dall'art. 67, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022, mentre l'articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, inserendo il comma 1-quinquies nell'articolo 57-bis del d.l. 50/2017, ha individuato quelle previste per le annualità successive.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione. Il credito d'imposta spetta nella misura percentuale indicata nel provvedimento adottato dal citato Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il **codice tributo "6900"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati nell'an-

no 2025. I soggetti con periodo d'imposta 2025/2026 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno solare 2025 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES

Codice credito E5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017; art.1, c. 267, L.197/2022)

Con il codice credito "E5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il credito, più volte prorogato, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, come stabilito dall'art.1, comma 267, della Legge 29 dicembre 2022, n.197.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6906"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2, D2, E2, F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne B2, C2, D2, E2 e F2** l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e in quello in corso al 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nelle colonne B2, C2, D2, E2 e F2.

ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)

Codice credito E9

Credito d'imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017; art. 10 L. 15/2020; art. 1, c. 351, L. 234/2021)

Con il codice credito "E9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto a decorrere dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall'art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 aprile 2018 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del contributo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6894"** (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della cultura (MIC) nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

AMMODERNAMENTO STADI

Codice credito F1

Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici (art. 1, c. 352, L. 205/2017)

Con il codice credito "F1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto, a decorrere dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dall'art. 1, c. 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2018 sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, presentano apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ottengono dal predetto Ufficio il riconoscimento del contributo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il **codice tributo "6907"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Codice credito F3

Credito d'imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L. 205/2017)

Con il codice credito "F3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, c. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, istituito dall'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il credito d'imposta spetta per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il **codice tributo "6896"** (risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

FINANZA SOCIALE/BANCHE

Codice credito F5

Credito d'imposta riconosciuto alle banche per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 77, commi 5 e 10, D.Lgs. 117/2017)

Con il codice credito "F5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 77, commi 5 e 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dagli istituti di credito, emittenti titoli di solidarietà, in favore degli enti del terzo settore, per il sostegno di attività ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.

Il credito d'imposta, commisurato all'ammontare nominale collocato dei titoli, spetta qualora la somma erogata sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate.

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

SOCIAL-BONUS

Codice credito F6

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 81, D.Lgs. 117/2017; D.M. 23 febbraio 2022)

Con il codice credito "F6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello F24 mediante il codice tributo "7037".

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa l'utilizzo in compensazione può avvenire a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, 23 febbraio 2022, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al credito d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lett. d), c. 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, rigo RS256 e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 8.

FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE

Codice credito G4

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato concesso per il pagamento dei tributi a seguito del sisma del Centro Italia (art. 11, commi da 3 a 9, D.L. 8/2017)

Con il codice credito "G4", va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato concesso, a seguito del sisma del Centro Italia, ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dall'1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 (art. 11, commi da 3 a 9, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8).

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto sia ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle en-

trate del 31 maggio 2017). Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.

Il credito d'imposta è utilizzabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6895"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonne 1, 2 e 3, RU10 e RU12. In particolare, va indicato:

- nel **riga RU9, colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nel **riga RU9, colonna 2**, il credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE Il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni III-A e III-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

BONUS BONIFICA AMBIENTALE

Codice credito G5

Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (art. 1, c. 156, l. 145/2018; DPCM 10 dicembre 2021)

Con il codice credito "G5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall'art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 dicembre 2021 sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. È, inoltre, necessario compilare il **riga RU160**, indicando l'ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente quello oggetto della presente dichiarazione.

ATTENZIONE Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lett. d), c. 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, riga RS254 e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, riga RN14, colonna 5.

COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Codice credito H3

Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)

Con il codice credito "H3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6916". Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS

Codice credito H5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (art. 1, c. 64, L. n. 205/2017; art. 1, c. 313 L. 160/2019)

Con il codice credito "H5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), previsto dall'art. 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La citata norma ha disposto l'estensione alle imprese operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall'art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 a favore delle imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione (modelli CIM17 e CIM23) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla sua fruizione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6859".

La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonne F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **riga RU5** va indicato:

- nella **colonna F2** l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nella colonna F2.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE

Codice credito I9

Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive (art. 81 D.L. 104/2020; art. 10 D.L. 73/2021; art. 9 D.L. 4/2022; art. 1, comma 615, L. 197/2022, art. 37, D.L. 75/2023; art. 4 D.L. 113/2024)

Con il codice credito "I9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

La misura agevolativa, già estesa all'anno 2021, è stata ulteriormente prorogata con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e a quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Da ultimo, l'articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha prorogato l'agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6954"**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Codice credito L1

Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020; art. 1, c. 45, L. 234/2021; art. 1, c. 268, L. 197/2022)

Con il codice credito "L1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istituito dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La misura agevolativa, originariamente prevista per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito d'imposta e ne ha prorogato l'ambito temporale di applicazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1064, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), della legge n. 178 del 2020.

Il credito d'imposta, ricorrendo i presupposti applicativi, è riconosciuto in forma automatica, non essendo prevista la presentazione di un'istanza per l'ammissione al beneficio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205 della legge n. 160 del 2019. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6938"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Inoltre, vanno compilati nella **sezione II** i **rigi RU100, RU101 e RU102** nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU100** vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, al primo impiego, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lett. a);
- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione;

- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3**, l'importo relativo alle spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lettera c) del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera c);
- nella **colonna 3A**, l'importo, già incluso in colonna 3, relativo alle spese sostenute per attività commissionata a università, istituti di ricerca e start-up innovative, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera c);
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali, di cui alla lettera d) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera e) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, di cui alla lettera f) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera f);
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- nella **colonna 8**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 7, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, primo periodo.

Nel **rigo RU101** vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, riportando:

- nella **colonna 1** l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 201, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione;
- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3** l'importo relativo alle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c) del comma 201;
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, di cui alla lettera e) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, secondo periodo;
- nelle **colonne da 8 a 14**, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 5, comma 1, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
- nella **colonna 15**, l'obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle citate lettere da a) a n), indicando una delle menzionate lettere. Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 1, va indicata la lettera relativa all'obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute;
- nelle **colonne da 16 a 22**, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5, comma 2, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;

- nella **colonna 23**, l'obiettivo di transizione ecologica, di cui alle citate lettere da a) a g). Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 2, va indicata la lettera relativa all'obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute.

Nel **rigo RU102** vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 202, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione.
- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3**, l'importo relativo alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica di cui alla lettera c) del comma 202;
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, di cui alla lettera e) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, terzo periodo.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Codice credito 2L

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021; art. 1, c. 445-448, L. 207/2024)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.

Con il codice **"2L"** va indicato il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all'art. 1, comma 446, legge n. 207/2024 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24 vanno utilizzati i **codici tributo "6936" e "7077"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto;

- nella **colonna 2**, l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e/o l'importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Inoltre, nella **sezione II**, vanno compilati i **rigli RU130 e RU140** nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, nonché quelli effettuati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti rigli vanno compilate:

- la **colonna 4**, per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024;
- la **colonna 4A**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti";
- la **colonna 4B**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità";
- la **colonna 4C**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»".

Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la **colonna 6** del rigo RU130.

R&S FARMACI E VACCINI

Codice credito M5

Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (art. 31, commi da 1 a 5, D.L. 73/2021; art. 23, comma 1, D.L. 73/2022)

Con il codice credito "M5" va indicato il credito d'imposta, istituito dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.

Il credito d'imposta è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6981".

L'agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 31, comma 2).

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY

Codice credito P8

Credito d'imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (art. 4, comma 6, L. 99/2022)

Con il codice P8, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, in favore delle fondazioni ITS Academy,

includere le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della medesima fondazione ITS.

Il credito spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, ovvero del 60 per cento qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"6992"**.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 10 novembre 2022 sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: *Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lett. d), c. 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, rigo RS255, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 7.*

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI - ZES UNICA

Codice credito T1

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16 D.L. 124/2023; art. 1, D.L. 113/2024; art. 1, c. 485-491, L. 207/2024; art. 1, c. 438-443, L. 199/2025; art. 1, c. 448-452, L. 199/2025)

Con il codice credito "T1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e nelle regioni Marche e Umbria a partire dal 1° gennaio 2026.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7034"**.

L'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha previsto, a determinate condizioni, il riconoscimento di un contributo aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell'ambito della ZES Unica, pari al 14,6189% dell'ammontare richiesto nell'apposita comunicazione integrativa. Detto contributo è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indicando l'apposito codice tributo nel modello F24.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Pertanto, il credito d'imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonne 1 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del contributo aggiuntivo riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 448, L. 199/2025;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, comprensivo dell'importo indicato in colonna 1.

TRANSIZIONE 5.0

Codice credito T6

Credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024; D.M. 24/07/2024)

Con il codice credito "T6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, istituito dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025

effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 luglio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per la compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7072"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Codice credito T8

Credito d'imposta per il versamento del contributo unificato (art. 20, c.3, D.Lgs. 28/2010; D.M. 01/08/2023)

Con il codice credito "T8", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato fino a concorrenza di euro 518.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° agosto 2023, sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Per la compensazione mediante il modello F24 entrate va utilizzato il codice tributo **"7068"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

INDENNITÀ NON ESIGIBILE DALLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Codice credito T9

Credito d'imposta riconosciuto agli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 20, c.4, D.Lgs. 28/2010; D.M. 01/08/2023)

Con il codice credito "T9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosciuto agli organismi di mediazione e commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del citato decreto legislativo fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° agosto 2023, sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Per la compensazione mediante il modello F24 entrate va utilizzato il codice tributo **"7069"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

RESIDENZE UNIVERSITARIE (NUOVO HOUSING UNIVERSITARIO)

Codice credito U1

Credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti (art. 1-bis, comma 11, legge n. 38/2000; D.M. 29/12/2022)

Con il codice credito "U1" nella presente sezione va indicato il credito d'imposta di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, alle imprese, agli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016, e a soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione del citato articolo 1-bis, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi dell'articolo 1-bis della citata L.338/2000.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 sono definite le disposizioni attuative della misura.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO EFFETTUATI NEL 2023 DALLE IMPRESE AGRICOLE

Codice credito U2

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali nuovi (Art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 1, comma 8, D.L. 63/2024; D.M. 12/06/2024; Provv. Agenzia delle entrate 15/10/2024)

Con il codice credito "U2", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, previsto dalla legge di stabilità 2016, riconosciuto alle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché alle imprese del settore della pesca e acquacoltura per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 ottobre 2024 sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (modello CIM23 Agricoltura) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7036"**. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

CREDITO PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA EFFETTUATI DALLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO, PESCA E ACQUACOLTURA

Codice credito U3

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali (Art. 16-bis, D.L. 124/2023; art. 1, comma 7, lett. b), D.L. 63/2024; D.M. 18/09/2024; Provv. Agenzia delle entrate 18/11/2024; art. 1, c. 544-546, L. 207/2024; art. 1, c. 462-466, L. 199/2025)

Con il codice credito "U3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produ-

zione primaria di prodotti agricoli e dalle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 settembre 2024, sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7035"**.

Il credito è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA ZLS

Codice credito U4

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (Art. 13, D.L.60/2024; D.M. 30/08/2024; Prov. Agenzia delle entrate 12/12/2024; art.3, comma 14-octies, D.L. 202/2024; art. 3, L.171/2025; art. 1, c. 444-447, L. 199/2025)

Con il codice credito "U4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nella regioni Marche e Umbria in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7038"**.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, avendo cura di compilare distinti moduli del quadro RS per la quota di credito relativo al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e forestale e per la quota di credito relativa al settore della pesca e acquacoltura.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

INCUBATORI E ACCELERATORI CERTIFICATI

Codice credito U7

Credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (art. 32, L. 193/2024; D.M. 26/05/2025)

Con il codice credito "U7", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, istituito dall'articolo 32 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sulle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2025 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Codice credito 99

Con il codice credito "99", nella presente sezione vanno indicati eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne da 1 a 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5, colonna 3**, va indicato esclusivamente l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il codice 99 non può essere utilizzato per indicare i crediti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I" in quanto detti crediti non vanno riportati nella presente sezione I.

Oltre ai crediti sopra descritti, nella sezione I del quadro RU è possibile indicare l'importo residuo delle agevolazioni non più maturabili nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tali crediti sono indicati nella "**Tabella crediti residui**" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI, la quale individua, in riferimento a ciascuno di essi, il codice credito da utilizzare in dichiarazione nonché i rigi del quadro RU compilabili.

Ulteriori informazioni sulle agevolazioni in tabella sono riportate nelle istruzioni dei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione.

25.3 SEZIONE II – DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO, BONUS BONIFICA AMBIENTALE

Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione", "Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato" e "Bonus bonifica ambientale", per l'indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

In particolare:

- i **rigi RU100, RU101 e RU102** vanno compilati con riferimento al credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" istituito dall'art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare nella sezione I con il codice credito "L1";
- i **rigi RU130 e RU140** vanno compilati per l'esposizione dei dati del credito d'imposta, "Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato", da indicare nella sezione I con il codice credito "2L";
- il **rigo RU160** va compilato per l'esposizione dei dati del credito d'imposta "Bonus bonifica ambientale", da indicare nella sezione I con il codice credito "G5".

Per la compilazione dei rigi RU100, RU101, RU102, RU130, RU140 e RU160 si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d'imposta.

25.4 SEZIONE III

Sezione III-A - crediti d'imposta ricevuti

La sezione III-A va compilata:

- dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003);

- dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);
- dai soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dal Trust;
- dai cessionari dei crediti d'imposta oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 del codice civile oppure ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta;
- dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa;
- dal soggetto a cui è stato trasferito il credito d'imposta unitamente all'azienda, nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio, cessione o conferimento d'azienda).

In particolare, nei **rigli da RU501 a RU505** vanno riportati, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella "Tabella codici crediti d'imposta" consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito ricevuto.

Nella **colonna 2** va riportato:

- il codice **"1"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice **"2"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- il codice **"3"**, in caso di operazione straordinaria o di trasferimento d'azienda;
- il codice **"4"**, in caso di attribuzione del credito dalla società "trasparente" o dal Trust;

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al credito ricevuto, nel rigo "Credito d'imposta ricevuto".

ATTENZIONE: non vanno, invece, riportati nella sezione I i crediti ricevuti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I".

Nel caso in cui il numero dei rigli della presente sezione non sia sufficiente per l'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

Per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ricevuto per trasparenza, il modello di versamento F24 va compilato riportando:

- nella sezione "Contribuente" il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il credito con i relativi dati anagrafici e domiciliari;
- nel campo "Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del soggetto che ha trasferito il credito;
- nel campo "Codice identificativo" il codice **"62"**.

SEZIONE III-B - CREDITI D'IMPOSTA TRASFERITI

La sezione III-B va compilata in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 1260 del codice civile oppure ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché in caso di trasferimento del credito unitamente all'azienda senza estinzione del dante causa (ad esempio, cessione o conferimento d'azienda, scissione parziale, ecc.).

In particolare, nei rigli da **RU506 a RU510**, il soggetto cedente deve riportare, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di maturazione del credito ceduto nonché per ogni cessionario, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito ceduto dal dichiarante al cessionario indicato nella colonna 4.

Nella **colonna 2** va riportato:

- il codice **"1"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice **"2"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
- il codice **"3"**, in caso di trasferimento del credito unitamente all'azienda senza estinzione del dante causa.

L'importo del credito esposto nella presente sezione deve essere, altresì, indicato nella sezione I, relativa al credito ceduto, nel rigo RU9 "Credito d'imposta ceduto".

ATTENZIONE: *non vanno, invece, riportati nella sezione I i crediti ricevuti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I".*

Qualora il numero dei rigi della presente sezione non sia sufficiente per l'indicazione dei dati relativi ai crediti ceduti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

SEZIONE III-C - LIMITE DI UTILIZZO

La sezione III-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d'imposta, previsto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).

La sezione è suddivisa in cinque parti:

- la **parte I** contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
- la **parte II** deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione "interna" (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
- le **parti III e IV** devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, rigi da RU523 a RU534, importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2024;
- la **parte V** deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all'anno 2025 vantano crediti d'imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.

Se i rigi delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, è necessario utilizzare un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo.

Parte I – Dati generali

Il **rigo RU512** deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2025. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei rigi o nelle colonne "Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione" del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2025, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione III-C del quadro RU del modello REDDITI 2025). I soggetti con periodo d'imposta 2025/2026 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2025. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei rigi o nelle colonne "Credito d'imposta spettante" del presente quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta 2025/2026 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dei crediti relativi all'anno 2025, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2024, non fruiti alla data del 1° gennaio 2025. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, rigi da RU523 a RU526 colonna 6, rigi da RU527 a RU530 colonna 5, e rigi da RU531 a RU534 colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;

- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.

Nel **rigo RU513**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell'anno 2025.

Nel **rigo RU514**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2025, calcolato nel seguente modo:

250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 2.000.000,00 e l'importo indicato nel rigo RU513.

Nel **rigo RU515**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2025. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514. L'ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V della presente sezione III-C.

Parte II – Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna

La parte II della sezione III-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro in diminuzione dell'IRES a saldo nonché in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Si precisa che nei rigi da RU516 a RU519 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d'imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all'approvazione del presente modello RED-DITI oppure concessi per periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2025. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d'imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al presente quadro).

Righi da RU516 a RU519

Ai fini della compilazione dei rigi da RU516 a RU519 e del rigo RU521, è necessario distinguere se il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l'anno solare oppure non è coincidente con l'anno solare e comprende due distinti anni; ciò in quanto può risultare diverso l'anno solare con riferimento al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti.

Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

Nel **rigo RU516**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU517**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta effettuato dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).

Nel **rigo RU518**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).

Il rigo **RU519** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta 2025/2026.

Soggetti con periodo d'imposta 2025/2026

Per i soggetti con periodo d'imposta 2025/2026 è necessario distinguere l'anno in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta sui redditi dovuta a saldo.

- Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2026:
 - 1) se la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 2026, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2026 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
 - 2) se la dichiarazione è presentata nel corso del 2027, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.
- Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2027, il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di presentazione della dichiarazione.

Per la compilazione dei righi da RU516 a RU518 si deve, pertanto, fare riferimento al periodo di utilizzo dei crediti come sopra precisato.

Nel **rigo RU519**, deve essere indicato l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini IRES qualora il termine per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d'imposta 1/7/2025-30/6/2026).

Righi da RU520 a RU522

Nel **rigo RU520**, indicare la somma degli importi indicati nei rigi RU516, RU517, RU518 e RU519.

Nel **rigo RU521**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2026 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per l'individuazione del periodo di riferimento delle compensazioni relativamente ai soggetti con periodo d'imposta a cavallo, si rinvia al precedente paragrafo "Soggetti con periodo d'imposta 2025/2026".

Nel **rigo RU522**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione in diminuzione dell'IRES a saldo nonché in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella **colonna 3** del presente rigo, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di euro 2.250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2023, interamente utilizzabili nell'anno 2026), e la somma degli importi indicati nei rigi RU520 e RU521. Nell'ipotesi in cui l'importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 2.000.000,00 l'ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l'importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2023 interamente utilizzabili nell'anno 2026) e l'importo di rigo RU520. In particolare, riportare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo IRES. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "IRES (Saldo)" della sezione I, esclusi i crediti d'imposta "62-Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006", "85-Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012 e "12-Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni/Investitori";
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "Imposta sostitutiva" di tutte le sezioni compilate;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2023

La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei rigi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente. Tali contribuenti devono riportare nei **righi da RU523 a RU526** della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei rigi da RU523 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente unitamente agli utilizzi effettuati nel 2025, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è generata l'eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2022. Relativamente ai crediti esposti nei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente va indicato l'anno 2023;
- nella **colonna 2**, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2022, e dalla colonna 1 dei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2023;
- nella **colonna 3**, l'anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2022, e dalla colonna 2 dei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2023;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2024, risultante dalla colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2022 e dalla colonna 5 dei rigi RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2023;

- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell'anno 2025 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 6**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2025, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.

Parte IV – Eccedenza 2024

La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534 "Eccedenza 2024" del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente. In particolare, nei **righi da RU527 a RU530** della presente sezione vanno riportati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2025 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 5**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2025, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4.

Parte V – Eccedenza 2025

La parte V deve essere compilata nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta spettanti nell'anno 2025 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.

L'ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza.

A tal fine, nei **righi da RU531 a RU534** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice relativo al credito d'imposta cui si riferisce l'eccedenza;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza (maturazione) del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare eccedente.

26. QUADRO CP - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La compilazione del quadro CP è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (di seguito "CPB") di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito "decreto CPB"). Con l'adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

Le sezioni I e IV del presente quadro vanno compilate anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB.

26.1 SEZIONE I - IMPOSTA SOSTITUTIVA (ART. 20-BIS DEL DECRETO CPB)

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva previsto dall'art. 20-bis del decreto CPB. Il comma 1 del citato art. 20-bis prevede che tali contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dall'art. 16 del decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

A tal fine, nel **rigo CP1** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato, di cui al rigo P06 (per il primo anno del biennio) o al rigo P07 (per il secondo anno del biennio) del modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio;

- in **colonna 2**, il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli art. 16 del decreto CPB. Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata;
- in **colonna 3**, l'imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2;
- in **colonna 4**, l'aliquota applicabile di cui al comma 1 dell'art. 20-bis;
- in **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Qualora l'importo di colonna 3 sia superiore ad 85.000 euro, nella casella «**Comma 1-bis**» va indicato:

- il **codice 1**, dai contribuenti che, avendo esercitato l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, a decorrere dal 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, applicano le disposizioni previste dall'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto CPB. In tal caso, le aliquote dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis del decreto CPB, si applicano nei limiti dell'imponibile di colonna 3 non superiore a 85.000 euro e l'eccedenza è assoggettata all'imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di applicazione dell'agevolazione c.d. "IRES premiale"). In caso di società in trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) o di trust trasparenti l'eccedenza superiore a 85.000 euro è attribuita ai soci o beneficiari che determineranno l'imposta sostitutiva applicando l'aliquota prevista dall'art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia del 43 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all'IRPEF e l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all'IRES;
- il **codice 2**, dai contribuenti che hanno esercitato l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 in data anteriore al 13 giugno 2025, o che l'hanno esercitata per il biennio 2024 – 2025, per i quali non si applicano le disposizioni previste dal comma 1-bis del citato art. 20-bis. In tal caso le aliquote dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis, si applicano sul totale imponibile di colonna 3.

Qualora il contribuente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella "Comma 1-bis" ed applichi l'agevolazione c.d. «IRES premiale», nella **colonna 4A** del **rigo CP1** va indicato l'eventuale importo dell'agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 7 agosto 2025. Tale importo va sommato all'imposta sostitutiva dovuta nella colonna 5.

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR oppure in caso di trust trasparente, vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 (esclusa la colonna 4A) e l'importo dell'imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci o dai beneficiari.

Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, o ad un trust trasparente che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell'imposta sostitutiva, nei **rigli da CP3 a CP5** vanno indicati in **colonna 1** il codice fiscale della società trasparente partecipata o del trust trasparente e in **colonna 2** l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia, ai sensi dell'art. 20-bis, comma 1, del decreto CPB.

Qualora la società trasparente partecipata o il trust trasparente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella "Comma 1-bis" l'imponibile, di cui al citato art. 20-bis del decreto CPB, conseguito dalla società trasparente partecipata o dal trust trasparente che eccede l'importo di 85.000 euro imputato pro quota ai soci o beneficiari va indicato in **colonna 3** e l'imposta sostitutiva dovuta su detta quota di eccedenza, determinata applicando all'importo di colonna 3 l'aliquota del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di "IRES premiale") va indicata in **colonna 5**. La colonna 5 non va, invece, compilata se il soggetto dichiarante è in regime di trasparenza fiscale e l'imponibile di cui a colonna 3 è imputato pro quota ai soci/beneficiari.

In **colonna 4**, in caso di società o trust trasparenti che applicano l'agevolazione c.d. «IRES premiale», va indicata l'eventuale quota di agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 7 agosto 2025. Tale importo va sommato all'imposta sostitutiva dovuta in colonna 5.

La somma degli importi di colonna 2 e 5 va riportata nell'apposito rigo del quadro RX.

Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l'imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

26.2 SEZIONE II - REDDITO D'IMPRESA CONCORDATO ASSOGGETTATO AD IMPOSIZIONE

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d'impresa rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RF, seguendo le relative istruzioni.

A tal fine, nel **rigo CP6** vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB nonché, in caso di opzione per l'adesione al CPB esercitata per il biennio 2025-2026, le variazioni di cui alla lett. b-bis) del citato art. 16, comma 1 (quelle negative senza essere precedute dal segno " - ").

In **colonna 2A** va indicata la quota di reddito di colonna 3 soggetta ad aliquota IRES premiale imputata da trust trasparenti o misti nonché da società di capitali trasparenti ai sensi dell'art. 115 TUIR, di cui la società dichiarante risulti beneficiaria/socia.

Qualora il contribuente partecipi a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo.

Nel **rigo CP7**, va indicato

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;
- in **colonna 2**, la somma algebrica delle variazioni del reddito concordato di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis) del decreto CPB (indicate nel rigo CP6);
- in **colonna 3**, il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti a cui il soggetto dichiarante partecipa (già indicato in colonna 2);
- in **colonna 4**, la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
- in **colonna 5**, il reddito rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l'importo di colonna 4. Il reddito rettificato non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1;
- in **colonna 6**, l'ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva:

$$\text{CP7, colonna 5} - (\text{CP7, colonna 1} + \text{CP7, colonna 2})$$

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa. L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa va riportata nella colonna 4 del rigo RN4 ovvero, in caso di trasparenza fiscale o di partecipazione al consolidato, va riportata nei quadri TN o GN o PN.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto CPB, le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito indicato in colonna 5 secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del TUIR. In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1.

26.3 SEZIONE IV – REDDITO EFFETTIVO

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato.

A tal fine, nel **rigo CP10**, nelle **colonne 1 e 2**, va indicato rispettivamente il reddito o la perdita effettivi del quadro RF e il reddito effettivo del quadro RH, in **colonna 3** il reddito complessivo effettivo e in **colonna 4** le perdite non compensate effettive.

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

ATTENZIONE nel caso in cui il soggetto dichiarante sia fiscalmente trasparente (artt. 115/116 del TUIR oppure Trust trasparente o misto) occorre comunicare ai soci/beneficiari il reddito effettivo ad essi imputato (pro quota) considerando l'importo indicato nella colonna 3 del presente rigo a cui vanno sottratte le eventuali deduzioni riportate nel rigo TN4 o PN4. Inoltre, vanno comunicate le perdite non compensate effettive di colonna 4.

26.4 SEZIONE V – CESSAZIONE O DECADENZA

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione). A tal fine, nella casella di **colonna 1** va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non va compilata la sezione II):

- 1 - il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA di cui all'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
- 2 - il contribuente ha cessato l'attività;
- 3 - la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo di azienda. Si ricorda che all'ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (rif. Circ. n. 18/E del 2024, par. 6.6);
- 5 - il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;
- 8 - la società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR non hanno determinato il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui ha aderito l'associazione o la società partecipata;
- 9 - il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

La causa di cessazione di cui al codice 8 si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025).

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall'art. 22 del decreto CPB (decadenza). A tal fine, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui si verifica una causa di decadenza, va compilata la casella di **colonna 2** indicando uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

- 1 - risultano commesse le violazioni di non lieve entità di cui al comma 2 dell'art. 22 del decreto CPB;
- 2 - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- 3 - sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- 4 - ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto;
- 5 - è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nella **colonna 3** va indicata la data di fine del primo periodo d'imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza. Ad esempio, se per il biennio 2024-2025 si verifica una delle cause di decadenza elencate precedentemente, va compilata la colonna 2 e va riportata nella colonna 3 la data del 31 dicembre 2024. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto CPB. Pertanto, qualora per il periodo d'imposta oggetto di decadenza le imposte determinate tenendo conto del reddito effettivamente conseguito risultino di ammontare superiore a quelle determinate tenendo conto del reddito concordato, non va compilato il presente quadro CP (ad eccezione della presente sezione). Se la decadenza si verifica in relazione ad un periodo di imposta per cui sono già scaduti i termini di presentazione della relativa dichiarazione, è possibile presentare una dichiara-

zione integrativa relativa a tale periodo d'imposta nella quale va comunicata la decadenza compilando la presente sezione.

27. ALTRI QUADRI - SOGGETTI NON RESIDENTI

Le società e gli enti commerciali non residenti compilano, se in possesso dei relativi redditi per i quali ricorre l'obbligo della presentazione della dichiarazione (si veda il paragrafo 2.9), anche i seguenti quadri:

- quadro RA (Redditi dei terreni);
- quadro RB (Redditi dei fabbricati);
- quadro RL (Altri redditi);
- quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria);
- quadro RH (Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti).

28. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Per la compilazione del presente quadro RT si rinvia alle istruzioni del quadro RT del modello REDDITI ENC.

28.1 SEZIONE VI-A - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE DA PARTE DI SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell'art. 68 del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'art. 68, comma 2-bis del TUIR. Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo "1864".

Le plusvalenze indicate nella presente sezione sono sommate algebricamente, per il 5 per cento del loro ammontare, alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE VI-A

Nel **rigo RT46, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, ad eccezione delle partecipazioni il cui valore sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e in colonna 2, il relativo costo di acquisto.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT47** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT47, colonna 2**, indicare l'importo derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e in colonna 3, il relativo costo di acquisto.

Nel caso di più cessioni per il quale il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate,

il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore rideterminato non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione. Le disposizioni del citato art. 5 non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2-bis, del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art. 1, comma 30, della legge n. 207 del 2024).

Nel **rigo RT49**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT92. A tal fine, si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX41, colonna 5, del quadro RX del Modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Nel **rigo RT50** indicare l'ammontare delle plusvalenze, ricomprese nel rigo RT58, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR.

28.2 SEZIONE VII – PLUSVALENZE O MINUSVALENZE SEZIONE I-A, II-A, III-A, IV-A, V-A1, V-A2 E VI-A

Nel **rigo RT58, colonna 2**, indicare il 5 per cento della differenza tra l'importo indicato rispettivamente nelle colonne 1 e 2 dei rigi RT46 e RT47 (di tutti i moduli compilati) e i relativi importi di colonna 2 e colonna 3 (di tutti i moduli compilati), se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1**, mentre la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT106. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del presente quadro.

SEZIONI B- DATI CALCOLATI

Sezione VI-B

Nel **rigo RT91**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$RT58, \text{ col. 2} - RT48$$

Nel **rigo RT92** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT91.

Nel **rigo RT93** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

$$RT92 - RT49$$

28.3 SEZIONE VIII – MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

Nel **rigo RT106**, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella **colonna 5** le minusvalenze derivanti dalla sezione VI-A della presente dichiarazione.

28.4 SEZIONE IX - RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO

Nel **rigo RT112A**, indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX41, colonna 5 del quadro RX;
- in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX41, costituito dal risultato della seguente operazione:

$$RT112A \text{ col. 1} - RT49$$

29. QUADRO RX - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

29.1 GENERALITÀ

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:

- debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello;
- rimborso IVA;
- versamenti periodici omessi.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 è pari a 2.000.000 euro per ciascun anno solare, come previsto dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021.

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

29.2 SEZIONE I – DEBITI E/O CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.

Nei **rigli** da **RX1** a **RX42** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.

ATTENZIONE Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna dei rigli per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2. Nella presente colonna va riportato l'intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata;

- nella **colonna 2** l'importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. In particolare, va indicato nel **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN25) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ovvero i trust devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 e dal rigo PN14, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7.

Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

- nella **colonna 3**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 euro previsto dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021, e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento. La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4, 5 e 6;
- nella **colonna 4**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
- nella **colonna 5**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che utilizza in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione senza esporre la compensazione sul Mod. F24. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016);
- nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo. Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 1° marzo 2018, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

29.3 SEZIONE II - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della presente dichiarazione REDDITI.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I del presente quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI relativa al precedente periodo d'imposta o riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente co-

lonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.

Nella **colonna 5**, va indicato l'importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione.

A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2024 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo. Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 1° marzo 2018, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

29.4 SEZIONE III – RIMBORSO IVA

La presente sezione è riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

Il **campo 1** è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:

"1" se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

"3" se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

"4" se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Il campo non deve essere compilato:

- dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017;

- dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

L'art. 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili del-

- l'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
 - c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

29.5 SEZIONE IV – VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

29.6 COMUNICAZIONE IBAN

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".